

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

215° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag. 3
2° - Giustizia	» 11
4° - Difesa	» 19
5° - Bilancio	» 28
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	» 103
10° - Industria	» 116
11° - Lavoro	» 120

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 125
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 128
Informazione e segreto di Stato	» 134
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	» 135

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 144
2° - Giustizia - Pareri	» 146
5° - Bilancio - Pareri	» 147

CONVOCAZIONI	Pag. 149
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

174^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CORASANITI*La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE CONSULTIVA****(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.**(Parere su emendamenti alla 5^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, a causa del momentaneo impedimento del senatore Villone, la funzione di relatore è svolta dal senatore De Martino Guido.

Si passa alla trattazione dell'emendamento 1.42. Il senatore FIEROTTI insiste per l'espressione di un parere favorevole, mentre il relatore DE MARTINO Guido propone un parere non ostativo per quanto di competenza. La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Sull'emendamento 1.63 il relatore DE MARTINO Guido si esprime in senso contrario. Il senatore PERLINGIERI motiva invece un parere favorevole, considerando che l'emendamento si connette ad altri precedentemente accantonati, avendo tutti in comune la finalità di incrementare le materie disciplinate dal disegno di legge. La proposta emendativa prevede infatti una nuova programmazione avente carattere non contingente, ma decennale, con benefici effetti economici nel settore considerato. Il senatore FIEROTTI aderisce alle osservazioni svolte dal senatore Perlingieri.

Il presidente CORASANITI, in considerazione della complessità della questione, propone l'accantonamento dell'emendamento. La Commissione consente.

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido, la Commissione si esprime quindi in senso contrario sugli emendamenti 1.25, 1.41 e 1.16. Viene disposto invece l'accantonamento degli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.3.

Sull'emendamento 1.20 la senatrice BEDONI si esprime in senso favorevole, promuovendo esso un risparmio di spesa pubblica. Si associa il senatore PERLINGIERI.

La Commissione non accoglie quindi il parere contrario proposto dal relatore De Martino Guido.

Il presidente CORASANITI fa rilevare la dubbia costituzionalità della disposizione per la parte che si riferisce agli organi costituzionali. Ne prende atto il senatore PERLINGIERI, impegnandosi a raccomandare ai presentatori, dinanzi alla Commissione di merito, di espungere il punto implicato. Aderisce la senatrice BRICCARELLO.

Il senatore CASADEI MONTI sostiene che il risparmio di spesa dovrà intervenire nell'ambito dell'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 16 del disegno di legge e che lo strumento contemplato dall'emendamento appare piuttosto rudimentale in relazione al fine prefissato. Il senatore MAGLIOZZI propone di considerare come non avvenuta la votazione e di accantonare l'esame dell'emendamento 1.20. Il relatore DE MARTINO Guido nota come anche l'ultimo periodo della disposizione evidenzia aspetti di incostituzionalità.

Il presidente CORASANITI conclude la discussione sul punto rilevando che la Commissione si è comunque già espressa in merito.

La Commissione valuta positivamente l'emendamento 1.16, malgrado il non favorevole avviso del relatore. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.17 e 1.37, in considerazione della loro eterogeneità rispetto all'impianto del disegno di legge. Rimangono accantonati gli emendamenti 1.34 e 1.0.1.

Il relatore DE MARTINO Guido si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.0.2. Il senatore PERLINGIERI, sottolineata la rilevanza del problema, raccomanda ai proponenti di trasformare l'emendamento stesso in un ordine del giorno dinanzi alla Commissione di merito.

Il senatore MAGLIOZZI aderisce all'invito ed in questo senso la Commissione si esprime favorevolmente.

Il relatore DE MARTINO Guido propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.0.3, essendo esso connesso all'emendamento 1.62. Il senatore PERLINGIERI sottolinea come l'attività editoriale abbia un carattere d'impresa, per cui è opportuno trasferire le competenze al riguardo al Ministero dell'industria. Concorda comunque con la trattazione di questa proposta congiuntamente all'emendamento 1.62. Il presidente CORASANITI fa rilevare che nel testo dell'emendamento si dettano disposizioni che riguardano anche le imprese radiofoniche e di comunicazione, le quali pongono problematiche più complesse. Il senatore PIERONI giudica compatibili gli emendamenti 1.0.3 e 1.62, lasciando alla Commissione di merito il loro coordinamento. Ne evidenzia invece la parziale contraddittorietà il presidente CORASANITI, in quanto

nell'emendamento 1.62 il Dipartimento dell'editoria è aggregato al costituendo Ministero per i beni e le attività culturali. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, favorevole all'emendamento 1.62, propone la trattazione di questo e dell'emendamento 1.0.3 congiuntamente alle proposte emendative riferite all'articolo 16. Il senatore CASADEI MONTI nota come il comun denominatore dei due emendamenti possa riassumersi nella finalità di trasferire il Dipartimento dell'editoria ad altro Dicastero, scorporandolo dalla Presidenza del Consiglio.

La Commissione quindi accoglie la proposta della senatrice D'Alessandro Prisco. Rimane altresì accantonato l'emendamento 1.0.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

175ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, con particolare riguardo a quelli concernenti gli articoli 1 e 16, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il ministro FRATTINI espone una ipotesi di riformulazione dell'articolo 1, integrata da un articolo aggiuntivo, che definisce in modo più circostanziato la delega legislativa per il riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza tuttavia le indicazioni prescrittive, contenute ad esempio nell'emendamento 1.62, sulla soppressione e la riaggregazione di Ministeri, che potrebbero viceversa essere contenute nell'articolo aggiuntivo. Quest'ultimo dovrebbe prevedere la soppressione, dal 1º gennaio 1997, dei seguenti Ministeri: beni culturali e ambientali; trasporti e navigazione; lavori pubblici; industria, commercio e artigianato; commercio con l'estero. Contestualmente, sarebbero istituiti i Ministeri

per i beni e le attività culturali, per le attività produttive, per la mobilità e le infrastrutture. Al Ministero degli affari esteri, sarebbero trasferite le funzioni attualmente esercitate dal Dipartimento degli italiani nel mondo, al Ministero dell'ambiente quelle in materia di difesa del suolo, flora e fauna, risorse forestali, aree urbane. Al Ministero per i beni e le attività culturali sarebbero destinate le funzioni dell'attuale Dicastero per i beni culturali e ambientali e quelle esercitate dal Dipartimento dello spettacolo ai sensi del decreto-legge n. 97 del 1995. Nel Ministero per le attività produttive, sarebbero integrate le competenze del Ministero dell'industria e del commercio estero nonché del Dipartimento per il turismo di cui al citato decreto-legge. Quanto al Ministero per la mobilità e le infrastrutture, esso dovrebbe assorbire le funzioni in materia di lavori pubblici e di trasporti nonché quelle comunque attinenti al trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo e alla viabilità. Con regolamenti si provvederebbe al riordino delle funzioni e al trasferimento di uffici secondo l'articolazione dianzi illustrata.

Quanto al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Governo ritiene preferibile che esso rimanga presso la Presidenza del Consiglio, sia perchè sovrintende alle attività di comunicazione istituzionale, sia perchè anche le provvidenze alle imprese del settore sono congegnate in funzione di opzioni attinenti all'indirizzo generale di Governo. Precisa, infine, che l'ipotesi di riformulazione normativa precedentemente illustrata, è stata concordata con i Gruppi parlamentari della maggioranza.

Il senatore PERLINGIERI, preso atto che il Ministro fa riferimento a una maggioranza parlamentare ben individuata, esprime riserve sul metodo di elaborazione normativa testè riferito, che si basa su accordi conclusi in sedi estranee alla discussione parlamentare. Si sofferma, quindi, su alcune indicazioni di merito, considerando equivoca e impropria la denominazione del Ministero per la mobilità e le infrastrutture. Apprezzando il tentativo di ricomporre alcune competenze amministrative secondo criteri di razionalità, osserva che si tratta di un'operazione parziale e non soddisfacente. Quanto al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, egli condivide l'emendamento 1.0.3, poichè le competenze in materia di trasferimenti alle imprese dovrebbero essere concentrate nell'ipotizzato Ministero per le attività produttive, mentre per le altre competenze si possono concepire soluzioni diverse. Osserva, infine, che la previsione di norme regolamentari per l'attuazione del riordino dei Ministeri, non dovrebbe comunque interferire con la materia riservata alla legge, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, per quanto attiene alle rispettive attribuzioni.

Su richiesta del presidente CORASANITI, il ministro FRATTINI precisa che le ipotesi di formulazione precedentemente esposte non sono state ancora tradotte in guisa di emendamento. Ritiene opportuno, al riguardo, acquisire preventivamente l'orientamento della Commissione affari costituzionali.

Su richiesta del senatore FISICHELLA, il MINISTRO precisa inoltre che i titolari *pro-tempore* dei Ministeri interessati non sono stati formalmente consultati, anche perchè le operazioni di trasferimento di compe-

tenze esigono un disegno generale che prescindere dalle specifiche opzioni, peraltro legittime, che possono manifestarsi in proposito.

Il senatore FISICHELLA obietta che da parte di alcune Amministrazioni, vi potrebbero essere resistenze anche verso l'acquisizione di nuove competenze. Paventa, pertanto, che nell'ambito del Governo la soluzione in esame possa non essere fondata sulla necessaria concertazione.

Il ministro FRATTINI, quindi, riconosce che la gran parte delle Amministrazioni interessate ha manifestato, anche in altre occasioni, resistenze e riserve sull'operazione di cui si tratta.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO obietta che la ridefinizione delle competenze dei Ministeri non può essere condizionata dalle preferenze delle strutture amministrative.

Il senatore FISICHELLA replica che la questione evoca problemi di merito non irrilevanti, come ad esempio la difficoltà di integrare in un Ministero per le attività e i beni culturali le competenze in materia di spettacolo, qualora riferite anche a manifestazioni ed eventi privi di contenuto culturale.

Il senatore SPERONI, a tale riguardo, ritiene che se la materia dello spettacolo è considerata dal legislatore quale parte integrante delle attività culturali, ogni ulteriore distinzione sarebbe impropria. Quanto al Ministero delle risorse agricole, si tratta di conferire piena attuazione all'esito del referendum abrogativo, realizzando il trasferimento delle competenze alle regioni.

Il senatore GUERZONI ritiene che l'esame degli emendamenti dovrebbe essere circoscritto ad alcuni criteri direttivi, da raccomandare alla Commissione di merito, con particolare riguardo al riordinamento dei Ministeri e al trasferimento di competenze amministrative alle regioni. In particolare, occorre assicurare che le nuove competenze da trasferire alle regioni siano valutate anche sotto il profilo della capacità di acquisizione da parte degli enti territoriali, e dell'eventuale rifiuto manifestato in proposito. Quanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si tratta di attuare il principio di consolidamento nella sua struttura, delle sole funzioni di indirizzo e coordinamento, in conformità alla legge n. 400 del 1988. Ciò comporta la sottrazione di competenze amministrative, che peraltro può essere realizzata solo gradualmente, senza interventi non ancora maturi, come quelli riguardanti la protezione civile e gli affari sociali. Circa le competenze in materia di editoria e informazione, concorda con il ministro FRATTINI sull'opportunità di mantenere presso la Presidenza del Consiglio le funzioni di comunicazione istituzionale del Governo, mentre per le sovvenzioni alle imprese si potrebbero trasferire le competenze anche verso l'istituendo Ministero delle attività produttive, considerando comunque le refluenze nei settori delle telecomunicazioni e dei beni culturali. Ritiene preferibile, inoltre, trasferire al Ministero dell'ambiente le funzioni dei servizi tecnici nazionali collocati presso la Presidenza del Consiglio, mentre in materia di agricoltura occorre attuare pienamente la legge n. 491 del 1993, conside-

rando altresì che le funzioni in materia di politiche comunitarie non potrebbero esaurirsi solo in tale settore. Osserva, infine, che il decentramento regionale delle funzioni proprie della pubblica istruzione, è da considerare prematuro, in attesa di una legge organica sull'autonomia scolastica.

Il senatore FISICHELLA osserva che le regioni potrebbero acquisire funzioni, ma non esercitarle, come si è verificato in molti casi.

Il presidente CORASANITI, concorde il relatore DE MARTINO Guido, ritiene che le osservazioni dei senatori Guerzoni e Fisichella e l'ipotesi di riformulazione esposta dal ministro Frattini, possano costituire la base per una serie di indicazioni da fornire alla Commissione di merito, alla stregua delle quali essa potrebbe desumere il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti agli articoli 1 e 16 inerenti ai relativi temi.

Si conviene quindi di procedere all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 16.

Il relatore DE MARTINO Guido ritiene che in base ai criteri assunti dal Presidente, possa essere considerato consequenziale il parere della Commissione sui seguenti emendamenti: 16.114, 16.113, 16.112, 16.111, 16.110, 16.109, 16.103, 16.102, 16.101, 16.100, 16.99, 16.98, 16.96, 16.94, 16.93, 16.92, 16.91, 16.90, 16.89, 16.88, 16.87, 16.86, 16.85, 16.84, 16.83, 16.82, 16.80, 16.79, 16.78, 16.77, 16.76, 16.75, 16.74, 16.73, 16.72, 16.71, 16.70, 16.69, 16.68, 16.67, 16.66, 16.59, 16.58, 16.57, 16.56, 16.55, 16.54, 16.53, 16.52, 16.50, 16.47, 16.46, 16.42, 16.41, 16.40, 16.39, 16.38, 16.36, 16.35, 16.34, 16.32, 16.31, 16.30, 16.27, 16.25, 16.24, 16.23, 16.22, 16.17, 16.16, 16.14, 16.13, 16.12, 16.11, 16.9, 16.10, 16.8, 16.4, 16.3, 16.2, 16.1, 16.0.6, 16.0.4, 16.0.2 e 16.0.1.

Conviene la Commissione.

Il RELATORE, quindi, propone un parere favorevole sull'emendamento 16.28, dal quale dissente il senatore FISICHELLA quanto al riferimento, da lui ritenuto equivoco, ai beni culturali di interesse locale. Il presidente CORASANITI osserva che le competenze regionali in materia di beni culturali sono già definite nella legislazione vigente, particolarmente nel decreto n. 616 del 1977. La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Parimenti favorevole, su proposta del relatore, è il parere della Commissione sugli emendamenti 16.18 e 16.5. Sugli emendamenti 16.81, 16.104, 16.64, 16.60, 16.21, 16.15 e 16.6, la Commissione ritiene di non avere alcunchè da osservare, per quanto di competenza, previo conforme avviso espresso dal relatore.

Sono quindi accantonati, su proposta del relatore, gli emendamenti 16.33, 16.26 e 16.0.5.

Il relatore DE MARTINO Guido propone quindi un parere contrario sull'emendamento 16.108, ritenendo preferibile conservare nel testo le

deleghe legislative di cui si tratta, pur con le integrazioni necessarie. La Commissione concorda.

Parimenti di segno negativo è la proposta del relatore sull'emendamento 16.107, in ragione dell'ipotesi di compensazione finanziaria, che considera non condivisibile. Conviene la Commissione.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento 16.105 e sull'emendamento 16.97, con il dissenso del senatore SPERONI, che viceversa giudica l'emendamento coerente ai propositi di autonomia più volte declamati da tutte le parti politiche, e mai concretamente realizzati.

Il relatore DE MARTINO Guido propone un parere contrario sull'emendamento 16.65, che a suo avviso prevede una delega legislativa non integrata da sufficienti principi e criteri direttivi.

La Commissione concorda e si esprime in senso contrario, su conforme proposta del relatore, anche sugli emendamenti 16.63, 16.62, 16.61 e 16.51.

Quanto all'emendamento 16.49, l'avviso del relatore è contrario poichè la consultazione delle regioni non è idonea allo scopo, mentre sarebbe preferibile una concentrazione sostanziale. Il senatore FISICHELLA conviene sul parere contrario, ma in base ad altre motivazioni. La Commissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

Sull'emendamento 16.48, il RELATORE propone un parere contrario, motivato dalla carenza di principi e criteri direttivi. La Commissione conviene.

Quanto all'emendamento 16.45, dopo che il relatore DE MARTINO Guido ha proposto un parere contrario, esso viene accantonato su richiesta del senatore FISICHELLA, concorde il senatore CASADEI MONTI, nella considerazione che si tratta di materia attinente alla finanza regionale.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti 16.44, 16.43, 16.29, 16.20, 16.19 e 16.7.

Quanto all'emendamento 16.0.7, il RELATORE propone un parere contrario e il senatore SPERONI si pronuncia in senso opposto, ritenendo che l'emendamento realizzi un condivisibile principio di autonomia. Il senatore FISICHELLA, pur convenendo sulla proposta di parere contrario, ritiene che essa debba essere inclusa nei criteri richiamati dal Presidente sul nucleo normativo principale degli articoli 1 e 16. Il senatore PASQUINO, favorevole al decentramento delle funzioni anche in materia scolastica, considera impraticabile il meccanismo proposto con l'emendamento in esame, al quale si dichiara contrario. Si conviene, quindi, di includere l'emendamento in esame nel parere da redigere sul gruppo di emendamenti indicati dal relatore, ai quali riferire i criteri direttivi dianzi convenuti.

Quanto all'emendamento 16.0.3, il RELATORE propone un parere contrario, il senatore SPERONI si dichiara d'accordo, in quanto l'emendamento risulta lesivo dell'autonomia regionale, e la Commissione accoglie la proposta di parere contrario.

Viene infine conferito al relatore DE MARTINO Guido, l'incarico di redigere uno schema di parere sugli emendamenti all'articolo 16, in relazione ai quali la Commissione non si è ancora pronunciata, in base ai criteri convenuti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

114ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2083) Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso, al termine della replica del Governo, nella seduta del 20 settembre.

Il relatore BELLONI dà notizia dell'avvenuta emissione di un parere favorevole da parte della Commissione affari costituzionali, di uno non ostativo da parte della Commissione finanze e tesoro e di un parere favorevole con osservazioni da parte della Commissione difesa.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8.

Il senatore PALUMBO illustra l'emendamento 1.6, mentre ritira l'emendamento 1.2.

Prende la parola la senatrice SCOPELLITI che suggerisce una riformulazione dell'emendamento 1.5, in modo da contemplare nella formulazione di esso anche l'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Il senatore RUSSO, presentatore dell'emendamento, dichiara di accogliere il suggerimento.

Il relatore BELLONI dà lettura del parere non ostantivo della Commissione bilancio sugli emendamenti all'articolo 1 ad eccezione degli emendamenti 1.7 e 1.8, nei confronti dei quali si è ravvisato un difetto di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento al merito degli emendamenti, dichiara di rimettersi all'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MARRA esprime parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7; si mostra però disponibile all'accoglimento dell'emendamento 1.3 se opportunamente riformulato e si dichiara favorevole agli emendamenti 1.5 e 1.8.

Il sottosegretario Marra fa comunque presente che non è stata ancora portata a termine la quantificazione del fabbisogno di personale (di sesso maschile e femminile) per la traduzione dei detenuti, anche perchè l'Arma dei Carabinieri deve comunicare alcuni dati relativi al problema.

L'emendamento 1.1 è quindi approvato, come pure gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 (nuovo testo), mentre è respinto l'emendamento 1.6.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.7 - e quindi contraria all'interpretazione della Commissione bilancio - interviene il senatore RUSSO, giacchè il comma 9, del quale si auspica la soppressione, è disposizione avente natura meramente interpretativa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto, mentre è approvato l'emendamento 1.8.

Il presidente GUARRA dichiara inammissibili per estraneità all'oggetto della discussione gli emendamenti 1.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Il senatore PALUMBO rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.0.5 (sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81).

Il relatore BELLONI e il sottosegretario MARRA si rimettono alla volontà della Commissione.

L'emendamento 2.0.5 è quindi approvato.

La Commissione dà infine mandato al senatore Belloni di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2083, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1190) SCOPELLITI e PELLEGRINO: Norme in materia di abuso di ufficio

(1694) PINTO ed altri: Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio

(1898) SILIQUINI ed altri: Ridefinizione del reato di abuso di ufficio

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

La Commissione delibera di esaminare congiuntamente i tre disegni di legge in titolo.

Riferisce il senatore PALUMBO, dà preliminarmente conto del parere favorevole con osservazioni della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge 1898. Tuttavia, attesa la complessità della materia, propone l'istituzione di un comitato ristretto.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale e dopo che il Governo ha espresso avviso favorevole alla procedura ipotizzata, il presidente GUARRA invita i colleghi a comunicare le designazioni per i rispettivi gruppi.

Rende noto, infine, che, sulla base delle designazioni dei rispettivi gruppi, chiama a far parte del comitato ristretto i senatori BELLONI, BECCELLI, LUBRANO DI RICCO, FABRIS Giovanni, PALUMBO, RIZ, SCOPELLITI, SENESE, TRIPODI.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2083**Art. 1.**

Al comma 2 sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:

I posti restanti sono coperti mediante assunzione degli idonei al concorso a 1.200 posti di allievo agente di polizia penitenziaria bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia 27.9.1993.

1.1**Russo**

Al comma 3, dopo le parole «si provvede» aggiungere le seguenti: «prioritariamente con l'ammissione in ruolo dei volontari dell'esercito assunti ai sensi della legge 16 luglio 1993, n. 231».

1.2**PALUMBO, DIANA**

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 alla copertura dei posti che risultano ancora disponibili si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo del Corpo degli Agenti di Custodia o del Corpo di Polizia Penitenziaria che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi in ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

3-bis. Qualora dopo l'assunzione di personale a norma dei commi 2 e 3 rimangano posti disponibili, alla corrispondente copertura si provvede per il 50 per cento mediante assunzione dei volontari della forze armate competenti senza demerito, e per il restante 50 per cento mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze di polizia che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità. I volontari e gli ausiliari predetti debbono fare domanda di assunzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di tre mesi e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione».

1.3**Russo**

Al comma 4, sostituire le parole «dai commi 2 e 3» con le parole «dai commi 2, 3 e 3-bis».

1.4

Russo

Al comma 7, sostituire le parole da: «si svolgano» alla fine, con le seguenti «che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria si svolgano presso strutture di altre forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione, sempre sotto la direzione e la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria».

1.5

Russo

Al comma 7, sostituire le parole da: «si svolgano» alla fine, con le seguenti «che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile si svolgano presso strutture di altre forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione, sempre sotto la direzione e la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile».

1.5 (Nuovo testo)

Russo

Al comma 8 sostituire la parola «quarantesimo» con la parola «quarantacinquesimo».

1.6

PALUMBO, DIANA

Sopprimere il comma 9.

1.7

Russo

Al comma 10, dopo le parole «l'Amministrazione penitenziaria» sostituire la parola «può» con le seguenti: «e l'Ufficio centrale per la giustizia minorile possono».

1.8

Russo

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura dei posti ex articolo 5 della legge n. 321 del 1991)

Alla copertura dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n.321, ancora disponibili, si provvede mediante selezione

del personale appartenente al livello ed al profilo professionale immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio.

A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie nazionali formate tenendo conto dell'anzianità di servizio nel profilo di provenienza e del possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'appartenenza alla qualifica di provenienza.

All'esito della selezione il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

Con apposito provvedimento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie di cui al comma 1 o quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

Il Ministero di Grazia e Giustizia è autorizzato, in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad utilizzare le graduatorie di cui al comma 1».

1.0.1

Russo

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero di Grazia e Giustizia del comparto ex articolo 3 del D.P.C.M. n. 593 del 1993)

Al personale del comparto di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593, del Ministero di Grazia e Giustizia, in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici, istituti e servizi dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile, si applica il trattamento giuridico ed economico dei corrispondenti profili professionali e qualifiche funzionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Lo stesso trattamento si applica, altresì, al personale ascritto al profilo professionale di operatore di area pedagogica operante presso gli uffici, istituti e servizi dell'ufficio centrale della Giustizia minorile.

2.0.1

Russo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei termini del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 10 maggio 1994 sugli organici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile)

I termini di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 10 maggio 1994, già modificati con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 24 giugno 1994, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1995».

2.0.2

Russo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copertura dei posti ex articolo 5 della legge n. 321 del 1991)

1. Alla copertura dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n.321, ancora disponibili, si provvede mediante selezione del personale appartenente al livello ed al profilo professionale immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio.

2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie nazionali formate tenendo conto dell'anzianità di servizio nel profilo di provenienza e del possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'appartenenza alla qualifica di provenienza.

3. All'esito della selezione il personale dovrà frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

4. Con apposito provvedimento, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie di cui al comma 1 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

5. Il Ministro di Grazia e Giustizia è autorizzato, in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad utilizzare le graduatorie di cui al comma 1».

2.0.3

DIANA, PALUMBO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Effetti degli inquadramenti ex articolo 14 della legge n. 321 del 1991)

Gli effetti giuridici degli inquadramenti determinati dall'articolo 14, comma 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

2.0.4

PALUMBO, DIANA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istanza di riammissione)

Il personale del cessato corpo degli agenti di custodia nonché quello del cessato ruolo delle vigilatrici penitenziarie e quello appartenente al

corpo unificato di polizia penitenziaria, collocato a riposo e non destituito per motivi disciplinari o per infermità, che abbia riportato nell'ultima classifica annuale il giudizio non inferiore a «buono», in possesso dei requisiti per l'accesso al corpo di polizia penitenziaria e che non abbia superato il quarantesimo anno di età alla data dell'entrata in vigore della presente legge di conversione, può presentare istanza di riammissione entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente legge».

2.0.5

PALUMBO, DIANA

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere della Corte dei conti Professor Manin CARABBA, presidente di Sezione, responsabile del Servizio relazioni al Parlamento; il consigliere della Corte dei conti Francesco DE FILIPPIS, relatore sul Ministero della difesa in sede di relazione annuale al Parlamento; il consigliere della Corte dei conti Giorgio BENVISSUTO, delegato al controllo sulla spesa decentrata; il consigliere della Corte dei conti Rosario BALDANZA, delegato al controllo degli atti del Ministero della difesa.

*La seduta inizia alle ore 15,10.*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0028ª)

Il senatore MAIORCA dà notizia di un episodio, del quale sottolinea la gravità, avvenuto questa mattina nel porto militare di Brindisi, dove una nave militare francese alla fonda è stata avvicinata da una piccola imbarcazione di un gruppo di appartenenti all'organizzazione *Greenpeace*, intenzionati ad inscenare una pacifica protesta contro gli esperimenti atomici francesi nel Pacifico. Secondo una ricostruzione degli eventi, i manifestanti sono stati prima allontanati con idranti, ma successivamente i militari francesi hanno abbordato la nave-appoggio di *Greenpeace*, provocando gravi danni e lanciando gas lacrimogeni che hanno costretto l'equipaggio ad abbandonare la nave stessa, che, lasciata alla deriva dai militari francesi rimasti padroni dell'imbarcazione, ha rischiato di danneggiare altri natanti, tra i quali una motovedetta della Guardia di finanza. Considerato che l'episodio è avvenuto entro il territorio nazionale italiano, non si può non protestare fermamente contro una condotta intollerabile da parte della Marina militare francese.

Il PRESIDENTE prende atto della dichiarazione del senatore Maiorca e lo assicura che sottoscriverà l'eventuale interrogazione o in-

terpellanza che egli abbia in animo di presentare sulla vicenda da lui denunciata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione dei Consiglieri della Corte dei conti preposti al controllo degli atti del Ministero della difesa
(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C04*, 0001*)

Il presidente BERTONI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti, sottolineando che la Commissione è interessata ad acquisire ulteriori elementi di informazione sulla relazione riguardante il rendiconto generale dell'Amministrazione della difesa per l'esercizio finanziario del 1994 e sul referto delle sezioni riunite del 27 luglio 1995, in tema di struttura e riclassificazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Tali documenti, infatti, rivestono un particolare interesse anche alla luce delle disposizioni dettate dalla legge n. 20 del 1994 che ha definito una più penetrante funzione di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle risorse pubbliche e sull'efficacia del loro impiego.

Prende quindi la parola il consigliere DE FILIPPIS il quale ricorda che i rilievi e le notazioni della Corte dei conti sul bilancio della difesa risalgono all'esercizio finanziario 1991 e si sono ripetuti per i successivi esercizi, dato che nessuna misura correttiva è stata posta in essere dall'Amministrazione per conseguire risultati significativi sul piano della economicità, della efficienza e dell'efficacia della spesa. In sostanza, i sei Governi succedutisi dal 1991 ad oggi non sono intervenuti per rimuovere le disfunzioni rilevate, anche se una positiva eccezione è costituita dalla creazione, nell'ottobre del 1992, di un Comitato interno di valutazione della spesa, presieduto dall'attuale Ministro, che ha elaborato interessanti e innovative proposte, rimaste peraltro inattuato.

Dopo aver ricordato che la Corte dei conti intende fornire al Parlamento, come del resto è previsto dalla Costituzione, elementi idonei a consentirgli di esercitare la funzione di controllo, il consigliere De Filippis fa presente che esula dalla competenza della Corte medesima una valutazione sulla congruità delle risorse finanziarie allocate presso l'amministrazione della Difesa, e che la funzione di controllo da essa svolta attiene al rispetto dei principi di legalità, economicità, efficienza, efficacia così come definiti nella legislazione vigente. Va ricordato a tale proposito che la Corte dei conti, ferme restando le funzioni attribuitegli dalla citata legge n. 20 del 1994, opera nel quadro normativo delineato dall'articolo 41 del testo unico del 1934, secondo il quale la relazione al Parlamento deve recare elementi riguardanti il risultato del controllo esercitato, le modalità con cui le Amministrazioni si sono impegnate nel rispetto dei principi di buona gestione finanziaria e le eventuali proposte che la Corte intende sottoporre al Parlamento per migliorare tale gestione. Da un punto di vista tecnico, la Corte attua tale prescrizione con l'applicazione del metodo del *system audit* che ha il fine di valutare la congruenza tra l'assetto amministrativo e la legislazione vigente, di porre in evidenza eventuali disfunzioni e di valutare l'adeguatezza dei controlli interni. In tale sede, pertanto, la Corte dei conti compie valuta-

zioni di carattere globale, riferite al complesso della realtà amministrativa oggetto del controllo.

Passando ad un esame più specifico delle questioni attinenti alla gestione finanziaria dell'Amministrazione della difesa, il consigliere De Filippis osserva preliminarmente che il controllo su tale attività presenta notevoli difficoltà a causa della strutturazione del bilancio di previsione, difficilmente intellegibile e caratterizzato in generale da un difetto di trasparenza degli atti di gestione. Un altro elemento di difficoltà deriva dal fatto che, a differenza di altre Amministrazioni, la difesa provvede alla gestione diretta di tutti i fondi allocati nel suo bilancio, adempiendo in tal modo funzioni molteplici ed eterogenee.

Secondo le sezioni unite della Corte dei conti l'organizzazione della difesa non sembra rispondente al modello disegnato con i decreti legislativi del 1965, poichè permane una eccessiva articolazione dei centri operativi (31, secondo la Corte) con conseguenze negative, che attengono in particolare alla diffusa difficoltà procedimentale e all'assenza di un disegno unitario che assicuri un quadro operativo certo. La Corte raccomanda pertanto di procedere nella semplificazione dei centri operativi, osservando che l'approvazione del disegno di legge sui vertici della difesa, recentemente licenziato dalla Camera dei deputati, costituisce un passo in avanti in tale direzione che, però, per essere pienamente efficace, deve accompagnarsi ad un radicale cambiamento di mentalità e di cultura.

Dal raffronto degli stanziamenti iniziali con gli stanziamenti definitivi per il 1994 si evidenzia inoltre uno scostamento in aumento di due mila miliardi, che conferma una tendenza costante della Amministrazione della difesa. Inoltre, la massa spendibile e la massa impegnabile risultano di entità di gran lunga superiore a quella degli stanziamenti definitivi e, considerati i limiti obiettivi posti dalle disponibilità di cassa, se ne deve concludere che sin dall'inizio dell'anno l'Amministrazione della difesa incontra notevoli difficoltà nel ripartire in modo equilibrato lungo l'arco dell'esercizio finanziario i pagamenti previsti. Questa questione conduce direttamente alla valutazione dei residui passivi che, se in generale costituiscono un elemento fisiologico della gestione finanziaria, nel caso della Difesa assumono una dimensione patologica, anche se va tenuto presente che sono state adottate alcune misure volte a consentirne il riassorbimento. Il fenomeno è comunque significativo, anche perchè il mancato pagamento delle somme impegnate comporta il riporto delle stesse in conto competenza, entro il termine previsto dalla legislazione in materia di contabilità di stato, con un certo pregiudizio alla trasparenza del bilancio, e quindi a un corretto esercizio della funzione di controllo. In tale modo, inoltre, viene compromesso anche il valore dell'autorizzazione parlamentare connessa all'approvazione dei disegni di legge di bilancio poichè essa riguarda le spese relative all'esercizio finanziario al quale si riferisce, e non ad oneri che si trascinano da esercizi precedenti. Inoltre, al termine dell'esercizio 1994 la Corte ha individuato 156 miliardi impegnati ed erogati senza autorizzazione parlamentare, e sanati in sede di approvazione della legge riguardante il conto consuntivo.

Per quanto riguarda le diseconomie e i possibili risparmi - prosegue il consigliere De Filippis - la Corte ha rilevato che le spese per il personale militare - ridondante nelle qualifiche apicali, possono essere ridotte del

5 per cento. Per il personale la situazione è più grave e sono state valutate diseconomie nell'ordine del 10 per cento della spesa.

Per quanto riguarda le spese di esercizio, ivi comprese quelle per l'ammodernamento, la Corte rileva che una amministrazione come la difesa che dispone per tale voce di 11 mila miliardi in conto competenza, al netto dei residui, dovrebbe disporre di un piano sistematico di approvvigionamento, comprensivo di un'analisi aggiornata dei prezzi, di un adeguato sistema di monitoraggio e di una adeguata tempistica. Tutto ciò purtroppo manca del tutto e non si può non rilevare che le suddette diseconomie - valutate al 20 per cento della spesa per quanto riguarda l'esercizio e al 50 per cento per quanto riguarda l'area tecnico-industriale - derivano dalla preferenza tuttora accordata a un modello quantitativo che, invece, dovrebbe trasformarsi in modello qualitativo, facendo riferimento a quanto accade per l'Arma dei Carabinieri che, nonostante una struttura molto articolata ed effettivi pari all'incirca a quelli delle Forze armate incide sul bilancio per soli 5.500 miliardi, rivelando una capacità di gestione, specie per quanto riguarda la speditezza delle procedure, ben superiore a quella del resto dell'amministrazione militare.

Il Presidente CARABBA illustra il referto in tema di struttura e riclassificazione del bilancio di previsione e del rendiconto, precisando che sin dal 1989, per l'impulso derivante da una iniziativa legislativa adottata su tale materia nel corso della X legislatura, fu avviata una articolata attività di sperimentazione arricchita da diversi e significativi contributi, tra i quali devono essere ricordati quelli offerti dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Commissione tecnica della spesa pubblica. Attualmente, la Corte dei conti ritiene che i tempi siano maturi per una decisione legislativa che superi l'attuale assetto normativo, in base al quale gli esercizi finanziari sono configurati come riaggregazioni di natura contabile, e muova in direzione di un bilancio programmatico, costruito per funzioni. Una classificazione come quella sperimentata dalla Corte, basata sulla individuazione di funzioni-obiettivo, si propone in primo luogo di privilegiare la funzione di controllo sui risultati della gestione, così come descritta dalla legge n. 20 del 1994, il cui esercizio risulta invece alquanto arduo prendendo come base la attuale struttura del bilancio. L'obiettivo della riforma dovrebbe essere pertanto la realizzazione di un collegamento stabile tra la struttura previsionale e l'articolazione organizzativa dell'Amministrazione, individuando centri di responsabilità ai quali ricondurre unità elementari di spesa, risultanti dall'aggregazione degli attuali capitoli.

Importanti esperienze straniere realizzate in questa direzione, come ad esempio quella attuata negli anni '70 in Francia, si sono fondate sul parallelismo tra riforma amministrativa e razionalizzazione delle scelte di bilancio. In tali contesti, gli apparati amministrativi della Difesa hanno svolto sovente una funzione pilota per quanto riguarda i tentativi di razionalizzazione della spesa, poichè l'elevata componente tecnica di tali comparti ha fornito un terreno fertile per la sperimentazione, anche in materia di bilancio. Esperienze in tal senso non sono mancate neanche in Italia e, attualmente, considerato anche lo stato avanzato della fase di sperimentazione, la Corte dei conti intende adottare lo schema di bilancio per funzioni come griglia interpretativa per la valutazione del

rendiconto per il 1995. Si tratta di una sperimentazione non priva di difficoltà, specialmente per quanto riguarda l'analisi di un bilancio complesso come quello della Difesa, e per settori particolarmente delicati di esso, quali ad esempio il personale.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore FABRIS osserva che dall'esposizione preliminare del Consigliere De Filippis e del Presidente Carabba emerge l'intento della Corte dei conti di procedere ad una valutazione critica della spesa dell'Amministrazione della difesa, tale da prefigurarne un riassetto che sposti l'attenzione dal profilo quantitativo a quello qualitativo, con le conseguenze che da ciò derivano, ad esempio, circa la necessità di ridimensionare la spesa per il personale a favore delle voci relative all'ammodernamento. I rappresentanti della Corte dei conti dovrebbero però chiarire su quali aggregati pensano di realizzare i risparmi in questione, in presenza di un certo numero di spese obbligatorie e fisse nell'ambito dello stato di previsione della Difesa. Occorrerebbe altresì chiarire quali sono i criteri adottati per la valutazione dell'economicità per quanto riguarda l'operato delle Forze armate e se in tale valutazione sia considerata l'incidenza degli impegni non modificabili connessi ad impegni internazionali.

Il senatore DE NOTARIS esprime la propria preoccupazione poichè si deve constatare che dinanzi ai puntuali rilievi della Corte dei conti il Parlamento non riesce a esercitare un controllo adeguato sul bilancio della difesa, limitandosi piuttosto ad una mera ratifica dei provvedimenti e delle decisioni dell'Esecutivo. Si deve ora esprimere l'auspicio che, anche alla luce delle riflessioni e delle considerazioni che la Commissione ha avuto modo di ascoltare, sia possibile adottare tutte quelle misure che finalmente conducano ad una inversione di tendenza, per porre fine allo stato di inefficienza in cui versa il settore della difesa.

Il senatore LORETO rileva che dalle relazioni della Corte dei conti e dagli stessi interventi dei Consiglieri che oggi hanno informato la Commissione difesa viene confermato il giudizio che nel settore della difesa si spende troppo e male, si spende con eccessiva lentezza, si spende in misura preponderante per il personale piuttosto che per l'esercizio e l'investimento. Se da un lato il Parlamento è chiamato a fare la parte che gli compete per rendere lo strumento militare efficiente ed in grado di assolvere i compiti che la collettività nazionale intende affidargli, ci si deve anche augurare che l'organo di controllo contabile, completando la sua meritoria opera di ausilio al Parlamento, possa compiere una ancora più incisiva azione di stimolo e di sollecitazione nei riguardi dell'amministrazione della Difesa, per far sì che siano finalmente eliminate le sacche di spreco, gli anacronismi, le lentezze e i ritardi che si risolvono in un eccessivo dispendio di risorse.

Il senatore RAMPONI, soffermatosi dapprima sul problema della riduzione ad unità dei processi decisionali dell'amministrazione, che a suo avviso sembra almeno in parte già risolto attraverso la figura stessa del Segretario Generale, sottolinea i vantaggi che possono derivare dal

consolidamento di un proficuo dialogo tra Corte dei conti e Parlamento ai fini delle individuazione delle misure normative e gestionali utili ad assicurare l'efficienza delle nostre Forze armate. Per quanto riguarda in particolare la gestione dei residui passivi della Difesa, non si deve trascurare che la parte più significativa di essi riguarda attività contrattuali proiettate in un arco di tempo molto ampio e aventi per oggetto produzioni e sistemi d'arma assai complessi, tali da rendere inevitabili trasciamenti che peraltro, per le spese d'investimento, sono regolarmente previsti dalla normativa contabile.

Espressi poi i propri dubbi sulla effettiva maggior velocità dell'attività contrattuale svolta da parte dell'Arma dei carabinieri, il senatore Ramponi ricorda il fenomeno dei mancati ristorni di spese che il Ministero della difesa sostiene per conto di altri Dicasteri e si sofferma poi sulle valutazioni espresse in sede di rendicontazione da parte della Corte dei conti sui risparmi che sarebbe possibile ottenere nelle varie categorie di spesa: le previsioni di riduzioni di spesa per il personale, anche se realistiche, sono però da calare in una realtà concreta che è assai difficile da gestire, mentre, per quanto riguarda il ventilato risparmio del 50 per cento delle spese dell'area tecnico industriale, non va dimenticato che gli ostacoli da superare per il raggiungimento di questo obiettivo non vengono certo da remore interne all'Amministrazione, quanto piuttosto da difficoltà di ordine politico, viste le evidenti implicazioni di carattere occupazionale.

Per quanto riguarda invece l'eccessivo ricorso alla trattativa privata nell'attività contrattuale, censurato nella relazione della Corte dei conti, il senatore Ramponi auspica che ad esso si possa porre un freno, mentre trova difficile consentire con la Corte dei conti quando essa afferma che manchi del tutto un disegno di politica industriale in seno al Dicastero della difesa.

Il senatore Ramponi conclude il proprio intervento soffermandosi sulle gestioni fuori bilancio, l'opportunità della cui esistenza, fondata su motivazioni che tengono conto della specificità della condizione militare, non può essere messa in dubbio.

Il senatore REGIS lamenta che accanto alle competenze di controllo contabile e di legittimità, che la Corte dei conti svolge con meritoria efficienza, non possano ancora essere individuate competenze di controllo tecnico e merceologico, che se esercitate, assicurerebbero forse un controllo veramente serio sul bilancio della difesa. Esso, a suo avviso, fino ad oggi è stato gestito da pochi intimi che hanno avuto come interlocutore quasi unico la Finmeccanica, la cui posizione di clamoroso privilegio dovrebbe attirare l'attenzione della stessa Autorità antitrust.

Per il senatore DI BENEDETTO, al di là della complessità e della difficoltà di interpretazione del bilancio della difesa, emerge in ogni caso con chiarezza che si continua, per le Forze armate, a spendere troppo e male, anche se in certi settori, si pensi all'Arma dei carabinieri, si danno esempi di oculatezza e di efficienza. Per uscire dunque da queste ormai rituali e annose lamentazioni, è a suo parere necessario un approccio culturalmente nuovo che, passando dalla logica della quantità a quella della qualità, conduca ad un reale ammodernamento dello strumento militare, snellendo in primo luogo la struttura più pletorica, che a suo avviso è l'Esercito.

Per quanto concerne lo specifico tema dell'adeguamento dei documenti contabili, il senatore Di Benedetto ritiene utile anche uno specifico contributo che possa venire dalla stessa Commissione difesa.

Dopo un breve intervento del senatore FORCIERI, che chiede chiarimenti sui temi dei residui passivi, delle gestioni fuori bilancio e dei criteri di classificazione delle spese di ammodernamento, prende la parola il consigliere BALDANZA, delegato al controllo degli atti del Ministero della difesa, il quale, osservato che la lamentata ripetitività delle ultime relazioni della Corte dei conti sul rendiconto è anche imputabile alle mancate risposte da parte dell'Amministrazione ai rilievi della Corte stessa, si sofferma dapprima sulla complessità del bilancio del Dicastero della difesa, dovuta sia a ragioni di carattere storico - l'attuale Dicastero è il risultato della riunificazione di ben tre Ministeri - sia alla obiettiva vastità delle competenze e delle funzioni che ad esso sono affidate.

Rilevata poi la necessità di giungere quanto prima ad una formulazione del bilancio in versione programmatica che possa consentire un riscontro tra attività compiuta e risultati conseguiti, il consigliere Baldanza si sofferma sul tema dei programmi pluriennali di ammodernamento, rilevando che la recente legge n. 20 del 1994, riducendo l'area del controllo preventivo in precedenza previsto per un numero ingente di atti, consente ora di focalizzare l'attenzione del magistrato contabile proprio sulle emergenze più significative dell'azione amministrativa, quali sono appunto, nella fattispecie, i programmi di ammodernamento. Tra questi, caso emblematico può essere definito il programma per l'acquisizione dei velivoli a decollo verticale Harrier, il cui costo era inizialmente previsto in 871 miliardi e che è giunto ora, per la fornitura complessiva di 18 velivoli, a 1.500 miliardi.

Prende quindi la parola il consigliere BENVISSUTO, delegato al controllo della spesa decentrata, che si intrattiene sul tema delle gestioni fuori bilancio, il cui numero ammonta a circa 2.000, comprendendo circoli, spacci, soggiorni montani e marini. Il problema che tali gestioni pongono consiste nella estrema difficoltà di individuare, al di là dei modesti movimenti finanziari che formano i loro bilanci, in che misura esse incidano, per tutte le spese connesse al loro concreto funzionamento, sul bilancio complessivo dell'amministrazione della difesa.

A tale riguardo la Corte dei conti ha di recente emanato un'apposita delibera che intende sollecitare il Ministero della difesa affinché adotti gli strumenti normativi in grado di fare emergere la reale entità di tali spese e di stabilire puntualmente le finalità che tali gestioni debbano perseguire. Il consigliere Benvissuto segnala infine che talune irregolarità gestionali rilevate dalla Corte dei conti hanno indotto l'amministrazione ad adeguare le politiche tariffarie praticate in qualche centro di soggiorno.

Sul problema delle gestioni fuori bilancio intervengono brevemente il senatore CASILLO, il quale rileva che nei soggiorni marini e montani gli utenti partecipano a vario titolo alle spese di gestione, che non sono quindi integralmente a carico dell'Amministrazione della difesa; il senatore RAMPONI, che richiama l'attenzione sul limitato numero dei soggiorni marini e montanari, e sottolinea invece il rilievo che assumono,

anche sotto il profilo finanziario, spacci, circoli e mense; e il senatore LORETO, il quale ritiene necessario acquisire dati ulteriori sulle gestioni fuori bilancio, alcune delle quali - cita in proposito i centri di sopravvivenza - destano non poche perplessità soprattutto in ordine agli aspetti finanziari.

Replica quindi agli intervenuti il Presidente CARABBA il quale, dopo essersi soffermato sull'opportunità di un raccordo meno episodico tra la Corte dei conti e il Parlamento, richiamando anche le disposizioni costituzionali e regolamentari in merito, osserva che la formazione culturale della Corte dei conti si caratterizza per una origine giuridico-contabilistica che risulta in partenza impari rispetto ai nuovi compiti di analisi economica previsti dalla legge n. 20 del 1994. Si tratta di una difficoltà obiettiva, comune, peraltro, a gran parte della pubblica amministrazione italiana. Tuttavia la base culturale giuridico-contabilistica consente una veloce evoluzione, che, per quanto riguarda la Corte dei conti, è stata assecondata da alcune strutture pubbliche, come ad esempio l'ISTAT, che hanno offerto preziosi contributi di esperienza e di analisi. Proprio in considerazione dei nuovi compiti, e al fine di costruire strumenti più adeguati per l'esercizio delle funzioni di controllo, è stata assunta la decisione di procedere all'esame del rendiconto, a partire dal prossimo esercizio finanziario, adottando il bilancio sperimentale per funzione, avviando così una fase complessa, che richiederà un ampio confronto con le singole amministrazioni.

Il Presidente Carabba si sofferma quindi sui vari aspetti della valutazione di economicità ed efficacia della spesa pubblica, effettuata sulla base di un esame contabile e finanziario che dovrebbe offrire la premessa per un esame dei risultati economici, con il raffronto tra costo unitario e prodotto per quanto concerne la valutazione di economicità e tra risultati e obiettivi per quanto riguarda la valutazione di efficacia. Si tratta, ovviamente, di analisi che devono essere condotte nel rispetto delle competenze istituzionali attribuite alla magistratura contabile. Non vi è dubbio, peraltro, che la complessità delle nuove funzioni possa richiamare l'attenzione sulla eventualità di impropri sconfinamenti della funzione di controllo in valutazioni sul merito delle attività amministrative. Per tali motivi, nell'adempimento dei compiti fin qui esaminati, occorre assicurare la dovuta neutralità della funzione attraverso il rigore dell'analisi e la messa in opera di strumenti rigorosi e controllabili. A tale proposito, va tenuto presente che le tecniche di controllo sono destinate inevitabilmente a variare a seconda del destinatario del controllo medesimo, della dimensione e della complessità di esso. Da tale aspetto deriva anche la distinzione di competenze tra le sezioni unite della Corte e le singole sezioni alle quali sono attribuite specifiche funzioni. A queste ultime, specialmente dove è esercitato il controllo analitico sugli atti, potrebbe risultare di grande utilità disporre di strumenti di indirizzo delle Camere che ne orientino l'attività. Allo stesso modo, su specifici profili dell'Amministrazione della difesa, potranno essere utilmente attivati, al fine di soddisfare le istanze conoscitive del Senato, le disposizioni regolamentari che prevedono la possibilità di richiedere referti specifici alla Corte dei conti.

In conclusione, il Presidente Carabba si riserva di trasmettere ulteriori approfondimenti scritti relativi alle questioni sollevate nel corso del dibattito odierno.

Il PRESIDENTE ringrazia i magistrati della Corte dei conti per i loro interventi, che hanno evidenziato le problematiche relative al rapporto tra la magistratura contabile e la pubblica amministrazione per quanto attiene soprattutto alle funzioni connesse al controllo della gestione finanziaria. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

105ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas e per la sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05ª, 0033ª)

Il senatore CURTO, rilevando la indubbia incidenza sull'esame dei documenti di bilancio per il 1996 degli sviluppi politici generali legali allo svolgimento della mozione di sfiducia presentata alla Camera dei deputati, sottopone all'attenzione della Commissione la proposta di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di giovedì pomeriggio, allorquando potrà conoscersi l'esito della votazione sulla mozione di sfiducia. Nel caso di accoglimento della proposta di rinvio, la sua parte politica dichiara la piena disponibilità a rideterminare il calendario dei lavori in modo tale da rispettare comunque i termini regolamentari.

Interviene il senatore MORANDO, il quale si dichiara contrario alla proposta di rinvio, giudicando del tutto inopportuna una sospensione dell'esame del disegno di legge n. 2157.

Il senatore ZACCAGNA concordando con la proposta di rinvio avanzata dal senatore Curto, fa presente, inoltre, che la seduta notturna di questa sera coincide con la contemporanea riunione dei Gruppi parlamentari di Forza Italia di Camera e Senato e chiede, pertanto, che essa sia sconvocata.

Il senatore ROVEDA, sottolineando la rilevanza della manovra di bilancio sulla situazione economica e finanziaria del Paese, si dichiara contrario alla proposta di rinvio, che appare rispondere ad intenti strumentali e dilatori.

Dopo la dichiarazione contraria alla proposta di rinvio dei senatori CARPENEDO e FARDIN, prende la parola il senatore CURTO il quale

non insiste nella richiesta, respingendo le accuse di strumentalità della proposta avanzata.

Il senatore CAVAZZUTI propone che la seduta già convocata per le ore 21 di oggi sia sconvocata per consentire ai senatori del Gruppo di Forza Italia di partecipare alla riunione cui si è riferito il senatore Zaccagna.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.16.

Il senatore CAPONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.16/13, ribadendo la posizione nettamente contraria della sua parte politica sull'intero articolo 5.

Preannunciano invece voto contrario i senatori PALOMBI e TAMPONI, il quale ricorda di aver presentato un subemendamento di analogo contenuto, ma con una diversa previsione di copertura finanziaria.

Prende la parola quindi il relatore CHERCHI, il quale fa presente che le questioni relative alle indennità per i minorati civili potranno essere affrontate successivamente, al fine di reperire le risorse necessarie a modificare la proposta originaria del Governo.

Il senatore CURTO ribadisce la necessità di reperire le adeguate risorse finanziarie per soddisfare le esigenze dei minorati civili.

Il senatore ZACCAGNA annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.16/13.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice ROCCHI, posto ai voti, con il parere favorevole del Governo, è quindi approvato l'emendamento 3.16/13.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.16/14 e 3.16/12.

Dopo l'accantonamento del 3.16/11, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.16/10.

Su tale emendamento esprimono parere contrario sia il RELATORE che il sottosegretario GIARDA.

Il senatore GRILLO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.16/10, che, unitamente all'emendamento 3.16/8, modifica il punto centrale della manovra finanziaria disegnata nel collegato, reperendo le risorse finanziarie per provvedere alle esigenze degli invalidi civili, con un taglio dei trasferimenti netti per la spesa corrente del bilancio dello Stato, ed una contestuale modifica delle disposizioni relative al trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti delle banche.

Interviene quindi il senatore TAMPONI, il quale annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.16/10.

Il senatore CAPONI motiva il voto contrario sull'emendamento 3.16/10, con la opposizione a qualsiasi modifica che faccia ricadere sulla fiscalità generale gli oneri di copertura derivanti dalle agevolazioni fiscali concesse a favore delle banche.

Il senatore PALOMBI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.16/10.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore CRESCENZIO, il quale ricorda la condizione di solidità finanziaria di molti gruppi bancari operanti nel Nord Italia, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.16/10.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 3.16/8.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore TAMPONI raccomanda l'approvazione dell'emendamento, finalizzato a consentire l'istituzione di nuovi sedi universitarie, reperendo le necessarie risorse finanziarie.

Il senatore MORANDO esprime perplessità sulla indicazione della stessa modalità di copertura per una pluralità di emendamenti che si riferiscono a materie diverse.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 3.16/8.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.16/7.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario all'emendamento 3.16/6.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal Relatore.

Il senatore PALOMBI, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 3.16/6, ricorda che esso è finalizzato a prevedere un criterio omogeneo per consentire agli enti locali di assumere personale nel limite definito al comma 3 dell'articolo 7.

Il senatore TAMPONI aggiunge la firma e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.16/6.

Interviene quindi il senatore MANTOVANI, il quale ritiene che la determinazione di un criterio univoco e generale per determinare le modalità che consentono ai comuni di assumere personale costituisce un vincolo alla autonomia degli enti locali: preannuncia pertanto il voto contrario sull'emendamento 3.16/6.

Preannunciano il voto favorevole sull'emendamento 3.16/6 i senatori ZACCAGNA e CURTO.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 3.16/6.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 3.16/5, 3.16/4 e 3.16/3.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, è quindi respinto l'emendamento 3.16/2.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 3.16/9.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore ZACCAGNA, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento in votazione, sottolinea la opportunità di abrogare l'articolo 5 del collegato, recuperando le necessarie risorse finanziarie attraverso una modifica normativa della cassa integrazione guadagni.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori CURTO, TAMPONI e PALOMBI, preannunciano il loro voto contrario sull'emendamento 3.16/9 i senatori CAPONI e FARDIN.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 3.16/9.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 3.16/11, precedentemente accantonato, sul quale esprime parere contrario anche il sottosegretario GIARDA.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore TAMPONI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 3.16/11.

Il senatore CAPONI chiede che l'emendamento 3.16, come modificato, venga votato per parti separate.

Il PRESIDENTE fa presente che la richiesta non può essere accolta, in quanto le varie disposizioni recate dall'emendamento trovano reciproca compensazione. Precisa anche che la proposta di stralcio dell'articolo 3 deve considerarsi proceduralmente distinta dal contenuto normativo dell'emendamento e che la votazione contestuale trova la sua ragione d'essere nella esigenza di compensare le minori entrate che derivano dallo stralcio.

Il senatore CAPONI preannuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 3.16, ricordando che la sua parte politica si è sempre opposta a disposizioni che perpetuassero il regime di sostanziale favore e privilegio concesso alle banche.

Previe dichiarazioni di voto contrario dei senatori PALOMBI, TAM-PONI, ZACCAGNA, CURTO e PODESTÀ, la Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 3.16 nel testo emendato che risulta pertanto approvato contestualmente alla proposta di stralcio dell'articolo 3; risultano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti 3.1 e 3.0.1, che hanno carattere aggiuntivo.

Il relatore CHERCHI invita al ritiro dell'emendamento 3.0.1; il senatore COPERCINI, aggiunta la propria firma all'emendamento 3.0.1, dichiara di accogliere l'invito del relatore.

Il relatore CHERCHI chiede al proponente di riferire l'emendamento 3.1 all'articolo 15.

Il presidente BOROLI, con il consenso del proponente senatore CURTO, dichiara che l'emendamento 3.1 si intende accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore CHERCHI ed il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario all'emendamento 4.45.

Dopo che il senatore DIONISI ha preannunciato di voler intervenire su tale emendamento, il presidente BOROLI, considerato il concomitante inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,10.

106^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
BOROLI*

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas, per le finanze Caleffi, per la difesa Santoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato Mastrobuono, per la sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

*IN SEDE REFERENTE**(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana. Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore DIONISI dichiara voto favorevole all'emendamento 4.45, che rappresenta un utile opportunità per non intaccare il diritto alla salute dei cittadini, assicurando una più adeguata politica sanitaria: essa dovrebbe passare per l'incompatibilità tra l'attività medica nel servizio sanitario nazionale e quella nelle strutture ospedaliere private, nonché per una migliore informazione ospedaliera e per la fissazione di regole per la pratica sanitaria. Una normativa pi idonea alla trasparenza dei concorsi è poi apprestata per superare l'attuale prassi di diffuso clientelismo nell'accesso alle unità sanitarie locali. Sottolinea quindi che la novità della riforma sanitaria delineata con il decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, consiste nel pagamento per prestazione dei servizi sanitari, che secondo l'orientamento delle forze politiche che si rifanno ad una concezione di libero mercato, valorizzerebbe la possibilità di scelta da parte del cittadino. In realtà, a suo avviso, tale interpretazione pu' determinare un aumento incontrollato della spesa sanitaria, in quanto i cittadini non dispongono degli strumenti idonei per valutare le capacità professionali degli operatori sanitari e l'idoneità dell'organizzazione delle strutture.

L'emendamento propone quindi un riassetto della organizzazione sanitaria del nostro paese e per questo la razionalizzazione della rete ospedaliera, proposta dal Governo è positiva, ma dovrebbe essere rimessa all'autonomia decisionale delle Regioni, senza condizionamenti della legislazione nazionale. Dopo aver espresso la contrarietà della propria parte politica in merito alla proposta di scorporare dal servizio sanitario nazionale le prestazioni erogate dagli ospedali militari, si dichiara infine disponibile a una eventuale votazione dell'emendamento per parti separate.

Il senatore MARTELLI esprime l'avviso che il testo dell'articolo 4 proposto nell'emendamento 4.45 sia migliore rispetto a quello del Governo, tranne alcuni punti che suscitano perplessità e pertanto andrebbero riformulati. Concorda quindi con l'eventuale proposta di votare l'emendamento per parti separate. Si dichiara a favore dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, condividendone completamente le finalità ed in particolare la necessità che la Commissione unica per il farmaco sia composta in modo assolutamente trasparente e che i relativi compiti esulino da quelli di carattere finanziario. Esprime poi apprezzamento anche per i restanti commi ad eccezione del comma 22 per il quale il voto è contrario in quanto penalizza le classi meno abbienti, privandole della possibilità di rivolgersi alle strutture private in alternativa a quelle pubbliche. Anche il comma 24 andrebbe, a suo avviso, riformulato.

Il senatore DIONISI conferma la propria proposta di votare per parti separate l'emendamento, mediante distinte votazioni per ciascun comma di cui esso è composto.

Posta quindi ai voti, la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 4.45, non è accolta.

Si apre quindi un breve dibattito in merito al rispetto dei tempi per l'esame degli emendamenti, al quale partecipano i senatori MORANDO, ZACCAGNA, NAPOLI nonchè il presidente BOROLI, il quale invita i commissari a una sorta di autoregolamentazione, in modo da rispettare gli accordi intervenuti in sede di Ufficio di Presidenza circa l'andamento dei lavori.

Riprendendo quindi l'esame dell'emendamento 4.45, interviene per dichiarazioni di voto il senatore NAPOLI, il quale rileva che il rigetto della proposta di votare l'emendamento per parti separate non consente di esprimere valutazioni differenziate per ciascun comma. Egli concorda con la necessità di ripianare i debiti pregressi delle USL, questione che si trascina ormai da molto tempo ma che non sembra trovare una soluzione congrua e definitiva, poichè il calcolo del bilancio delle Regioni andrebbe effettuato soprattutto sulla base dei relativi abitanti. Condivide poi le osservazioni del senatore Martelli sui compiti e la composizione della Commissione unica per il farmaco. Preannuncia infine la presentazione di subemendamenti su alcuni commi dell'emendamento.

Il senatore ZACCAGNA dichiara a nome del Gruppo di Forza Italia il voto contrario sull'emendamento 4.45, per motivi di merito nonchè di copertura finanziaria. Pur riconoscendo infatti che il testo dell'articolo 4, proposto dal Gruppo di Rifondazione Comunista è senz'altro migliore di quello del Governo, rileva tuttavia che non viene rispettato il diritto del cittadino di poter scegliere liberamente la struttura per l'erogazione del servizio cui ha bisogno, opzione questa che è fondamentale in un regime democratico. A suo avviso infatti, l'impostazione dell'emendamento penalizza le classi meno abbienti che sono costrette a rivolgersi all'operatore pubblico il quale, in mancanza di un regime di effettiva concorrenza con il privato, non è stimolato a migliorare la qualità dei servizi. Per quanto riguarda poi la copertura finanziaria proposta nell'emendamento, il senatore Zaccagna richiama l'attenzione sulla necessità di considerare anche gli effetti indotti da una determinata manovra, superando in tal modo una prassi avallata dalla Commissione bilancio secondo la quale la valutazione degli oneri finanziari recati da un provvedimento non deve tener conto proprio dei richiamati effetti indotti. Ma tale orientamento, a suo avviso ha contribuito ad aggravare il deficit pubblico. A tale proposito cita la cosiddetta legge Tremonti (n. 489 del 1994) che, a fronte di un costo iniziale, recava tuttavia una serie di effetti indotti di carattere positivo che compensavano ampiamente la spesa. La copertura finanziaria proposta dall'emendamento in esame non ha invece indotti positivi, in quanto colpire i possessori di titoli pubblici significa lederne le legittime aspettative, con riflessi assolutamente negativi per il bilancio statale.

Il senatore TAMPONI si dichiara contrario all'emendamento ritenendo che la copertura proposta non sia assolutamente soddisfacente. Peraltro, la delicatezza della materia relativa ai titoli pubblici comporterebbe un esame approfondito nella sede opportuna, che non è quella at-

tuale. Anche a suo avviso la votazione per parti separate dell'emendamento avrebbe permesso un giudizio diversificato.

Il senatore **PODESTÀ** dichiara il proprio voto contrario all'emendamento ritenendo che pur essendovi spunti interessanti, tuttavia la votazione *in toto* della proposta non ammette alternative.

Il senatore **CAPONI**, raccomandando l'approvazione dell'emendamento, rileva come l'ampia discussione che si è testè svolta non debba essere considerata alla stregua di una tecnica dilatoria, alla quale egli si dichiara contrario, dato che la tutela della salute dei cittadini è un argomento di primaria importanza. Rivolge quindi un ringraziamento al senatore Martelli e a coloro che si sono espressi a favore dell'emendamento rilevandone gli spunti positivi, nonostante la diversità di orientamento politico. Precisa poi il merito della proposta di copertura finanziaria, diretta ad incoraggiare la nominatività dei titoli di Stato, tassando alla fonte quelli che rimangono anonimi: opzione questa discutibile ma che ha indubbi effetti finanziari positivi.

Il senatore **MONTELEONE** dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento, chiedendo ulteriori chiarimenti ai presentatori.

Il senatore **FARDIN** si dichiara contrario all'emendamento, sia per motivi di merito che di metodo.

Il senatore **ROVEDA** si dichiara contrario alla copertura finanziaria proposta nell'emendamento, ritenendo che sia un grave errore incidere fiscalmente sui capitali, in quanto con tali misure si favorisce la fuga all'estero degli stessi.

Il senatore **NAPOLI** interviene brevemente per precisare che la presentazione dei subemendamenti è volta a migliorare la formulazione dell'emendamento 4.45, nonchè per associarsi alle considerazioni sulla copertura finanziaria espresse dai senatori Tamponi e Zaccagna. Precisa che i subemendamenti sono volti a sopprimere i commi 7, 8, 10 e 11 e a modificare i commi 3 e 4.

Il relatore **CHERCHI** si dichiara contrario ai subemendamenti testè presentati, rilevando che, non essendovi diversa indicazione, si deve ritenere che la copertura finanziaria dei medesimi sia la stessa di quella proposta nell'emendamento 4.45.

Il sottosegretario **VEGAS** dichiara il parere contrario del Governo.

Alla richiesta del senatore **ZACCAGNA** di poter conoscere l'esatto importo degli oneri finanziari recati dall'emendamento, il senatore **DIONISI** precisa che la portata del medesimo non è esattamente quantificabile poichè la proposta si riferisce a nodi strutturali della sanità, ipotizzando un risparmio destinato a coprire appunto le spese.

Dopo un breve dibattito in merito alle modalità di presentazione dei subemendamenti, al quale partecipano il presidente **BOROLI**, il senatore

NAPOLI nonchè il senatore BUSNELLI, il senatore CAVAZZUTI sottopone alla Presidenza della Commissione di valutare l'opportunità di proseguire o meno l'esame degli emendamenti, in considerazione del fatto che i lavori della Commissione medesima non si stanno svolgendo secondo un ritmo ordinato e pacato e quindi si stanno rivelando improduttivi.

Il senatore CAPONI si dichiara contrario ad una eventuale sospensione dei lavori della Commissione ritenendo che il dibattito fin qui svolto sia stato proficuo per l'approfondimento di temi rilevanti. Peraltro, non è ammissibile condizionare i lavori della Commissione all'esito del dibattito sulla fiducia al Governo Dini che si sta svolgendo alla Camera e tanto meno strumentalizzare le dichiarazioni di voto a fini dilatori.

Il senatore GRILLO si dichiara contrario alla ipotesi formulata dal senatore Cavazzuti, esprimendo l'avviso che la Commissione bilancio, adempiendo ai propri compiti istituzionali, debba esaminare in modo ponderato tutte le proposte emendative al provvedimento in esame. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di concentrare il dibattito proprio sugli aspetti di carattere finanziario, essendo già state trattate presso le Commissioni di merito le questioni di carattere sostanziale, relative alla organizzazione dei vari settori della pubblica amministrazione. Anch'egli condivide l'osservazione che dal dibattito fin qui svolto sono emersi i punti di contatto o di divergenza fra le varie forze politiche, che hanno chiarito la portata delle proposte emendative.

Anche il senatore NAPOLI esprime l'avviso che il dibattito testè svolto non sia stato improduttivo.

Il senatore ROVEDA si associa alle considerazioni svolte dal senatore Cavazzuti.

Il senatore CAVAZZUTI precisa di aver sottoposto alla Presidenza solo un invito a verificare le condizioni per un utile prosieguo dei lavori. Occorre evitare, infatti, che l'esame prosegua in modo non produttivo.

Il senatore TAMPONI esprime la propria assoluta contrarietà sul giudizio espresso dal senatore Cavazzuti, sottolineando che il dibattito fin qui svolto è risultato ricco di spunti interessanti.

Il senatore NAPOLI integra i subemendamenti da lui presentati proponendo una diversa copertura finanziaria dell'emendamento 4.45, riferendo la stessa all'articolo 55 del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile tale integrazione.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sul subemendamento volto a sopprimere il comma 8 dell'emendamento 4.45.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal relatore.

Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Il senatore NAPOLI ritira tutti gli altri subemendamenti presentati.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 4.45.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 4.45.

Il relatore CHERCHI esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti che modificano l'importo dello sconto effettuato dal servizio sanitario nazionale nei confronti delle farmacie: invita quindi i presentatori a ritirarli, valutando la possibilità di ripresentare un'unica proposta emendativa da sottoporre all'Assemblea, con una adeguata copertura finanziaria.

Interviene quindi il senatore CARPENEDO il quale ritiene che tutte le proposte di modifica della percentuale di sconto nei confronti delle farmacie, possano confluire in un unico emendamento, da sottoporre successivamente all'Assemblea, che faccia riferimento al testo originario del Governo in relazione alle percentuali dei grossisti e dei farmacisti.

Il senatore PODESTÀ concorda sulla proposta avanzata dal senatore Carpenedo, ritenendo opportuno prevedere come copertura per i maggiori oneri l'aumento dell'accisa sui superalcolici e sui tabacchi. Ritira pertanto l'emendamento 4.91.

Su invito del RELATORE i senatori FARDIN, ZACCAGNA, DELFINO, MONTELEONE e MARTELLI ritirano gli emendamenti, 4.50, 4.96, 4.140, 4.163 e 4.108. Accolgono inoltre l'invito del relatore il senatore BINAGHI, che ritira l'emendamento 4.36 e il senatore NAPOLI, che aggiungere la firma e ritira l'emendamento 4.10.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 4.174.

Il sottosegretario VEGAS ritiene opportuno precisare che l'eventuale riformulazione degli emendamenti appena ritirati dovrà tener conto dell'opportunità di coprire gli eventuali maggiori oneri all'interno del settore sanitario. Preannunzia peraltro un parere negativo del Governo sull'eventuale aumento dell'aliquota dell'IIVA sulla cessione dei farmaci.

Il senatore CARELLA illustra l'emendamento 4.87 finalizzato ad incentrare sul medico di base la responsabilità per la prescrizione di farmaci, accertamenti o ricoveri, realizzando così un maggiore controllo sulla spesa sanitaria.

Il relatore CHERCHI si rimette al parere della Commissione.

Dopo la dichiarazione di voto contrario della senatrice BETTONI BRANDANI, interviene il senatore NAPOLI il quale, concordando sulla responsabilizzazione del medico di base, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.87.

Dichiarano invece il proprio voto contrario i senatori MONTELEONE, BINAGHI e CAMPUS.

Dopo un breve intervento del senatore COPERCINI, il relatore CHERCHI ribadisce il parere precedentemente espresso, mentre il sottosegretario CONDORELLI esprime parere contrario.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.87.

Il relatore CHERCHI, esprimendosi congiuntamente sugli emendamenti 4.141, 4.127 e 4.97, recanti l'azzeramento dell'aliquota IVA sui farmaci e contestuale copertura con l'aumento dell'accisa sui superalcolici e sui tabacchi, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti, e a ripresentarli in Assemblea come un'unica proposta emendativa.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore ZACCAGNA aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.141, la senatrice BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 4.127 e il senatore MONTELEONE aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.97.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che le disposizioni si riferiscono ai farmaci rimborsabili e che comunque il Governo giudica non positivamente una eventuale copertura con l'aumento dell'accisa sui superalcolici. Interviene quindi il sottosegretario CONDORELLI, il quale precisa che l'aliquota dell'IVA sui farmaci è omogenea rispetto a quella degli altri paesi dell'Unione Europea.

Interviene quindi il senatore NAPOLI il quale esprime la propria protesta ed il proprio rammarico per quanto riportato da agenzie di stampa, in ordine alla presunta adesione della sua parte politica alla copertura finanziaria dell'emendamento 4.45. Precisa, al riguardo, di aver invece proposto una copertura alternativa e di aver poi ritirato i subemendamenti presentati. Stigmatizza, infine, il comportamento di quei commissari che hanno voluto fornire notizie del tutto distorte.

Il PRESIDENTE dichiara quindi preclusi gli emendamenti 4.112, 4.92, 4.41, 4.125, 4.177, 4.128, 4.82 e 4.49.

Il senatore DELFINO illustra brevemente l'emendamento 4.170, finalizzato a consentire alle Regioni di individuare le prestazioni a carattere di urgenza e a prevedere le modalità temporali per il ricovero, ai fini del massimo contenimento della spesa ospedaliera.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori MONTELEONE, CAMPUS, CARELLA e MORANDO, in relazione alle connessioni dell'emendamento testè illustrato con la soppressione del comma 2 dell'articolo 4, interviene il relatore CHERCHI che invita il senatore Delfino a ritirare l'emendamento 4.170, che potrà più utilmente essere riproposto in Aula.

Il senatore DELFINO ritira l'emendamento 4.170.

Il relatore CHERCHI illustra l'emendamento 4.183, volto a prevedere che le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza come definiti nel piano sanitario nazionale, ragion per cui la quota capitaria è annualmente rideterminata al netto delle predette somme. L'emendamento quindi è finalizzato a premiare quelle Regioni che hanno introdotto partecipazioni alla spesa per la erogazione di particolari servizi, penalizzando invece quegli enti che intendono far ricorso esclusivamente ai trasferimenti del servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.183.

Interviene quindi il senatore ZACCAGNA il quale giudica negativamente l'emendamento testè illustrato, poichè esso si risolve in una surrettizia reintroduzione del *ticket* per il pronto soccorso ospedaliero, dopo che la Commissione ha approvato la soppressione del comma 2 dell'articolo 4.

Dopo un intervento dei senatori MARTELLI e CAMPUS, che concordano con i rilievi critici formulati dal senatore Zaccagna, prende la parola il relatore CHERCHI, il quale puntualizza che le Regioni hanno introdotto il *ticket* per una serie diversificata di servizi e prestazioni erogate, che sarebbe erroneo ridurre al solo pronto soccorso. Peraltro gli oneri derivanti dall'applicazione dell'emendamento in questione appaiono assolutamente modesti.

Il senatore BINAGHI, ricordando che l'introduzione del *ticket* sul pronto soccorso è finalizzato esclusivamente a scoraggiare un ricorso non necessario a tale tipi di prestazioni, annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.183. Dichiarano inoltre il loro voto favorevole i senatori CARPENEDO, DELFINO e il senatore ZACCAGNA.

Il senatore MARTELLI preannuncia il voto di astensione sull'emendamento 4.183, mentre il senatore CAPONI preannuncia il voto contrario, rilevando che l'emendamento, a suo avviso, abbisogna di una copertura finanziaria.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce che la copertura finanziaria è assicurata dalla rideterminazione della quota capitaria disposta nell'ultimo periodo dell'emendamento.

Il senatore CORRAO presenta quindi un subemendamento volto a prevedere che le spese sostenute per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero nelle isole minori non concorrono al finanziamento della quota capitaria di cui al piano sanitario nazionale: si tratta di introdurre un principio di solidarietà nei confronti di quelle zone del paese particolarmente svantaggiate e non servite da un'adeguata rete di comunicazione.

Il relatore CHERCHI invita il proponente a ritirare tale subemendamento, ritenendo più opportuno che esso sia ripresentato in Assemblea.

Il sottosegretario GIARDA ritiene difficilmente praticabile l'ipotesi di finanziare gli interventi previsti nel subemendamento con fondi speciali costituiti nell'ambito del fondo sanitario nazionale.

Il senatore CORRAO ritira il subemendamento preannunciando la sua trasformazione in un ordine del giorno per l'Assemblea.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 4.183, che risulta accolto.

Il senatore PODESTÀ ritira l'emendamento 4.67.

Il senatore MONTELEONE ritira l'emendamento 4.115.

Il RELATORE invita il proponente al ritiro dell'emendamento 4.89.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

Il senatore DI MAIO aderisce all'invito rivolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, auspicando che la materia possa essere riconsiderata nel corso dell'esame in Assemblea.

Il relatore CHERCHI, in relazione all'emendamento 4.124, fa presente che, pur essendo comprensibili le esigenze delle Regioni ad autonomia speciale alle quali l'emendamento si riferisce, non appare idonea la copertura finanziaria. Si riserva peraltro di riconsiderare il problema ai fini dell'esame in Assemblea, suggerendo l'opportunità di individuare una norma di chiusura che assicuri l'equilibrio finanziario delle suddette Regioni. In considerazione di ciò, invita i proponenti al ritiro dell'emendamento.

Il senatore D'ALÌ insiste per la votazione dell'emendamento, sottolineando che la norma proposta dal Governo impone un onere aggiuntivo a carico delle regioni Sicilia e Sardegna uguale, se non superiore, all'aumento dei rispettivi introiti. Sottolinea inoltre che la copertura finanziaria indicata nell'emendamento appare ineccepibile, in quanto si limita a variare i parametri di una disposizione proposta dallo stesso Governo.

Il senatore MARTELLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il RELATORE ribadisce di non condividere la modalità di copertura, pur formalmente corretta, indicata nell'emendamento, apparendo eccessivamente generico il riferimento a risparmi di spesa da attuare con successivi provvedimenti. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento.

Il sottosegretario GIARDA rammenta che negli anni passati furono approvate dal Parlamento norme analoghe a quella ora proposta dal Go-

verno e fa presente che per le altre regioni ad autonomia speciale non menzionate nella norma il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è a completo carico dei rispettivi bilanci.

Il senatore CORRAO ritiene che l'aggravio a carico della Regione siciliana ha disposto nella norma del disegno di legge in esame rappresenti una penalizzazione inaccettabile. Dichiarò inoltre di apporre la propria firma sull'emendamento 4.90, di contenuto analogo a quello ora all'esame, e di ritirarlo, sulla base delle assicurazioni fornite dal relatore.

Il senatore CAMPUS prende atto del chiarimento fornito dal rappresentante del Governo, ma ribadisce la situazione di disagio in cui versa la regione Sardegna.

Il senatore DUJANY, nel dichiarare il proprio voto contrario sull'emendamento 4.124, sottolinea che occorrerebbe privilegiare la responsabilizzazione delle Regioni nella definizione dei rapporti finanziari tra queste e lo Stato.

Il relatore CHERCHI evidenzia che il tema evocato dal senatore Dujany trova grande attenzione nel disegno di legge in esame. Sottolinea quindi la necessità che anche le Regioni ad autonomia speciale partecipino al risanamento della finanza pubblica, fermo restando che debbono essere salvaguardati gli equilibri della finanza regionale. Ribadisce infine la propria disponibilità ad individuare una norma di chiusura che assicuri quest'ultima esigenza.

Posto ai voti, l'emendamento 4.124 risulta quindi respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.88, sul quale il sottosegretario GIARDA esprime invece parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 4.88 è respinto.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 4.60 e 4.61.

Il relatore CHERCHI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.39, sul quale il parere del sottosegretario VEGAS è contrario.

Il senatore MARTELLI dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore CAPONI insiste per la votazione dell'emendamento, sottolineando che esso si propone di migliorare le prospettive professionali dei giovani medici.

Posto ai voti, l'emendamento 4.39 risulta respinto.

Sull'emendamento 4.79 il parere del RELATORE e del sottosegretario VEGAS è contrario.

I senatori BINAGHI, BONANSEA e MARTELLI dichiarano di farlo proprio.

Posto ai voti, l'emendamento 4.79 è respinto.

Risulta precluso l'emendamento 4.18.

Il relatore CHERCHI sottolinea che il proprio emendamento 4.184 si propone di conferire maggiore autonomia alle regioni nei controlli e nelle verifiche in materia di assistenza sanitaria. Si rimette quindi al parere del Governo.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime parere contrario.

Il RELATORE ritira l'emendamento 4.184, che i senatori MORANDO, CARPENEDO, COPERCINI, BINAGHI e MARTELLI dichiarano di fare proprio.

Il senatore CAMPUS, nel dichiarare il voto contrario, sottolinea l'esigenza che i controlli in questione siano svolti da soggetti qualificati.

Il senatore DELFINO dichiara il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 4.184 è accolto.

L'emendamento 4.19 risulta assorbito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2157**Art. 3.**

All'emendamento 3.16, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "alle prestazioni", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "non urgenti"».

3.16/2**BINAGHI**

Sostituire le lettere b), c), d), ed e) con la seguente:

«b) l'articolo 5 è abrogato e conseguentemente dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - 1. Le aziende che hanno usufruito per più di 500 unità lavorative del trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora conseguano utili di bilancio nello stesso anno di utilizzo di tale trattamento o nei due anni successivi, sono tenute a rimborsare il relativo importo all'INPS fino alla concorrenza del 20 per cento dell'utile lordo conseguito. Il rimborso non potrà in ogni caso essere superiore al 50 per cento dell'importo del trattamento di cui si è beneficiato.

2. L'importo del rimborso detraibile dalle imposte sul reddito deve esser versato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio che certifichi il risultato economico positivo, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli utilizzi di trattamento straordinario di integrazione salariale avvenuti a decorrere dall'anno 1995"».

3.16/9**D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA, CURTO, BINAGHI, PACE, PEDRIZZI, PODESTÀ**

Alla lettera b) dopo le parole: «del Ministero dei trasporti e della navigazione» inserire le seguenti: «di personale addetto alle nuove sedi universitarie istituite come autonome in seguito all'attuazione del piano triennale 1994-1996».

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) all'articolo 55, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 50 miliardi per il 1996, a lire 50 miliardi per il 1997 ed a lire 50 miliardi per il 1998.”».

3.16/8

TAMPONI

All'emendamento 3.16, nella lettera b), sostituire le parole: «sopprimere il comma 3» con le altre: «al comma 3, aggiungere il seguente periodo: “Le coperture possono superare il limite del 60 per cento se gli enti locali avranno un rapporto dipendenti/abitanti inferiore alla media nazionale per la loro classe e se le camere di commercio e le Regioni avranno un rapporto dipendenti/abitanti inferiore alle rispettive medie nazionali e fino al raggiungimento del valore medio”».

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) modificare in riduzione gli importi previsti all'articolo 55, comma 1».

3.16/6

PALOMBI, NAPOLI, TAMPONI

All'emendamento 3.16, sopprimere la lettera c).

3.16/13

CHERCHI

All'emendamento 3.16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

“Art. 55.- (Contributo di solidarietà) .- 1. Per il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, il limite di 150 milioni di lire è elevato a 180 milioni di lire.”».

Conseguentemente, inserire la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Le misure delle tasse previste negli articoli 14 e 15 delle tariffe di cui al comma 1 sono elevate di lire 50.000”».

3.16/5

CAPONI, BERGONZI, DIONISI, CARELLA

All'emendamento 3.16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sopprimere l'articolo 5».

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis. All'articolo 55, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1988;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 50 miliardi per il 1996, a lire 50 miliardi per il 1997 ed a lire 50 miliardi per il 1988.”».

3.16/12

TAMPONI, PODESTÀ, GRILLO

All'emendamento 3.16, alla lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I soggetti interessati possono, a domanda, rinunciare volontariamente alla indennità di accompagnamento».

3.16/14

NAPOLI, TAMPONI

All'emendamento 3.16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sopprimere l'articolo 5».

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 55, comma 1, modificare gli importi previsti».

3.16/4

PALOMBI, NAPOLI

All'emendamento 3.16, alla lettera c) sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «80 milioni» e le parole: «100 milioni» con le seguenti: «120 milioni» e sopprimere le parole da: «allo stesso articolo 5» fino a: «lire 30 milioni annui»;

aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, modificare in aumento gli importi previsti».

3.16/3

PALOMBI, NAPOLI

All'emendamento 3.16, sopprimere la lettera d);

dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 55, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 50 miliardi per il 1996, a lire 50 miliardi per il 1997 ed a lire 50 miliardi per il 1998"».

3.16/10

TAMPONI, PODESTÀ, GRILLO

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5285 miliardi per il 1996, a lire 3500 miliardi per il 1997 e a lire 3500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 150 miliardi per il 1996, a lire 150 miliardi per il 1997 ed a lire 150 miliardi per il 1998"».

3.16/7

TAMPONI

All'emendamento 3.16, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 55, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 50 miliardi per il 1996, a lire 50 miliardi per il 1997 ed a lire 50 miliardi per il 1998"».

3.16/11

TAMPONI, PODESTÀ, GRILLO

Stralciare l'articolo 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 4 sopprimere il comma 2;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «e 10» con le seguenti altre: «10 e 11»; nel comma 2, dopo le parole: «del comparto sanità», aggiungere le seguenti altre: «di quello dipendente dal Ministero di

grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione,»; *di conseguenza, sopprimere il comma 3;*

c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «50 milioni» e «70 milioni», con le seguenti: «60 milioni» e «80 milioni»; allo stesso articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente nuovo comma:

«La perequazione automatica dei trattamenti erogati dal Ministero dell'interno ai minorati civili non opera per gli anni 1996 e 1997 nei confronti dei titolari dei predetti trattamenti che risultino in possesso di redditi propri superiori a lire 30 milioni annui»;

d) all'articolo 30, comma 2, lettera d), secondo periodo del capoverso 3, le parole: «nei cinque esercizi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «nei sette esercizi successivi»; allo stesso articolo 30, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del comma 2, lettera d), si applica, per gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per detto periodo di imposta, il limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3 dell'articolo 71 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge, è commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo di imposta anteriore a quello predetto ha rilevanza anche ai fini fiscali e la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il loro valore di bilancio si considera dedotta anche per la parte riferibile agli accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi su crediti dedotti negli esercizi precedenti. Per i crediti risultanti nel bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello di prima applicazione della disposizione del comma 2, lettera d), il maggior valore realizzato o iscritto in bilancio rispetto a quello risultante nel bilancio del periodo di imposta precedente non concorre a formare il reddito fino a concorrenza dell'ammontare delle svalutazioni non dedotte negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione della predetta disposizione di cui al comma 2, lettera d)»;

e) all'articolo 39, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per le tariffe 03/2 - Registrazione persone giuridiche e modificazioni atti costitutivi e statuti, che viene soppressa a partire dal 1° gennaio 1997, e 35 - Attività relative a metalli preziosi».

3.16

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

3.9

ROGNONI, DANIELE GALDI

Sopprimere l'articolo.

3.11

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre 5.285 per il 1996, 3.500 per il 1997 e 3.500 per il 1998 con cifre integrate dell'onere aggiunto.

3.13

PALOMBI

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

3.4

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente.

«Art. 3.

(Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti)

1. A far data dal 1° luglio 1996, le spese per il funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti sono a carico degli enti e delle società di gestione degli stessi porti ed aeroporti.

2. La regolamentazione del servizio e degli oneri corrispettivi sono definiti con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1996».

3.6 SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIPALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, CUSIMANO, PEDRIZZI, TURINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare i servizi antincendi negli aeroporti e nei porti, anche determinando gli *standard* dei servizi antincendi che devono essere garantiti negli ambiti aeroportuali e nelle strutture portuali, con riferimento sia alle unità di personale impiegato, sia alla entità delle strutture e dei mezzi tecnici occorrenti.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

3.8 D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, BARBIERI, GUERZONI, CASADEI MONTI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Organizzazione e funzionamento dei servizi di vigilanza antincendi negli aeroporti e nei porti)

1. A decorrere dal 30 giugno 1996 i costi di gestione dei servizi antincendi negli aeroporti e nei porti espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno assunti a totale carico degli enti o privati concessionari ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del medesimo codice. La fissazione delle tariffe per l'impiego di personale, attrezzature e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà aggiornata con cadenza biennale. I proventi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere totalmente riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

3.15 BARRA, SELLITTI, FARDIN

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «enti o privati concessionari» fino a: «della necessaria professionalità» con le seguenti: «società concessionarie della gestione aeroportuale ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè dagli attuali gestori totali, mediante proprio personale espressamente addestrato e con facoltà di affidamento a terzi, purchè il relativo personale sia dotato della necessaria professionalità, con diritto di rivalsa di tutti i relativi costi nei confronti dei vettori utenti;».

3.7

CARPINELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «enti o privati concessionari ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione ovvero titolari della licenza di cui all'articolo 788 del medesimo codice, mediante l'impiego di proprio personale dipendente dotato della necessaria professionalità;» con le seguenti: «società concessionarie della gestione aeroportuale ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè dagli attuali gestori totali, mediante il proprio personale espressamente addestrato e con facoltà di affidamento a terzi, purchè il relativo personale sia dotato della necessaria professionalità, con diritto di rivalsa nei confronti dei vettori utenti di tutti i relativi costi».

3.2

GEI, PALOMBI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o privati concessionari».

3.5

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione che, ferme restando le disposizioni recanti norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti le elisuperfici restino escluse dall'ambito dei decreti legislativi».

3.3

ARMANI, DELL'UOMO, PODESTÀ, GANDINI, ROSSO, CAPPELLI, GUGLIERI, ELLERO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad eliminare la disparità di trattamento pensionistico del personale dei Corpi dei Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano rispetto al personale di tutti i Corpi dei Vigili del fuoco presenti sul territorio nazionale».

3.14

DEGAUDENZ, TAMPONI

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995, recante "determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti" è prorogato di sessanta giorni».

3.1

CURTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè all'articolo 1, comma 3, della presente legge, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge, dirette a ridefinire, a uniformare e razionalizzare le strutture ed i profili giuridici degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione Generale dell'aviazione civile ed al registro aeronautico italiano, anche in attuazione dei principi e delle normative dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

2. Nell'emanazione delle norme delegate, il Governo dovrà in ogni caso assicurare il controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione sulle funzioni della costituenda struttura.

3. Nell'esercizio della presente delega potranno essere introdotte le eventuali modificazioni del codice della navigazione che siano necessarie e conseguenti alla suddetta razionalizzazione del settore».

3.0.1

Bosco

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Al fine di mantenere o raggiungere il proprio benessere psicofisico, risorsa della società, ogni cittadino può accedere gratuitamente alle strutture pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale per ricevere le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e ria-

bilitazione previste dal Piano sanitario nazionale (PSN). Il Ministro della sanità ogni anno aggiorna il PSN, presentando l'aggiornamento al Parlamento entro il 30 giugno, e con esso, sulla base dei dati epidemiologici aggiornati, individua le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga ai cittadini e, sentito il Ministro del tesoro, fissa l'ammontare del Fondo sanitario nazionale (FSN) in misura congrua a garantire ai cittadini l'erogazione in forma diretta o indiretta delle prestazioni sanitarie. Entro il 31 dicembre 1996 il Governo presenta un apposito disegno di legge che preveda la fiscalizzazione del FSN. Una quota pari all'1 per cento del FSN è vincolata all'adeguamento tecnologico e strutturale delle strutture sanitarie del Mezzogiorno e alla formazione permanente di personale sanitario.

2. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati a tutto il 1995, sulla base delle certificazioni dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni dal 1992 al 1995, e predisporre un piano ventennale di rientro dal debito pregresso. Entro trenta giorni dall'adozione del piano di rientro, le regioni inviano le certificazioni dei bilanci ed il Ministro del tesoro provvede, previa verifica delle attestazioni, alle autorizzazioni di copertura dei debiti pregressi a partire dalle regioni che abbiano corrisposto agli adempimenti.

3. È abolita qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale o dalle strutture private convenzionate. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Ministro della sanità, avvalendosi della consulenza della Commissione unica del farmaco (CUF) e sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, provvede alla riclassificazione dei farmaci nelle seguenti due fasce:

a) farmaci utili e necessari la cui efficacia sia scientificamente documentata;

b) farmaci superflui o di conforto, inutili o potenzialmente dannosi.

4. I farmaci di cui alla lettera a) del comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I farmaci di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 sono a totale carico dell'utente. Tutti i farmaci sono confezionati per ciclo di cura. I medici possono prescrivere in un'unica ricetta una quantità di farmaci fino ad un massimo di tre mesi di terapia per le patologie croniche. Per la prescrizione di farmaci e di prestazioni specialistiche il medico si serve di un ricettario regionale con ricette in duplice copia autocalcanti e conserva copia della ricetta in cui trascrive la diagnosi presunta o accertata.

5. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge volto a regolamentare la politica di tutta la farmaceutica e dei prezzi dei farmaci avvalendosi della consulenza della CUF e di esperti di economia farmaceutica.

6. I medici ospedalieri e gli specialisti delle strutture pubbliche e private convenzionate sono tenuti alla completezza delle prestazioni di diagnosi clinica o strumentale e di prescrizioni di farmaci o di ulteriori

indagini specialistiche nell'apposito ricettario regionale di cui al comma 4.

7. I medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale operano sulla base di protocolli di diagnosi e cura pubblicati dal Ministero della sanità, elaborati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Istituto superiore di sanità con l'apporto di medici di famiglia, specialisti convenzionati, medici ospedalieri e universitari delle varie discipline.

8. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere organizzano controlli e verifiche sulle prescrizioni dei medici attraverso il servizio farmaceutico delle aziende stesse.

9. I medici di medicina generale gestiscono le attività sanitarie a favore degli utenti assumendo come vincolo di spesa un *budget* loro assegnato sulla base della spesa storica e corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne.

10. I medici di medicina generale che per due gestioni consecutive superano il *budget* di cui al comma 9 sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

11. Il rapporto tra l'unità sanitaria locale ed i medici iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati cessa al compimento del sessantasettesimo anno di età.

12. È fatto divieto al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di esercitare l'attività liberoprofessionale, anche di consulenza, nelle strutture sanitarie private. Conseguentemente in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario si adegueranno i livelli retributivi e l'indennità di tempo pieno. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta l'immediata e automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

13. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui all'accordo recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di pubblicazione della presente legge, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1995, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di la-

voro di 38 ore settimanali in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del citato accordo recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, i sostituti di guardia medica in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'articolo 22 del medesimo accordo recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti quali diritti acquisiti dalle norme vigenti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

14. All'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole "da almeno cinque anni" sono soppresse e dopo le parole "29 ore settimanali" è introdotta la seguente: "complessive".

15. È istituita la figura del medico ospedaliero in formazione. Il medico ospedaliero in formazione deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e deve aver superato un'apposita selezione regionale. Il medico ospedaliero in formazione usufruisce di una borsa di studio di durata quinquennale. L'importo della borsa di studio è uguale a quello della borsa di studio di cui usufruiscono i medici in formazione specialistica. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica medica del personale del Servizio sanitario nazionale possono partecipare, oltre ai medici in possesso della relativa specializzazione, anche coloro che abbiano usufruito della borsa di cui sopra e che al termine del periodo quinquennale abbiano superato un'apposita verifica.

16. Entro il 31 dicembre 1996 i direttori generali reperiscono spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale ed attivano concretamente tale attività sanitaria.

17. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del PSN per il triennio 1994-1996. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un orario settimanale adeguato: ad impedire liste di attesa superiori a tre giorni; al potenziamento delle attività di

prevenzione, di riabilitazione, di ospedalizzazione domiciliare, di *day hospital*, nonché delle sale operatorie e delle attività ambulatoriali, delle attività di espianto e di trapianto di organi nelle strutture abilitate; alla attivazione e al funzionamento dei servizi di emergenza negli ospedali individuati.

18. I direttori generali istituiscono servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che operano secondo metodologie e pratiche non convenzionali proprie di differenti culture scientifiche mediche.

19. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere provvedono a censire gli strumenti diagnostici, terapeutici e riabilitativi in dotazione alle medesime unità sanitarie locali e aziende ospedaliere ed attivano tutte le iniziative idonee ad una loro piena utilizzazione. Sono in ogni caso escluse dall'istituto dell'incentivazione le *équipes* che erogano le prestazioni con tempi di attesa superiori ai tre giorni.

20. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità si intendono non applicabili ai fondi di incentivazione definiti dagli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 384. A far data dal 1° gennaio 1996 i fondi per l'incentivazione dei medici veterinari delle unità sanitarie locali e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle somme corrisposte da enti o privati paganti le prestazioni erogate per le attività di autocontrollo definite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, nonché dalle somme corrisposte da enti o privati a favore delle aziende unità sanitarie locali per prestazioni e servizi di assistenza medico veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal PSN e a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

21. Al fine di valorizzare le risorse umane il Governo, previa la contrattazione in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario, predispone entro il 31 dicembre 1996 un disegno di legge che preveda l'innovazione delle procedure concorsuali di selezione per le assunzioni e le progressioni di carriera che riconoscano i reali valori professionali, il servizio ed il percorso formativo individuale ai quali correlare retribuzioni e livelli di autonomia e responsabilità funzionale.

22. Entro il 31 dicembre 1996 le regioni, in sede di redazione o di aggiornamento del piano sanitario regionale sulla base dei dati conferiti dai servizi epidemiologici delle aziende unità sanitarie locali e della regione, stimano il fabbisogno di prestazioni erogabili dalle strutture private in regime di convenzione e fissano la relativa quota del fondo sanitario regionale. Le strutture private convenzionate sono tenute a rispettare i livelli qualitativi e quantitativi di strutture tecnologiche e di servizi sanitari, nonché delle piante organiche di personale e sono tenute ad applicare ed a rispettare il contratto di lavoro collettivo del comparto sanitario pubblico.

23. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, fissano la dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in cinque posti letto per mille abitanti, di cui l'uno per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Le regioni perseguono il predetto obiettivo attraverso il superamento delle convenzioni con le strutture sanitarie, trasferiscono le risorse recuperate per l'istituzione dei distretti, le attività di prevenzione e la costruzione e l'avvio di servizi e strutture per la deospedalizzazione, l'ospedalizzazione domiciliare, il *day hospital*, le residenze sanitarie assistenziali e la riabilitazione. I predetti distretti devono essere costituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, nonché alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali adeguandoli alle moderne esigenze di assistenza. I costi di gestione di questi ultimi sono a carico del FSN.

25. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale per livelli di cura e affinità di disciplina al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza, avvalendosi di personale adeguatamente formato, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della sanità.

26. Gli ospedali militari sono strutture del Servizio sanitario nazionale, fruibili da tutti i cittadini.

27. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da " e dei professionisti" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) i commi 6, 7 e 9 sono abrogati.

28. Nelle aziende unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, la Giunta comunale è consiglio di amministrazione dell'azienda. Il consiglio di amministrazione dell'azienda nomina il direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. Nelle aziende unità sanitarie locali dove l'ambito territoriale non coincide con quello del comune, i sindaci stessi formano il consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore generale ai sensi del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Ai possessori dei titoli pubblici è data facoltà di optare fra due diversi regimi di tassazione dei titoli di cui all'articolo 32: il primo mediante la nominatività del titolo e l'inserimento del relativo reddito nel calcolo della base imponibile ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente un valore del titolo di 200 milioni di lire; il secondo mediante il pagamento di una ritenuta alla fonte a titolo sostitutivo di imposta pari al 25 per cento del valore del titolo».

4.45 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 1.

4.171 DELFINO, DEGAUDENZ, TAMPONI

Sopprimere il comma 1.

4.57 PODESTA, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Sopprimere il comma 1.

4.111 CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 2 per cento dell'importo al lordo della quota di partecipazione a carico dell'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte, nè dei contributi dovuti dalla farmacia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per il contributo di cui all'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, il limite di 150.000.000 è elevato a 180 milioni».

4.50

FARDIN, SELLETTI, BALDELLI, BARRA, GUB-
BINI, MODOLO, VOZZI

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 2 per cento dell'importo al lordo del ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia. Per i farmaci indicati agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, prescritti a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone prescritti a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, è dovuta una quota di partecipazione aggiuntiva di lire 1.000 per ogni confezione prescritta oltre la seconda».

4.36

BINAGHI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al due per cento dell'importo lordo delle quote a carico dell'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'uno per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

2. Per i farmaci, indicati agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, prescritti a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone prescritti a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, è dovuta una quota di partecipazione aggiuntiva di lire 1.000 per ogni confezione prescritta oltre la seconda».

4.174

DUJANY

Sostituire il comma 1 dell'articolo 4 con i seguenti:

«1. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 2 per cento dell'importo al lordo del *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

1-bis. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "di più confezioni" sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per i farmaci, di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, prescritte a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone prescritti a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, per i quali la quota di lire 6.000 è maggiorata di lire 1.000 per ogni confezione prescritta oltre la seconda».

4.140

ZACCAGNA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al due per cento dell'importo lordo della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti alla farmacia.

1-bis. Per i farmaci, indicati agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, prescritti a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone prescritti a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, è dovuta una quota di partecipazione aggiuntiva di lire 1.000 per ogni confezione prescritta oltre la seconda».

4.163

DELFINO, TAMPONI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 2 per cento dell'importo al lordo della quota di partecipazione a carico dell'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza, alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto do-

vuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

1-bis. Per i farmaci, indicati agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, prescritti a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone prescritti a favore dei soggetti affetti da epatite cronica è dovuta una quota di partecipazione aggiuntiva di lire 1.000 per ogni confezione prescritta oltre la seconda».

4.70

GEI, PALOMBI, PEPE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 2 per cento dell'importo al lordo della quota di partecipazione a carico dell'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

1-bis. Per i farmaci, indicati agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, prescritti a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone prescritti a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, è dovuta una quota di partecipazione aggiuntiva di lire 1.000 per ogni confezione prescritta oltre la seconda».

4.96

MARTELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 1 dell'articolo 4, con i seguenti:

«1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le Regioni, definisce, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e le procedure con le quali le farmacie convenzionate provvedono alla consegna dei farmaci a domicilio degli assistiti non deambulanti, collaborano con il Servizio sanitario nazionale a programmi di monitoraggio dei consumi e della spesa farmaceutica, anche tramite la foritura mensile dei relativi dati, e mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di centri unificati dei servizi di assistenza sanitaria e per iniziative di prevenzione, educazione sanitaria e farmacovigilanza relativa a farmaci senza obbligo di ricetta medica.

1-bis. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al due per cento dell'importo al lordo della quota a carico all'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una

quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle cessioni, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 10 per cento».

4.108

MONTELEONE, CURTO

Al comma 1, sostituire le parole: «7 per cento» con le altre: «7,5 per cento» e le parole: «3,5 per cento» con le altre: «3 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra: «1.146.600» è sostituita dalla seguente: «1.246.600».

4.91

PODESTÀ, GANDINI, CAPPELLI, ELLERO,
ROSSO, ARMANI, DELL'UOMO, GUGLIERI

Al comma 1, sostituire la cifra: «3,5» con la seguente: «3,00».

4.158

CASELLATI, MANIS

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di acconto, una quota pari al 2 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dell'acconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini del calcolo delle imposte, nè dei contributi dovuti dalla farmacia».

4.126

BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, LAVAGNINI,
DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TOR-
LONTANO, CARELLA, CASADEI MONTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 1996 le prescrizioni di farmaci, di accertamenti diagnostici e di ricovero ospedaliero, ad eccezione di quelle effettuate in urgenza, sono di esclusiva competenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio

sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni».

4.87

CARELLA, ROCCHI, RONCHI, FALQUI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 all'articolo 2, terzo comma, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "le cessioni di farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale".

1-ter. L'abbattimento dell'IVA dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo.

1-quater. A decorrere dalla stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA».

4.141

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, terzo comma, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "le cessioni di medicinali pronti per l'uso umano di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". Tale disposizione ha efficacia a partire dal 1° gennaio 1996.

1-ter. L'abbattimento dell'IVA derivante dalla disposizione di cui al comma 1 dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita riducendolo. A decorrere della stessa data di cui al comma 1-bis, l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA di cui al comma 1-bis».

4.127

BETTONI BRANDANI, CARELLA, LAVAGNINI,
GREGORELLI, DI ORIO, MARTELLI, MO-
DOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLON-
TANO, CASADEI MONTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono considerate cessioni di beni le cessioni di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. L'abbattimento dell'IVA dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA di cui al comma 1».

4.97

MARTELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TU-
RINI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5285 miliardi per il 1996, a lire 3500 miliardi per il 1997 e a lire 3500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 150 miliardi per il 1996, a lire 150 miliardi per il 1997 ed a lire 150 miliardi per il 1998».

4.112

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTA, ALBERTI CASELLATI,
GRILLO, ZACCAGNA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 30, comma 2, sopprimere la lettera d).

4.92

CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI,
SALVATO, GUALTIERI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 15, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. È soppressa ogni previsione di trasferimenti all'Ente nazionale delle strade di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, inerenti a programmi di nuove realizzazioni non connesse con l'ammodernamento della rete esistente».

4.41

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le previsioni di spesa per competenza e per cassa dello stato di previsione per il 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 5501, per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE sono ridotte di 150 miliardi di lire».

4.47

SERRI, GALLO, ROSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nei casi in cui tali prestazioni possano essere effettuate in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente, in quanto le stesse non rivestano, secondo quanto attestato dal medico responsabile del pronto soccorso, carattere di emergenza-urgenza o ad esse non segua il ricovero dell'assistito».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sopprimere la lettera d).

4.125

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, LAVAGNINI, GREGORELLI, CASADEI MONTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificate dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nei casi in cui non ricorrano le condizioni di urgenza o ad esse non segua il ricovero dell'assistito. Le regioni emanano le relative norme di applicazione.».

4.24

LAVAGNINI, GREGORELLI, BACCARINI

Al comma 2, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» con le seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 15 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificate dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.177

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», con le seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.128

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MOLO, LAVAGNINI, GREGORELLI, CASADEI MONTI

Al comma 2, dopo le parole: «alle prestazioni» aggiungere le seguenti: «non urgenti».

4.21

BINAGHI

Al comma 2, dopo le parole: «pronto soccorso ospedaliero» inserire le seguenti: «con esclusione di quelle riconducibili a situazioni di urgenza e di quelle non differibili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il contributo di cui all'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato da 150 a 180 milioni di lire».

4.82

CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI

Al comma 2, le parole: «nei casi in cui ad esse non segua il ricovero dell'assistito» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quelle a cui segue il ricovero, nonchè per quelle individuate dalle Regioni con apposito provvedimento amministrativo».

4.51

BRUGNETTINI, MANARA, ROVEDA, COPERCINI

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esse non segua il ricovero dell'assistito», con le seguenti: «tali prestazioni possono essere effettuate in una struttura ambulatoriale agevolmente raggiungibile dall'utente e senza pregiudizio del paziente, in quanto le stesse non rivestono, secondo quanto attestato dal medico responsabile del pronto soccorso, carattere di emergenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le previsioni di spesa per competenza e per cassa dello stato di previsione per il 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 5501, per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE sono ridotte di 150 miliardi di lire».

4.48

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero, facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente la quota capitaria è, per ciascun anno a decorrere dal 1996, rideterminata al netto delle predette somme».

4.183

IL RELATORE

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Per tutte le prestazioni di urgenza non si dà luogo a pagamento del ticket. Le regioni disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma».

4.129

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MO-
DOLO, CASADEI MONTI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le prestazioni di cui al presente comma valgono le esenzioni di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

4.49

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni individueranno le prestazioni a carattere d'urgenza nonchè provvederanno ad indicare le modalità temporali di ricovero ai fini del massimo contenimento della spesa ospedaliera

4.170

DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tutti i cittadini sono chiamati a partecipare alle spese sanitarie in caso di ricovero ospedaliero, limitatamente al primo giorno del ricovero stesso, nella misura forfettaria di lire 100.000, nonchè nella misura di lire 1.500 per visita in caso di utilizzo delle prestazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esentati dalla partecipazione di cui al presente comma i cittadini rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per esenzione dalle spese farmaceutiche e di assistenza specialistica».

4.67

PODESTA, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, EL-
LERO, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tutti i cittadini sono chiamati a partecipare alle spese sanitarie in caso di ricovero ospedaliero, limitatamente al primo giorno del ricovero stesso, nella misura forfettaria di lire 100.000, nonchè nella misura di lire 1.500 per visita in caso di utilizzo delle prestazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esentati dalla partecipazione di cui al presente comma i cittadini rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 10, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per l'esenzione dalle spese farmaceutiche e di assistenza specialistica».

4.115

MONTELEONE, CURTO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 55, aumentare gli importi come segue: «6.132 miliardi per l'anno 1996, 4.372 per l'anno 1997 e 4.394 per l'anno 1998».

4.89

DI MAIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 30 per cento e al 22,5 per cento. In ogni caso il maggiore onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando il tasso programmato di inflazione. All'eventuale rimborso spettante alle regioni si provvederà mediante riduzione, di pari importi, del concorso per l'anno successivo delle regioni medesime al finanziamento del servizio sanitario nazionale».

4.110

CUSIMANO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,
TURINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 30 per cento e al 22,5 per cento. In ogni caso il maggiore onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando il tasso programmato di inflazione. All'eventuale rimborso spettante alle regioni si provvederà mediante riduzione, di pari importo, del concorso, per l'anno successivo, delle regioni medesime al finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5285 miliardi per il 1996, a lire 3500 miliardi per il 1997 e a lire 3500 miliardi per il 1988;

b) una riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 423 miliardi per il 1996, a lire 436 miliardi per il 1997 ed a lire 447 miliardi per il 1998».

4.124

D'ALI, LA LOGGIA, FIEROTTI, GERMANÀ, MANIS,
CAMPUS

Al comma 3, sostituire le parole: «sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento», con le seguenti: «sono elevate rispettivamente al 30 per cento e al 23 per cento».

Conseguentemente all'articolo 55, aumentare gli impegni come segue: «5.709 miliardi per l'anno 1996, 3.936 per l'anno 1997 e 3.947 per il 1998».

4.90

DI MAIO

Al comma 3, sostituire le parole: «applicando un tasso annuo di incremento dell'uno per cento» con le seguenti: «applicando il tasso di inflazione programmata»

4.165

CUSUMANO, TAMPONI

Al comma 4, sostituire le parole: «cessa al compimento del settantesimo anno di età» con le seguenti: «cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I medici che non abbiano maturato quarant'anni di servizio effettivo possono chiedere di mantenere il rapporto convenzionale fino al raggiungimento di tale anzianità di servizio, e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

4.88

CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI

All'articolo 7, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In ragione di inderogabili impegni derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie, con particolare riguardo al benessere ed alla sanità animale, il Ministero della sanità è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto stabilito al comma 1, personale veterinario in misura non inferiore a trenta unità a parziale copertura di posti già previsti in organico».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 4, sostituire le parole: «cessa al compimento del settantesimo anno di età» con le seguenti: «cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I medici che non abbiano maturato quarant'anni di servizio effettivo possono chiedere di mantenere il rapporto convenzionale fino al raggiungimento di tale anzianità di servizio, e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

4.60

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere le seguenti parole: «e al personale in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente che abbia presentato richiesta di inquadramento entro il 31 dicembre 1994».

Conseguentemente, al comma 4, dell'articolo 4, sostituire le parole: «cessa al compimento del settantesimo anno di età» con le seguenti: «cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I medici che non abbiano maturato quarant'anni di servizio effettivo possono chiedere di mantenere il rapporto convenzionale fino al raggiungimento di tale anzianità di servizio, e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

4.61

RONCHI, ROCCHI, CARELLA, PIERONI, FALQUI,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Al comma 4 sostituire la parola «settantesimo» con la seguente: «sessantaseiesimo».

4.39

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I dirigenti sanitari di I e II livello possono, a domanda da presentarsi alla USL o alla azienda ospedaliera, entro il trentesimo giorno precedente il compimento del sessantacinquesimo anno di età, restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età e fino al compimento di quaranta anni di effettivo servizio, non computando gli anni contributivi derivanti da riscatti o ricongiungimento di altri servizi».

4.79

PALOMBI, PEPE, GEI, MENSORIO, FRONZUTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il rapporto tra le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i dirigenti medici di II livello cessa al compimento del settantesimo anno di età».

4.18

BINAGHI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Alla riabilitazione degli infortunati sul lavoro e, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, delle altre categorie di invalidi può provvedere con propri centri l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

4-ter. Le attività di informazione, consulenza ed assistenza previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono essere svolte anche dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

4.78

PALOMBI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla riabilitazione degli infortunati sul lavoro e, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, delle altre categorie di invalidi può provvedere con propri centri l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

4.121

CURTO, COZZOLINO, DEMASI, TURINI, MOLINARI, PEDRIZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le attività di informazione, consulenza ed assistenza previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono essere svolte anche dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

4.122

CURTO, COZZOLINO, DEMASI, TURINI, MOLINARI, PEDRIZZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli assistenti ospedalieri di ruolo ed incaricati in servizio al 30 giugno 1995 sono immessi nel ruolo di dirigente medico di primo livello. Essi mantengono l'attuale loro livello di stipendio fin tanto che non si liberi nella pianta organica dell'unità sanitaria locale o dell'ospedale-azienda un posto di ruolo di dirigente medico di primo livello o che vengano istituiti nuovi posti».

4.23

BINAGHI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo standard di cui sopra non tiene conto della dotazione di posti letto dei policlinici universitari e delle strutture di ricovero private».

4.86

CARELLA, FALQUI, RONCHI, ROCCHI

Al comma 5, dopo le parole: «sono disattivati», inserire le parole: «con l'esclusione di quelli che per particolari specificità di uno o più reparti rappresentino per il territorio e per la popolazione circostante strutture non sostituibili, non trasferibili altrove, o che non abbiano eguali nell'ambito territoriale raggiungibile dall'utenza e di quelli che rispondono alle esigenze di un bacino di utenza residente in un'area geografica estesa o che presenta difficoltà di collegamenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le previsioni di spesa per competenza e per cassa dello stato di previsione per il 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 5501, per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE sono ridotte di 150 miliardi di lire».

4.46

SERRI, GALLO, ROSSI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «utilizzo di risorse finanziarie.», inserire le seguenti: «La anzidetta organizzazione dipartimentale non comporta variazioni delle dotazioni organiche relative ai due livelli della dirigenza medica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

4.116

MONTELEONE, CURTO

Al comma 5 inserire dopo le parole: «utilizzo di risorse finanziarie» il seguente periodo: «La anzidetta organizzazione dipartimentale non comporta variazioni delle dotazioni organiche relative ai due livelli della dirigenza medica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.146

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 5 dopo il terzo periodo inserire il seguente: «La anzidetta organizzazione dipartimentale non comporta variazioni delle dotazioni organiche relative ai due livelli della dirigenza medica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni».

4.58

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Al comma 5 sopprimere le parole: «avvalendosi di personale adeguatamente formato, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della sanità».

4.184

IL RELATORE

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «avvalendosi di personale adeguatamente formato».

4.19

BINAGHI

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «avvalendosi» sostituire le parole: «di personale adeguatamente formato» con le seguenti: «di società, di istituzioni e società specializzate».

4.99 MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «personale adeguatamente formato» è soppressa la virgola.

4.178 IL GOVERNO

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «Ministero della sanità» inserire le seguenti: «, dalle Società scientifiche specifiche e dalla Società italiana verifica e qualità. Il Ministro della sanità definisce con proprio decreto entro il 31 dicembre 1995 i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e i criteri per la verifica della qualità e quantità delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. Qualora il Ministero della sanità non provveda entro il termine suindicato, le regioni possono provvedere in via sostitutiva».

4.100 MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

4.179 IL GOVERNO

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

4.143 ALBERTI CASELLATI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.130 GREGORELLI, DI ORIO, BETTONI BRANDANI, CARELLA, LAVAGNINI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CASADEI MONTI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

4.123 CARPENEDO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.85 CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

4.52

BRUGNETTINI, MANARA, ROVEDA, COPERCINI

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario, è costituito in maggioranza da medici e deve prevedere la rappresentanza di tutte le figure professionali, dirigenti di secondo e primo livello del ruolo sanitario, personale infermieristico e tecnico-sanitario sulla base di uno specifico regolamento emanato dalle singole regioni. Nelle unità sanitarie locali il consiglio deve prevedere inoltre una idonea rappresentanza dei medici di medicina generale».

4.142

CAMPUS, GALLOTTI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, organo elettivo presieduto dal direttore sanitario, è costituito da medici, in maggioranza, e da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario laureato. Nella componente medica, è garantita la presenza maggioritaria dei medici ospedalieri con equa e proporzionale ripartizione tra dirigenti di primo e secondo livello. È altresì assicurata la presenza del medico veterinario».

4.114

MONTELEONE, CURTO

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri il consiglio dei sanitari, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 30 dicembre 1992, n. 502, deve altresì comprendere una rappresentanza dei medici di medicina generale».

4.25

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo il seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, organo elettivo presieduto dal direttore sanitario, è costituito in maggioranza da medici, nonché da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario laureato. Nella componente medica, è garantita la presenza maggioritaria dei medici ospedalieri con equa e proporzionale ripartizione tra dirigenti di primo e secondo livello. È altresì assicurata la presenza del medico veterinario».

4.144

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, organo elettivo presieduto dal direttore sanitario, è costituito in maggioranza da medici, nonchè da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario laureato. Nella componente medica è garantita la presenza maggioritaria dei medici ospedalieri con equa e proporzionale ripartizione tra dirigenti di primo e secondo livello. È altresì assicurata la presenza del medico veterinario».

4.64

PODESTÀ, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO,
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: «presieduto» fino alla fine del comma con le seguenti: «la cui costituzione è demandata a disposizioni regionali è considerato organo di consultazione e di proposizione il cui parere è obbligatorio per il Direttore generale sugli argomenti tecnico-scientifici inerenti la gestione e lo sviluppo delle strutture sanitarie in oggetto».

4.17

BINAGHI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «da tutti i dirigenti di secondo livello» con le seguenti: «da una rappresentanza di dirigenti di secondo livello».

4.84

CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «da una rappresentanza dei medici di medicina generale convenzionati con il sistema sanitario nazionale».

4.83

CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI

Al comma 5, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè da un rappresentante della medicina di base».

4.101

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a predisporre un piano, da realizzarsi entro il 30 giugno 1997 per alienare gli immobili destinati ad usi sanitari che siano sottoutilizzati o non ancora completati e che, comunque, non siano indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie individuati nei piani sanitari regionali. Con il piano suddetto si procederà anche a liberare gli immobili presi in dotazione e sottoutilizzati».

4.145

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alle regioni è fatto obbligo di espletare prove di concorso riservato per tutti coloro che, applicati nei SERT (Servizi tossicodipendenze), abbiano convenzioni stipulate da almeno diciotto mesi»

4.162

COSTA, TAMPONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della sanità al fine di realizzare una più economica ed efficiente gestione delle attività scientifiche ed assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico può disporre, sentite le Regioni interessate, l'accorpamento e l'integrazione delle strutture e presidi ospedalieri e delle risorse umane e strumentali degli istituti stessi attraverso anche la gestione dei beni ed il trasferimento del personale fra gli istituti, ivi compresi quelli con personalità giuridica di diritto privato, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a cedere o acquistare i predetti beni e personale. I conseguenti rapporti attivi e passivi sono regolati da convenzioni tra gli istituti».

4.109

CUSIMANO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,
TURINI

Sopprimere il comma 6.

4.102

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 6.

4.4

COZZOLINO, DEMASI, CURTO, MULAS

Sopprimere il comma 6.

4.139

CAMPUS, GALLOTTI, ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 6.

4.62

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI,
ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso».

4.40

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 6, dopo la parola: «atto», sono inserite le seguenti: «tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie pubbliche e private».

4.26

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 6, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni del comma 6 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.147

CAMPUS, GALLOTTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.175

MARTELLI, MONTELEONE, XIUMÈ, SIGNORELLI, CURTO

Al comma 6, alla fine aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le procedure già attuate a norma dell'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.173

CUSUMANO, TAMPONI

Alla fine del comma 6, aggiungere le seguenti: «fatte salve le procedure già attuate a norma dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.172

DELFINO, TAMPONI, DE GAUDENZ

All'articolo 4, nel comma 6, dopo le parole: «31 dicembre 1996» aggiungere le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.1

GREGORELLI, LAVAGNINI

Al comma 6, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.103

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 6 aggiungere alla fine dopo la parola: «1996» le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.71

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Alla fine del comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni devono comunque provvedere al disposto dell'articolo 6, comma 6, della legge».

4.5

CURTO, COZZOLINO, DEMASI, MULAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In carenza delle tariffe stabilite secondo i criteri di cui al decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 15 maggio 1994, le tariffe degli accordi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120, vigenti in regime di proroga, sono aggiornate secondo gli indici ISTAT maturati dalla data di scadenza degli accordi di cui ai predetti decreti del Presidente della Repubblica n. 119 e n. 120 del 1988 fino al 31 dicembre 1995, applicati alle tariffe ivi previste, parzialmente riconfermate con il decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1991. Tale aggiornamento riguarda anche i tariffari adottati anche in via provvisoria dalle regioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.12

CURTO, MULAS

Sopprimere il comma 7.

4.59

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità, le regioni stabiliscono con i rappresentanti delle strutture pubbliche e con le associazioni più rappresentative delle strutture private e dei professionisti, relativamente a ciascun livello assistenziale individuato dal Piano sanitario nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, un piano preventivo pluriennale che definisca quantità presunte e tipologia delle prestazioni sanitarie, assicurando agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti le prestazioni sanitarie secondo il sistema stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 6, commi 6 e 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.182

CUSUMANO, TAMPONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni nonché dell'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, le Regioni, anche ai fini degli oneri da sostenere, concordano con le strutture pubbliche e, tramite le associazioni rappresentative, con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano preventivo che ne rispetti le relative dimensioni e capacità operative, assicurando ai cittadini il diritto alla libera scelta del luogo di cura e del medico».

4.2

GREGORELLI, LAVAGNINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità, le Regioni stabiliscono con i rappresentanti delle strutture pubbliche e con le associazioni rappresentative delle strutture private e dei professionisti, un piano preventivo annuale che definisca in modo globale quantità presunte e tipologia delle prestazioni sanitarie da erogare, anche ai fini degli oneri da sostenere, assicurando agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti secondo il sistema stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.104

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica di qualità, le regioni contrattano con le strutture pubbliche e con le associazioni rappresentative delle strutture private e dei professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia anche ai fini degli oneri da sostenere, con riguardo alle relative dimensioni e capacità operative, assicurando ai cittadini la facoltà di libera scelta del luogo di cura e del medico».

4.113

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI, ROSSO, ALBERTI CASELLATI, D'ALÌ, CURTO, MONGIELLO, TAMPONI, PODESTA, GRILLO, ZACCAGNA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni e integrazioni, le regioni, al fine di equilibrare la domanda e l'offerta dei servizi sanitari, concordano con le strutture pubbliche, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali piani preventivi per individuare quantità e qualità delle prestazioni sanitarie, ai fini della copertura degli oneri da sostenere».

4.27

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 7, dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè dell'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724»; sostituire le parole da: «e le unità sanitarie locali» fino alla fine del comma con le seguenti: «Le Regioni, anche ai fini degli oneri da sostenere, concordano con le strutture pubbliche e, tramite le associazioni rappresentative, con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano preventivo che ne rispetti le relative dimensioni e capacità operative assicurando ai cittadini il diritto alla libera scelta del luogo di cura e del medico».

4.159

MONTELEONE, CURTO

Al comma 7 dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè del comma 6 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Sostituire le parole da: «le regioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «le regioni, anche al fine degli oneri da sostenere, concordano con le strutture pubbliche e, tramite le associazioni rappresentative, con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano preventivo che ne rispetti le relative dimensioni e capacità operative assicurando ai cittadini il diritto alla libera scelta del luogo di cura e del medico».

4.72

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Al comma 7, sostituire le parole da: «sulla base» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dei dati conferiti dai servizi epidemiologici e dei dati storici fissano le quantità di prestazioni da acquisire presso le strutture private accreditate per integrare quelle erogabili dalle strutture pubbliche automaticamente accreditate. Le regioni e le aziende dei servizi sanitari contrattano con le strutture sanitarie private e con i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che stabilisca le quantità presunte e la tipologia delle prestazioni e fissano il limite degli oneri da sostenere. Le strutture sanitarie private, al fine dell'accreditamento per integrare quelle pubbliche sono tenute a rispettare i livelli qualitativi e quantitativi di strutture tecnologiche e di servizi sanitari, nonché delle piante organiche di personale e sono tenute ad applicare ed a rispettare il contratto di lavoro collettivo del comparto sanitario pubblico».

4.43

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 7, sostituire le parole: «con le strutture pubbliche e private ed i professionisti» con le seguenti: «con i rappresentanti delle strutture pubbliche e con le associazioni più rappresentative delle strutture private e dei professionisti».

4.168

DEGAUDENZ, FABRIS Pietro, TAMPONI

Al comma 7, sostituire le parole: «con le strutture pubbliche e private ed i professionisti eroganti» con le seguenti: «con i professionisti e le aziende pubbliche e private fornitori di».

4.68

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CASADEI MONTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In riferimento all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le voci che concorrono a determinare la base retributiva su cui calcolare l'equiparazione sono esclusivamente quelle pensionabili».

4.94

PALOMBI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compresa tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994».

4.9

COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e le relative tariffe».

4.176

CARPENEDO

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministero della sanità individua le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

4.53

BRUGNETTINI, MANARA, ROVEDA, COPERCINI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazioni compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private ed i relativi regolamenti».

4.149

ALBERTI CASELLATI

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni determinano il valore delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori sulla base di quello individuato dal Ministro della sanità con propri decreti, salva la puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della sanità 15 aprile 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994».

4.119

MONTELEONE, CURTO

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni determinano il valore delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori sulla base di quello individuato dal Ministro della sanità con propri decreti, salva la puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994».

4.148

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni determinano il valore delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori sulla base di quello individuato dal Ministro della sanità con propri decreti, salva la puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994».

4.63

PODESTÀ, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO,
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

Al comma 8, sostituire le parole: «il livello massimo delle» con la parola: «le».

4.169

DELFINO, DEGAUDENZ, TAMPONI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche: nella sesta riga, sostituire le parole: «le Regioni fissano il livello massimo delle tariffe» con le seguenti: «le Regioni fissano le tariffe»; sopprimere le parole da: «fatti salvi» fino a: «maggio 1994»; dopo la parola: «individua», aggiungere le seguenti: «entro il 31 marzo 1996».

4.160

MONTELEONE, CURTO

Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «il livello massimo delle» con le seguenti: «le».

4.106

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 8, dopo le parole: «fissano il livello» sopprimere la seguente: «massimo».

4.6

COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: «massimo» e sostituire la parola: «riduzione» con la parola: «aumento».

4.22

BINAGHI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «massimo delle tariffe» a: «non superiore al 20 per cento» con le parole: «delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa».

4.14

CURTO, MULAS

Al comma 8 sostituire le parole: «il livello massimo delle» con la seguente: «le»; sopprimere le parole da: «fatti salvi» fino a: «10 maggio 1994»; inserire dopo la parola: «individua» le seguenti: «entro il 31 marzo 1996».

4.73

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «il Ministro della sanità individua» inserire le parole: «entro il 31 marzo 1996».

4.105

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 8, dopo le parole: «individuate dal Ministro della sanità con propri decreti» inserire le seguenti: «di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.131

BETTONI BRANDANI, LAVAGNINI, GREGORELLI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TOLONTANO, CARELLA, CASADEI MONTI

Al comma 8, dopo le parole: «al 20 per cento,» aggiungere le seguenti: «secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima,»

4.7

COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Al comma 8, sopprimere le parole: «fatti salvi» sino alla fine del periodo.

4.150

CAMPUS, GALLOTTI

Al comma 8 sostituire le parole: «fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994» con le seguenti: «Per l'assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina fisica e riabilitativa, ivi comprese le branche a visita, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, le tariffe, le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private, nonché i relativi regolamenti. Le regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali si uniformeranno alle nuove norme».

4.166

CUSUMANO, TAMPONI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «20 per cento» sostituire le parole da «fatti salvi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le tariffe potranno essere livellate su valori inferiori solo a seguito della puntuale applicazione dei criteri elencati nell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. A seguito della applicazione degli stessi criteri le regioni adottano parametri percentuali correttivi di incremento delle tariffe per dar conto delle singole situazioni e tipologie di cui al comma 4 dello stesso articolo».

4.154

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: «ed una riduzione» a: «10 maggio 1994» con le seguenti: «da rivedere annualmente, e con un incremento o un decremento non superiore al 20 per cento».

4.107

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 8, sopprimere l'intero periodo da: «Per l'assistenza specialistica» fino alla fine del comma.

4.8

COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina fisica e riabilitativa, ivi comprese le branche a visita, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, le tariffe, le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private nonché i relativi regolamenti. Le regioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali si uniformeranno alle nuove norme».

4.167

DELFINO, TAMPONI

Al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private ed i relativi regolamenti».

4.151

CAMPUS, GALLOTTI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina fisica e riabilitativa, ivi comprese le branche a visita il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, le tariffe, le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private, nonché i relativi regolamenti».

4.16

BINAGHI

Al comma 8, sostituire all'ultimo periodo le parole da: «le prestazioni erogabili» fino alla fine del comma con le parole: «nel rispetto della unicità del nomenclatore tariffario, identico per le strutture pubbliche e per quelle private e i professionisti accreditati, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, provvedendo ad eliminare le prestazioni obsolete, ad introdurne di nuove, tecnologicamente significative e differenziando fasce di prestazioni erogabili in assistenza diretta, indiretta, o condizionata dallo stato di necessità comprovato da visita fiscale seguita da specialista pubblico».

4.13

CURTO, MULAS

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente comma:

«8-ter. Sono abrogati l'ottavo comma dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modificazioni di cui all'articolo 3 legge 26 gennaio 1982 n. 12 e all'articolo 19, punto 1 secondo capoverso legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti i termini temporali relativi alle prestazioni fornite agli utenti dalle strutture sanitarie pubbliche, non compatibili con quanto fissato all'articolo 8, comma 5, quarto capoverso del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 alla GURI n. 4 del 7 gennaio 1994».

4.11

COZZOLINO, DEMASI, MULAS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificate dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, al comma 8 dello stesso articolo 25 della legge n. 833 del 1978, nonché le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, secondo capoverso, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

4.15

CURTO, MULAS

Al comma 8, dopo le parole: «diagnostica strumentale, di laboratorio» inserire le seguenti: «e la medicina fisica e riabilitativa».

4.153

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 8, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «entro il 31 marzo 1996».

4.152

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, oltre alle suddette tariffe, nel rispetto della unicità del nomenclatore tariffario, identico per le strutture pubbliche e per quelle private e i professionisti accreditati, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, provvedendo ad eliminare le prestazioni obsolete, ad introdurne di nuove, tecnologicamente significative e differenziando fasce di prestazioni erogabili in assistenza diretta, indiretta, o condizionata dallo stato di necessità comprovato da visita fiscale eseguita da specialista pubblico».

4.10

COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Sopprimere il comma 9.

4.28

LAVAGNINI, GREGORELLI

Sopprimere il comma 9.

Al relativo onere di lire 25 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1503 del Ministero degli affari esteri.

4.55

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre: «5.285 miliardi, 3.500 miliardi, 3.500 miliardi» con le seguenti: «5.295 miliardi, 3.510 miliardi, 3.510 miliardi».

4.74

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della sanità si intendono non applicabili ai fondi di incentivazione definiti dagli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A far data dal 1° gennaio 1996 i fondi per l'incentivazione dei medici veterinari delle USL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle somme corrisposte da enti o privati paganti le prestazioni erogate per le attività di autocontrollo definite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, nonché dalle somme corrisposte da enti o privati a favore delle Aziende USL per prestazioni e servizi di assistenza medico veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal piano sanitario nazionale e a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270».

4.120

MONTELEONE, CURTO

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità, si intendono non applicabili ai fondi di incentivazione definiti dagli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A far data dal 1° gennaio 1996 i fondi per l'incentivazione dei medici veterinari delle unità sanitarie locali e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle somme corrisposte da enti o privati paganti le prestazioni erogate per le attività di autocontrollo definite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, nonché dalle somme corrisposte da enti o privati a favore delle Aziende dei servizi sanitari per prestazioni e servizi di assistenza medico-veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal piano sanitario nazionale e a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270».

4.29

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 9 sopprimere le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1994».

Al relativo onere di lire 25 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1503 del Ministero degli affari esteri.

4.56

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Al comma 9, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le seguenti: «1° gennaio 1996».

4.132

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, LAVAGNINI, GREGORELLI, CASADEI MONTI

Al comma 9, dopo le parole: «1° gennaio 1994», aggiungere le seguenti: «e fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità».

4.65

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Al comma 9 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto della sanità».

4.155

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 9, dopo le parole: «1° gennaio 1994», inserire le seguenti: «e fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto della sanità».

4.118

MONTELEONE, CURTO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale norma non si applica alle prestazioni fornite a terzi paganti in proprio».

4.133

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CASADEI MONTI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora tali fondi non siano già completamente finanziati dal pagamento delle prestazioni rese ai privati nell'anno antecedente».

4.156

ALBERTI CASELLATI

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei fondi finanziati dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate per le attività di autocontrollo e per prestazioni e servizi di assistenza medico-veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal piano sanitario nazionale e dalle somme a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento».

4.37

BEDIN, CASTELLANI

Il comma 10, è sostituito dal seguente:

«10. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le Regioni che mantengono le proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, determinano i limiti di spesa delle singole tipologie di prestazioni sanitarie e dei relativi fattori produttivi impiegati in conformità della programmazione sanitaria regionale».

4.54

BRUGNETTINI, MANARA, ROVEDA, COPERCINI

Al comma 10, dopo le parole: «tipologie di prestazioni sanitarie», inserire le seguenti: «ivi compresa l'assistenza farmaceutica».

4.185

IL GOVERNO

Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti».

4.180

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. L'erogazione delle somme previste dalla presente legge ai fini della parziale copertura dei debiti delle USL, è subordinata alla presentazione, da parte delle regioni, dei bilanci consuntivi per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, certificati da apposite dichiarazioni di responsabilità dei direttori generali e dei collegi sindacali delle USL e delle aziende ospedaliere. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati sulla base delle dichiarazioni di cui al presente comma e predispone l'ipotesi di un piano di rientro dal debito pregresso, stabilendo la quota a carico dello Stato e quella a carico delle regioni».

4.30

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 11, le parole da: «attraverso» a: «n. 724» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati».

4.31

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 11, le parole: «anche attraverso» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso propri strumenti ivi compresi».

4.181

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 12, 13, 14 e 15.

4.20

BINAGHI

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15.

4.44

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 12.

4.134

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MODOLO, CASADEI MONTI

Sopprimere il comma 13.

4.135

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MODOLO, CASADEI MONTI

Al comma 12, dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, e compatibilmente con la programmazione sanitaria regionale,».

4.32

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 12, le parole da «il coniuge» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli utenti del servizio sanitario nazionale».

4.33

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 12 sopprimere le parole: «il coniuge ed i familiari di primo grado o conviventi di detto personale» e sostituirle con le altre: «i cittadini che ne facciano richiesta».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

4.38

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 13, le parole da «senza» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni con apposite disposizioni disciplinano l'attuazione di tali norme».

4.34

LAVAGNINI, GREGORELLI

Sopprimere il comma 14.

4.136

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MODOLO, CASADEI MONTI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In tutti i presidi ospedalieri sono ammessi al corso di specializzazione i medici chirurghi che sosterranno l'esame annuale conclusivo presso le università competenti per territorio. Il Ministro della sanità di concerto con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fisserà i posti per ogni singolo ospedale e le modalità di ammissione e di verifica periodica conclusiva».

4.164

DEGAUDENZ, TAMPONI

Sopprimere il comma 15.

4.137

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MO-
DOLO, CASADEI MONTI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Le regioni, allo scopo di favorire i programmi di utilizzo del patrimonio disponibile finalizzati a fronteggiare le esigenze di gestione dei servizi, anche mediante l'affidamento in gestione ad organismi specializzati, il conferimento come garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito ovvero mediante l'alienazione nei limiti di legge, adottano i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

15-ter. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e propongono per l'approvazione dei competenti organi regionali un piano di estinzione. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di approvazione del piano di estinzione da parte della regione, i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie o altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive».

4.186

IL GOVERNO

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera h) della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purchè svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione».

4.161

MANCINO, CARPENEDO, GREGORELLI, LAVA-
GNINI, CASTELLANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È data facoltà alle Regioni di sostituire, con il consenso, ove possibile, dell'interessato e comunque del relativo nucleo familiare, la lungodegenza in assistenza domiciliare da parte del nucleo familiare medesimo. A quest'ultimo viene corrisposto un contributo dell'ammontare fino ad un terzo del costo della predetta prestazione ospedaliera. I trasferimenti alle USL interessate vengono corrispondentemente ridotti»

4.3

PEDRIZZI, MULAS, CURTO

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, a partire dal 1° gennaio 1996 stabilisce nuovi criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo sanitario nazionale, i quali, in modo ponderato, tengano conto di una quota fissa, di una quota variabile secondo la popolazione, e di una quota basata sulla quantità, la qualità e i livelli di innovazione relativi alle prestazioni erogate».

4.35

LAVAGNINI, GREGORELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'assegno aggiuntivo non pensionabile, di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovuto al personale universitario docente e l'indennità di tempo pieno assistenziale dovuta al personale tecnico laureato medico e odontoiatra, non sono utili a determinare la base retributiva universitaria complessiva da confrontare, ai fini di quanto previsto all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con le retribuzioni del personale ospedaliero di pari qualifica ed anzianità».

4.95

PALOMBI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In riferimento all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le voci che concorrono a determinare la base retributiva su cui calcolare l'equiparazione sono esclusivamente quelle pensionabili».

4.42

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Sulla base del criterio dell'integrale autofinanziamento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, stabilito dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della

presente legge, nonchè i divieti stabiliti dall'articolo 3, commi 23 e 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Nell'ambito della determinazione dei livelli di assistenza sanitaria regionale, spetta altresì alla Regione autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale o definitivo, di modelli gestionali di tipo aziendalistico purchè finalizzati ad un risparmio di risorse».

4.93

DUJANY, THALER AUSSERHOFER, FERRARI
Karl, RIZ

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al personale dei ruoli delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, già soppressi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vengono attribuite funzioni dirigenziali, fermo restando l'inquadramento giuridico ed economico nel predetto ruolo».

4.81

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Aggiungere i seguenti commi:

«15-bis. Il personale medico degli enti previdenziali che ha conseguito, in concorso per titoli ed esami, la idoneità ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di medico superiore, conseguendo l'idoneità stessa e che formalmente non ha conseguito la suddetta qualifica in seguito all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'istituzione degli enti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idoneità primariale.

15-ter. L'inquadramento di cui al comma 15-bis deve decorrere ai fini giuridici e di anzianità nella qualifica dalla data della delibera originaria di inquadramento ai sensi del succitato articolo 13 della legge n. 222 del 1984, ed ai fini economici dall'effettivo inizio di svolgimento delle mansioni di primario medico legale, fatti salvi i diritti acquisiti dei sanitari che hanno svolto o svolgono mansioni superiori ai sensi dell'articolo 2136, primo comma, del codice civile e dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29».

4.80

PEPE, MENSORIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Sono altresì abrogati:

a) l'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Riacquista efficacia l'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Riacquista efficacia l'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalle parole "a decorrere" fino a "giusta causa".

4.157

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Sono altresì abrogati:

a) l'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Riacquista efficacia l'articolo 40, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel suo testo originario;

b) l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Riacquista efficacia l'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel suo testo originario;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalle parole "A decorrere..." fino a "giusta causa".».

4.117

MONTELEONE, CURTO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Sono altresì abrogati:

a) l'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il disposto dell'originario articolo 40, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riacquista efficacia;

b) l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Riacquista efficacia il disposto originario dell'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalle parole "A decorrere..." fino a "giusta causa".».

4.66

PODESTÀ, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO,
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il diritto all'accesso programmato, in presenza di zone carenti, alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è consentito a medici in possesso dell'attestato di corso di formazione specifica di medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto, nonchè:

a) ai medici titolari o sostituti di incarico nel servizio di guardia medica al 31 dicembre 1994;

b) ai medici titolari o sostituti di incarico nella medicina dei servizi al 31 dicembre 1994;

c) ai medici sostituti nella graduatoria della medicina generale per l'anno 1994.

15-ter. Per il conferimento di sostituzione di guardia medica si utilizzano le graduatorie in vigore al 31 dicembre 1994 e le norme di cui all'articolo 16 dell'accordo collettivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. Le unità sanitarie locali procedono alla assegnazione delle zone carenti di cui all'articolo 4 del predetto accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 pubblicate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

4.75

PALOMBI, PEPE, GEI, MENSORIO, FRONZUTI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per l'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo ad alta tecnologia, intendendosi per tali apparecchiature e materiali quelli per il cui impiego sia prescritto l'intervento di medici ed operatori specializzati, le regioni provvedono alla predisposizione di capitali, sentite le organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei settori produttivi interessati».

4.76

PALOMBI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il personale medico di ruolo, appartenente alla X posizione funzionale, svolgente mansioni superiori su posto vacante, con provvedimento formale o in regime di *prorogatio*, in possesso dell'idoneità nazionale nella disciplina, è inquadrato, a domanda, nel ruolo della XI posizione funzionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1996».

4.77

PALOMBI, PEPE, GEI, MENSORIO, FRONZUTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I soggetti affetti dalle forme morbose di cui all'allegato 1 sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, eccetto la quota fissa, per le prestazioni correlate alle specifiche patologie.

2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli

inclusi nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

- a)* invalidi di guerra appartenenti alle categorie da 1 a 5;
- b)* invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- c)* invalidi per servizio appartenenti alle categorie da 1 a 5;
- d)* invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- e)* invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- f)* ciechi e sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
- g)* ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.

3. I cittadini appartenenti a una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

- a)* invalidi di guerra appartenenti alle categorie da 6 a 8;
- b)* invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore a due terzi;
- c)* infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
- d)* invalidi per servizio appartenenti alle categorie da 6 a 8;
- e)* vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

4. Sono parimenti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

- a)* le prestazioni sanitarie per tutti coloro che sono stati sottoposti a trapianti di organi e di midollo e ai relativi controlli periodici obbligatori;
- b)* le prestazioni sanitarie correlate ai trattamenti di disassuefazione dei tossicodipendenti;
- c)* le prestazioni sanitarie fruite dai tossicodipendenti residenti in comunità di recupero.

5. È esclusa l'applicazione di facilitazioni prescrittive o di esenzione dal contributo di spesa farmaceutica, nonché di multiprescrizione farmaceutica, essendone la rideterminazione rinviata ai decreti ministeriali di rideterminazione delle confezioni farmaceutiche; sino ad allora si applica la vigente normativa.

6. L'esistenza delle forme morbose deve essere accertata esclusivamente presso strutture universitarie o strutture sanitarie ospedaliere e ambulatoriali delle unità sanitarie locali con certificazione rilasciata dal personale medico dipendente.

7. Sono esclusi dagli accertamenti previsti dal comma 6 i soggetti di cui al comma 11. Nel caso di patologie psichiatriche l'accertamento può essere effettuato anche a domicilio da un medico appartenente alle strutture indicate nel comma 1.

8. Con successivo decreto, sentito il Consiglio superiore della sanità, che si avvarrà degli esperti in medicina generale, saranno determinati gli indirizzi diagnostici che si riconnettono alle suddette forme morbose, tenendo conto delle infermità plurime e delle menomazioni concorrenti

e coesistenti. Con lo stesso decreto saranno individuate le forme morbose che danno diritto alla non decurtazione di un terzo degli assegni spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario.

9. L'unità sanitaria locale, sulla base della certificazione redatta dalle strutture di cui al comma 6, corredata con l'indicazione degli indirizzi diagnostici di cui al comma 8, rilascia attestato di esenzione dalla spesa sanitaria dal quale devono risultare, in forma codificata, le patologie che danno diritto all'esenzione.

10. Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle regioni con assunzione da parte di queste ultime della relativa copertura finanziaria.

11. Le donne in corso di gravidanza sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni diagnostiche usufruite presso strutture pubbliche.

12. Sono parimenti esentate le prestazioni sanitarie prescritte nell'ambito di sperimentazioni diagnostiche praticate per malattie rare i cui protocolli risultino preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità.

13. Le prestazioni sanitarie sono parimenti esenti quando derivano da obblighi di legge e sono disposte nel prevalente interesse della collettività.

ALLEGATO 1

1. *Malattie del sistema nervoso*

Psicosi schizofreniche e distimiche;
Anoressia nervosa;
Morbo di Parkinson;
Spasticità da cerebropatia;
Sclerosi laterale amiotrofica;
Siringomielia;
Epilessia;
Demenza di Alzheimer;
Demenze multi-infartuali;
Sclerosi multipla;
Sindrome di Guillain-Barrè;
Corea di Huntington;
Malattie neurodegenerative;
Ictus cerebrale;
Insufficienza cerebrovascolare grave;
Cefalea a grappolo;
Bulimia nervosa.

2. *Stati tossici*

Avvelenamento acuto;
Stati di tossicodipendenza (in corso di trattamento di disassuefazione).

3. *Malattie dell'apparato osteoarticolare e della muscolatura*

Miopatie congenite;
Miastenia grave;
Distrofia muscolare progressiva; distrofia muscolare di Steinert;
Morbo di Paget.

4. *Malattie dell'apparato visivo*

Glaucoma;
Retinopatie pigmentose;
Malattie infiammatorie croniche: uveite e iridociclite.

5. *Malattie del sangue*

Angioedema ereditario;
Emoglobinopatie e altre anemie congenite;
Emofilia e altre coagulopatie congenite, emorragiche, trombotiche;
Emocromatosi, emosiderosi;
Trombocitopenia cronica autoimmune;
Anemie emolitiche croniche autoimmuni;
Morbo di Rendu-Osler.

6. *Malattie dell'apparato cardiovascolare*

Affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedono un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione;
Insufficienza cardiaca;
Tromboembolismo venoso e polmonare;
Cardiopatía ischemica;
Cardiopatía dilatativa;
Sindrome di Takayasu;
Ischemia acuta e cronica degli arti.

7. *Malattie infettive*

Morbo di Hansen;
TBC attivabacillifera;
Infezioni da HIV;
Meningoencefalite.

8. *Malattie dell'apparato digerente*

Fibrosi cistica;
Cirrosi epatica scompensata;
Rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn;
Epatite cronica attiva;
Mucoviscidosi;
Morbo cellaco;
Pancreatite cronica.

9. *Malattie dell'apparato respiratorio*

Insufficienza respiratoria cronica;
Sarcoidosi polmonare;

Asma bronchiale;
Bronchite cronica desquamativa eosinofila.

10. *Neoplasie maligne e stati precancerosi*

Neoplasie maligne;
Stati precancerosi.

11. *Malattie endocrine e metaboliche*

Spasmofilia;
Morbo di Addison;
Dislipidemie e ipercolesterolemie genetico-familiari;
Diabete insipido;
Diabete mellito;
Acromegalia;
Nanismo ipofisario, sindrome di Turner e altre endocrinopatie congenite;
Fenilchetonuria e altre alterazioni congenite del metabolismo;
Ipotiroidismo grave - congenito.

12. *Malattie della cute*

Pemfigo, pemfigoidi, dermatite erpetiforme;
Psoriasi eritrodermica, atropatica, volgare, diffusa;
Genodermatosi gravi;
Dermatite atopica grave,
Sarcoidosi cutanea.

13. *Malattie dell'apparato urinario*

Insufficienza renale cronica;
Nefropatie croniche.

14. *Trapianti e atti di donazione*

Donatori e riceventi di trapianti di organo e midollo;
Pazienti in attesa di trapianto per quanto riguarda gli atti preparatori e le terapie connesse al trapianto stesso.

15. *Malattie immunitarie*

Artrite reumatoide;
Dermatomiosite;
Panarterite nodosa e arteriti sistemiche autoimmuni;
Lupus eritematoso sistemico;
Connettivite sistemica progressiva;
Sclerosi sistemica progressiva;
Morfea generalizzata;
Immunodeficienze congenite;
Immunodeficienze acquisite, non provocate da retrovirus, determinanti gravi difetti delle difese immunitarie.

16. *Malattie otorinolaringoiatriche*

Otosclerosi;
Sindrome di Ménière;
Ozena nasale».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sopprimere la lettera d).

4.0.1

GUALTIERI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accertamenti sanitari delle minorazioni civili e relativo contenzioso giurisdizionale)

1. Gli accertamenti sanitari relativi a domande di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, finalizzate al conseguimento dei benefici attribuiti ai minorati civili, compresi i benefici economici, ivi incluse quelle giacenti presso le commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono effettuati, presso le stesse unità sanitarie locali, da un collegio di due medici dipendenti nell'ambito del servizio di medicina legale delle USL di cui uno, specialista in medicina legale, ne assume la presidenza. Il collegio può essere integrato con un medico di fiducia dell'istante, anche appartenente alle associazioni nazionali di categoria.

2. A tal fine le unità sanitarie locali si avvalgono, oltre che delle figure di dipendenti previste nel comma 1, delle seguenti categorie di sanitari, secondo l'ordine di preferenza indicato:

a) medici appartenenti al ruolo medico legale di altre amministrazioni od enti pubblici, previa autorizzazione degli stessi, su richiesta della USL;

b) medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, convenzionati interni ex articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il giudice, ai sensi dell'articolo 445 del codice di procedura civile, nomina consulenti tecnici prescelti tra medici specialisti in medicina legale o appartenenti al ruolo medico legale di enti pubblici.

4. All'articolo 10 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Nei giudizi concernenti gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo nonché la concessione dei benefici economici ai minorati civili innanzi alle preture e nei procedimenti esecutivi le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'articolo 43 del presente testo unico sono rappresentati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti salvo che, in relazione a singoli affari su richiesta motivata dell'amministrazione interessata, l'Avvocatura dello Stato ritenga opportuno di assumere il patrocinio.

In caso di disposta consulenza tecnica di ufficio medico il consulente tecnico di parte dovrà essere scelto tra i medici dipendenti nell'am-

bito del servizio di medicina legale della USL o tra medici appartenenti al ruolo medico legale di altre amministrazioni ed enti pubblici, o, in mancanza, tra specialisti in medicina legale convenzionati interni.

In tali provvedimenti giudiziari, tranne il caso che il patrocinio sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato, in deroga all'articolo 11, la notifica degli atti processuali e le comunicazioni delle cancellerie e delle segreterie devono essere fatte direttamente alle amministrazioni sanitarie competenti per l'accertamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede dell'ufficio medico legale relativo.

L'erronea individuazione della sede è causa di nullità, a meno che l'amministrazione si costituisca in giudizio o che la parte rinnovi la notifica nel termine assegnato dal giudice.

Le attività svolte dai funzionari ai sensi del secondo comma non danno luogo ad alcun particolare compenso e non possono costituire ragione di attribuzione di mansioni superiori».

4.0.2

MONTELEONE, MARTELLI, XIUMÈ, SIGNORELLI, MULAS, MOLINARI, MOLTISANTI, CURTO, PEDRIZZI, TURINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Debito pregresso)

«1. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati a tutto il 1995, sulla base delle certificazioni dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, sottoscritte con dichiarazione di responsabilità da parte dei direttori generali e predispone l'ipotesi di un piano di copertura dei debiti pregressi, stabilendo i criteri di assunzione delle responsabilità finanziarie a carico dello Stato e a carico delle regioni».

4.0.3

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MODOLO, CASADEI-MONTI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

147ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Stella Richter e Testa e per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2132) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Esame e rinvio)

La senatrice ANGELONI, relatrice, illustra il provvedimento in titolo volto a convertire il decreto-legge n. 396 del 1995 che scade il prossimo 22 novembre. Per quanto il Parlamento abbia a disposizione ormai poco tempo per la conversione definitiva ritiene tuttavia necessario procedere ad un esame ed una approvazione del disegno di legge di conversione almeno da parte del Senato. Ricordando che il decreto-legge n. 396 rappresenta la seconda reiterazione del decreto-legge relativo agli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e opere a carattere ambientale, sottolinea le novità introdotte negli articoli 7 e 12. Nel primo articolo si procede alla eliminazione della riduzione del tasso di interesse relativo all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Su questo tema sarebbe in ogni caso necessaria una verifica dell'attuazione della legge n. 560 del 1993. Il comma 6 dell'articolo 12 è relativo a norme in materia di edilizia scolastica. Fa inoltre presente che sul comma 6 dell'articolo 12 riguardante appunto l'edilizia scolastica e sulle norme in materia ambientale sarebbe opportuno, prima di procedere, acquisire il parere da parte delle Commissioni di merito. Si sofferma quindi sull'articolo 1 riguardante la ripartizione dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica tra regioni e Ministero le cui quote ammontano ormai ad una cifra piuttosto consistente e rispetto alla quale - data la gestione centrale - sarebbe opportuno avere dal Ministero notizie più precise circa le richieste di utilizzo pervenute dai comuni. Sulle norme relative ai fondi riguardanti l'edilizia per le fasce so-

ciali deboli esprime invece forti perplessità in quanto gestite direttamente dal Ministero dei lavori pubblici e quindi sottratte alle competenze delle Regioni. Questa norma appare peraltro contraddittoria rispetto ad un'altra inserita nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria che, nel concedere una delega legislativa al Governo, vorrebbe giustamente trasferire alle Regioni tutta la materia dell'edilizia residenziale pubblica. Ritiene pertanto che questo sia un punto sul quale la Commissione deve concentrare la propria attenzione. Si sofferma quindi successivamente sulle norme relative all'accelerazione di alcune procedure per l'utilizzo di fondi già stanziati ed in particolare sull'articolo 2 relativo ai programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, finanziati dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) a partire dal 1982 fino al 1989, e successivamente sul comma 1 dell'articolo 3 - norma sulla quale riterrebbe opportuno acquisire un aggiornamento dei dati da parte del Governo - relativo all'assegnazione al Segretariato del CER di somme impegnate per la realizzazione di programmi di sviluppo. Esprime infine forti perplessità sul programma di allocazione delle risorse di cui alla legge n. 203 del 1991, di cui si chiede la verifica, in relazione anche all'attribuzione e alla gestione di somme piuttosto consistenti agli istituti autonomi delle case popolari pugliesi il cui dissesto è noto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(248) LONDEI - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(261) FAGNI ed altri - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 13 settembre 1995. Seguito del nuovo esame congiunto e rinvio)

Riprende il nuovo esame congiunto nel testo licenziato dalla Commissione per l'Assemblea, assunto come testo base, sospeso il 28 settembre scorso.

Il sottosegretario TESTA illustra l'emendamento 1.3.

Il senatore RIANI, dopo aver rinunciato all'illustrazione dell'emendamento 1.1., dichiara di ritirarlo data la presentazione dell'emendamento del Governo.

Il senatore PEDRAZZINI, analogamente, ritira l'emendamento 1.2.

Il senatore ARMANI, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.3 presentato dal Governo.

Interviene quindi il senatore SCIVOLETTO che manifesta una sensazione di disagio per le posizioni prese dal Governo con la presentazione dei propri emendamenti che riportano la situazione del provvedimento in esame al passato; nè appare facile la ricerca di una mediazione.

Il senatore GIBERTONI chiede chiarimenti sull'emendamento 1.3 in quanto non vi è alcun riferimento alle competenze dei geometri in relazione al cemento armato.

Il sottosegretario TESTA ritiene necessario informare la Commissione sul fatto che gli emendamenti elaborati dall'Esecutivo sono il frutto di una serie di incontri con le categorie interessate all'interno dei quali si è arrivati ad un punto di chiarezza. L'unica questione sulla quale non è stata possibile una mediazione e in cui la posizione dei geometri è assai diversa da tutte le altre categorie e anche da quella del Governo è proprio la parte riguardante le competenze sul cemento armato. Sottolinea inoltre che nella pratica i geometri completano normalmente le proprie progettazioni con l'ausilio di laureati. Fa quindi presente che il Governo non ha mantenuto posizioni troppo rigide nei confronti dei geometri riconoscendo competenze piuttosto vaste anche in relazione a progetti di lottizzazione di aree che arrivano fino a 10.000 metri quadri. Informa quindi che da parte del Governo vi è la proposta della concessione di una delega al Governo stesso affinché sia possibile un riordino della materia considerando anche le lauree brevi che in questo settore stanno diventando numerose e che mancano di un albo professionale. Il Governo ritiene in ogni caso di non poter aderire alle proposte di attribuzioni di competenze ai geometri in materia di cemento armato.

Il presidente BOSCO giudica troppo limitativa per le competenze dei geometri l'impostazione del Governo e ricorda che i piani urbanistici riguardano spesso superfici ben superiori al limite dei 10.000 metri quadri. Lamenta poi il fatto, di cui è venuto a conoscenza da parte di esponenti delle categorie interessate, che il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia partecipato attivamente alla stesura degli emendamenti governativi, nell'esclusivo interessi degli ingegneri.

Il sottosegretario MARRA respinge ogni insinuazione circa forme di contrattazione condotte dal Governo a vantaggio di una parte soltanto e sottolinea che il Ministero ha invece favorito un confronto delle categorie interessate per acquisire i dati tecnici necessari. D'altra parte, per le costruzioni in muratura, la proposta del Governo si allinea a quella della Commissione. Sottolinea quindi che lo sforzo del Governo ha tenuto anche conto della giurisprudenza, che sulla materia del cemento armato è piuttosto restrittiva.

Dopo che il senatore TERRACINI ha chiesto chiarimenti sulla procedura che la Commissione intende seguire, interviene il senatore ALÒ il quale ritiene che a questo punto si debba prendere atto che non sussiste la possibilità di conciliare l'impostazione della Commissione con quella del Governo. Alla Commissione non resta pertanto che decidere di procedere o meno nell'esame degli emendamenti.

Il senatore CARPINELLI, pur condividendo quanto testè affermato dal senatore Alò, ritiene che occorra però esperire ancora un tentativo, di fronte alla chiarezza con la quale il Governo ha espresso oggi la sua posizione, per verificare se sussistono margini di ulteriore riflessione, soprattutto per quanto attiene al cemento armato. Esprime comunque

perplessità sugli emendamenti governativi, nella parte in cui essi rischiano di ridurre improvvisamente la sfera di competenza che i geometri hanno di fatto acquisito in questi decenni.

Dopo una richiesta di rinvio della trattazione avanzata dal senatore **DI MAIO**, volta a consentire una riapertura dei termini di presentazione degli emendamenti (respinta dal presidente **Bosco**), interviene il senatore **RIANI**, il quale ritiene che l'intervento sul tessuto urbano richieda oggi una competenza specifica molto elevata, visti i costi enormi che scelte urbanistiche sbagliate possono comportare per la comunità. Egli ha sempre considerato l'architettura in linea con quanto sosteneva **Manford**, secondo cui le città non sono altro che le strutture formali della storia. Non si può quindi negare la tendenza, in atto in tutti i paesi più avanzati, di innalzare il livello di preparazione dei tecnici in materia di costruzioni urbanistiche. D'altra parte, anche l'orientamento comunitario (direttiva CEE 85/384) indica nell'innalzamento del livello di preparazione scolastica verso parametri universitari l'obiettivo ideale per il personale tecnico del futuro.

Dopo che il senatore **GIBERTONI** ha richiamato la Commissione al fondamentale obiettivo di dare certezza normativa ai geometri, il senatore **PEDRAZZINI** esprime il convincimento che il provvedimento possa essere varato, sulla base di una linea (indicata nei suoi emendamenti) che ricomprende d'altra parte la quasi totalità delle attività svolte di fatto dai geometri.

Il relatore **ARMANI** deve constatare che in questi mesi non si è riusciti ad avviare un confronto costruttivo tra le categorie interessate e si è invece registrato uno scontro frontale tra di esse. Ora, il testo della Commissione si limita in fondo a definire il concetto di modesta costruzione, indicato dal legislatore del 1929, allo scopo di risolvere le vertenze in atto. La linea del Governo, invece, non appare chiara: soprattutto, l'impostazione data dall'Esecutivo dovrebbe a questo punto, per essere coerente con se stessa, spingersi sino al punto di definire anche chiaramente le mansioni di coloro che abbiano ottenuto la laurea breve.

Conclude, auspicando l'approvazione del testo della Commissione senza modifiche.

Il sottosegretario **TESTA** precisa che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo consultivo istituzionalmente competente nel settore e pertanto era doveroso acquisire il suo contributo. La partecipazione ai lavori ministeriali da parte del presidente di tale organo, inoltre, si è svolta nel totale rispetto delle posizioni di tutte le parti, nè il Governo intende sposare interessi solo di una categoria. Per quanto concerne la questione della definizione delle mansioni che scaturiscono dalla laurea breve, proprio lo strumento della delega legislativa è idoneo a rispondere a tale esigenza, fermo restando il parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti sui conseguenti decreti legislativi.

Il senatore **SCIVOLETTO** dà atto al Governo di aver condotto un lavoro serio e approfondito, anche se non condivisibile nel merito. Ritiene

che si potrebbe anche ipotizzare a questo punto la costituzione di un comitato ristretto a condizione che i suoi componenti abbiano idee ben chiare circa gli obiettivi da raggiungere. Tra questi, il principale è quello di non scendere al di sotto delle attribuzioni che i geometri si sono guadagnati di fatto in questi decenni. Prima di questo, peraltro, sarebbe importante definire l'articolo 1 del provvedimento, votando l'emendamento del Governo ad esso riferito, perchè avere certezza su tale norma può consentire poi di lavorare con idee più chiare sul resto dell'articolato.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.3 del Governo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

148ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE PAOLI

Interviene il sottosegretario per i trasporti e la navigazione Chimenti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di riordino del gruppo Finmare

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 B00, C08ª, 0005ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ROGNONI sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato lo schema di riordino del gruppo Finmare, valuta, in primo luogo, come dato positivo il fatto che, dopo tre anni dalle decisioni sulle privatizzazioni del Governo Amato, sia stato licenziato un piano che ha consentito un dibattito parlamentare su un settore importante per l'economia del paese e troppo spesso sottovalutato;

valuta positivamente l'idea che la privatizzazione del cabotaggio, oggi facente capo alla società Finmare, passi per una fase di riorganiz-

zazione in cui tutto il settore sia raggruppato in una unica nuova società, società che veda le Ferrovie dello Stato S.p.A. particolarmente impegnate;

in particolare, sia nel caso del cabotaggio, per cui si augura un rapido avvio del piano, sia nel caso delle linee internazionali, sia ancora nel caso della massa - settore in cui, dopo la privatizzazione della Sidermar, prosegue la sua attività la sola società Almare - sente il dovere di arricchire il proprio parere con osservazioni e raccomandazioni, con l'auspicio che diventino un impegno concreto per il Ministro dei trasporti e della navigazione e per il Governo. E questo affinché siano chiarite al più presto quelle che a giudizio della Commissione sono apparse nel «Piano» lacune gravi, soluzioni ambigue e confuse, dettate apparentemente più dal desiderio di una rapida dismissione per realizzare risorse e ridurre l'indebitamento IRI e l'intervento dello Stato che dalla volontà di considerare l'importanza strategica di questo comparto non solo per l'economia marittimo-portuale ma per l'economia tout-court.

Premesso dunque che:

l'assenza di un rinnovato e aggiornato Piano generale dei Trasporti è un pesante *handicap* per la politica economica del paese, *handicap* che si traduce nella mancanza di una visione di insieme dei problemi legati alle reti di trasporto e che quindi rappresenta una forte limitazione anche per un piano dei trasporti via mare;

l'importanza dei traffici marittimi è indiscutibile e altissima, basti pensare che oltre 200 milioni di tonnellate all'anno arrivano in Italia via mare, oltre tre volte il quantitativo di merci che varca le nostre frontiere per via terrestre e che per via mare passa oltre il 55 per cento delle nostre esportazioni e circa il 70 per cento delle nostre importazioni;

una visione moderna del problema trasporti parte dall'integrazione dei traffici via strada, via rotaia e via mare e considera l'intermodalità un punto di forza;

il traffico marittimo e la portualità sono chiamati a svolgere un ruolo strategico anche per quanto riguarda gli scambi interni, rappresentando in particolare il cabotaggio un utile fattore di riequilibrio in una prospettiva di integrazione col trasporto stradale, ferroviario e idroviario;

è necessario - anche in omaggio a una serie di ripetute indicazioni dell'Unione Europea - riequilibrare i traffici via strada e su gomma, ecologicamente devastanti, con traffici via ferrovia e via mare, anche al fine di contribuire ad un più razionale assetto dei trasporti all'interno del nostro paese;

e considerato inoltre che:

con la pace in Medio Oriente, con Suez sfruttato anche dalle navi giramondo, i porti e i traffici nel Mediterraneo potrebbero tornare ad essere di grande interesse non solo per i paesi che si affacciano sul *mare nostrum* ma anche per il resto dell'Europa;

per prevenire la bomba demografica del Nord Africa, l'Unione Europea dovrà prendere nuovi impegni per lo sviluppo di quei paesi, dunque con un prevedibile aumento dei traffici da e per quei paesi in via di sviluppo che si affacciano sul Mediterraneo; - con il 1999 la riserva di cabotaggio finisce - tranne che per la Grecia - con possibilità di forte concorrenza fra società europee;

già oggi nel mare Adriatico alla concorrenza dei greci si è aggiunta quella della marineria turca, avendo i turchi - per la crisi dei Balcani - scelto di privilegiare la via del mare a quella di terra;

è un dovere dello Stato garantire la continuità del territorio nazionale alle nostre isole e ai loro abitanti;

con la riorganizzazione e il risanamento delle società che fanno capo alla Finmare rischia di aprirsi un problema occupazionale che va a incidere su realtà economico-sociali già pesantemente colpite dai problemi del lavoro;

tutto quanto premesso e considerato, l'8^a Commissione esprime, sulla parte del piano relativa al cabotaggio, parere favorevole a condizione che siano accolti i seguenti punti:

1) si ritiene che la società Ferrovie dello Stato S.p.A. sia la più idonea ad assumersi l'onere del riordino del settore sia per ragioni finanziarie sia per le sinergie di traffico che per lo sviluppo dell'intermodalità. Peraltro le ferrovie sono l'unica società intermodale nazionale e con quote di traffico merci superiori all'attuale ricettività della stessa rotaia. Si giudica tuttavia da privilegiare una soluzione che veda la creazione di una nuova società in cui le Ferrovie dello Stato S.p.A. siano l'azionista di maggioranza. Si potrebbe valutare l'ipotesi di coinvolgere con una quota azionaria minima le regioni marinare allo scopo di farle partecipare attivamente agli indirizzi di politica dei trasporti. La ragione di una nuova società trova conforto nell'analisi del mercato di questo settore all'interno del quale il comparto di navigazione delle Ferrovie rappresenta soltanto 1/8 rispetto a quello della società Tirrenia. Sarà da verificare in un secondo momento se esistono concrete condizioni per cedere a privati la società ovvero se si possa procedere alla privatizzazione creando le condizioni per quotare la società in borsa mantenendo comunque una presenza pubblica. La direzione della nuova società dovrà essere affidata ad un *management* di provata esperienza e professionalità nel settore. L'istituzione di una nuova società, peraltro, appare la più indicata in assenza di un piano industriale e di un dettagliato piano di sviluppo che dovrà comunque essere sottoposto alle regioni marittime al fine di concordare strategie, servizi da assicurare, investimenti e rinnovamento del naviglio. La divisione navigazione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., inoltre, non dovrebbe confluire nella nuova società, considerato il livello dei costi che tale divisione comporta attualmente. All'interno della nuova società per la gestione del cabotaggio sarebbe auspicabile la costituzione di una «polo tutto merci», la cui collocazione ideale appare Genova, per lo sviluppo del trasporto via mare nord-sud, la quale dovrebbe attrezzarsi per il feederaggio, tenuto conto delle prospettive del porto di Voltri e di quello di Gioia Tauro. Il piano industriale che dovrà essere elaborato dovrà in ogni caso tenere conto degli investimenti necessari all'ammodernamento della flotta e alla velocizzazione dei traffici;

2) per quanto riguarda poi le società regionali la Commissione ritiene in primo luogo di dover escludere un loro passaggio alle quattro regioni marinare, in questo facendosi interprete di una volontà chiaramente manifestata dalle regioni stesse. Un unico azionista di riferimento per le quattro società regionali (Siremar, Saremar, Toremar e Caremar) consente infatti: la predisposizione di programmi di attività e di investi-

menti tra loro coerenti e omogenei sotto il profilo degli obiettivi da perseguire; la realizzazione di politiche tariffarie tra loro omogenee e ispirate da medesimi criteri; l'interscambio dei mezzi navali costituenti le singole flotte, nonché, in una visione di prospettiva, l'integrazione delle maestranze delle società regionali; le sinergie ed economie di scala che prevedono l'utilizzo comune delle «reti» di prenotazioni, la realizzazione di uniche politiche di approvvigionamento, la unificazione della tipologia delle navi con evidenti vantaggi sul piano dei costi di costruzione, delle manutenzioni, dei ricambi ecc.; la determinazione di sovvenzioni calcolate con criteri uniformi e non differenziati. Tutti questi aspetti rappresentano infatti una garanzia di uniformità di servizi e di sicura economicità;

3) appare necessario salvaguardare un ruolo del cabotaggio nazionale nell'Adriatico a fronte della concorrenza già esistente da parte dell'armatoria greca e turca. La Commissione ritiene inoltre opportuno che, nell'attuazione del piano di riordino, si approfondisca la materia, in una visione globale, non limitata soltanto agli interventi economici e sociali richiamati dal piano (al punto 3.2.3) ma allargata a quelli di politica estera in modo da consentire una valutazione complessiva dei provvedimenti da assumere una volta approvato il piano.

Per quanto riguarda infine il cabotaggio merci la Commissione riterrebbe opportuno procedere immediatamente alla predisposizione di alcune misure che favoriscano il trasporto per nave rispetto a quello su gomma. A titolo di esempio si potrebbe procedere all'esonero del pagamento dell'IVA (come avviene per gli esportatori abituali), prendendo a riferimento la polizza di carico, per coloro che utilizzano i traghetti a prescindere se pubblici o privati. Consentire di detrarre dalla dichiarazione dei redditi (da lavoro autonomo o società) di un 5 o un 10 per cento del costo del traghetto, risultante sempre dalla polizza di carico e/ o dalle biglietterie/gate delle società di navigazione.

Per la parte relativa alla società *Almare* (massa) e alle società di linea internazionale la Commissione invita il Governo a ritirare lo schema di piano.

Per la società *Almare*, allo scopo di evitare lo smembramento e la scomparsa di una società il cui marchio è affermato nel mondo armatoriale, si suggerisce la valutazione di due ipotesi: o la creazione di un polo per trasporto di prodotti energetici comprendente oltre alla società *Almare* anche le società *Saipem* e *Snam*, considerato che lo Stato è proprietario di queste ultime attraverso l'*ENI*, oppure considerare la possibilità di un'operazione di *management buy-out*.

Per quanto riguarda invece le società di linea, pur essendo la Commissione favorevole al processo di privatizzazione delle società *Italia di Navigazione* e *Lloyd Triestino*, lo schema di piano appare contraddittorio in quanto se da un lato ritiene auspicabile la fusione delle due società, unitamente alle società di supporto logistico (*Interlogistica* ed *Italmar*), dall'altro definisce la vendita in blocco difficoltosa e concede sei mesi alla *Finmare* per procedere a vendite separate. Questa parte del piano non dà alla Commissione elementi sufficienti alla formulazione di un parere. Poiché l'Italia dipende per circa l'80 per cento del trasporto delle merci via mare da armamento straniero, con il risultato che la bi-

lancia dei noli è deficitaria per 4000 miliardi di lire, sostenere che il controllo pubblico va superato perchè le due società Italia di Navigazione e Lloyd Triestino detengono solo il 3,5 per cento del trasporto merci con il *container* appare risibile. Il problema semmai è quello di una politica attiva, di regia, a favore dell'armamento pubblico italiano, per recuperare quote di mercato nel trasporto delle merci riducendo la dipendenza dall'armamento straniero. Per venire incontro ai problemi di bilancio delle due società, dato che con il 1996 avranno termine gli obblighi di mantenimento di alcune linee, qualora Governo e Parlamento non riconfermassero vincoli di linee e quindi doverosi contributi se le stesse comportassero un *deficit*, si potrebbe eventualmente consolidare il debito e mettere in grado le due società di operare sul mercato libere da vincoli e dunque di operare in termini privatistici.

Se il Governo recepirà il parere della Commissione e procederà alla riorganizzazione della flotta pubblica, la Finmare - in quanto società finanziaria - non avrà più ragione di esistere; si pone quindi il problema occupazionale per gli attuali dipendenti e dirigenti. A tal fine Governo, IRI e Ferrovie dello Stato S.p.A., tenendo conto dell'eventuale «Polo per il cabotaggio tutto merci», dovranno impegnarsi a garantire l'occupazione del sopraccitato personale nell'ambito del territorio genovese dove sono attualmente impiegati».

Conclusa l'esposizione del relatore si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore TERRACINI che fa presente come le argomentazioni contenute nella proposta di parere illustrata dal relatore dovrebbero far propendere più per l'espressione di un giudizio negativo sul piano di riordino della società Finmare piuttosto che di un parere favorevole. Esprime quindi il proprio dissenso sulla parte della proposta relativa alla società Almare il cui salvataggio appare quanto mai improbabile. Nello schema manca poi ogni riferimento alla società Viamare che, come già sottolineato nel suo intervento, fornisce un servizio in costante perdita. Si dichiara quindi contrario, per la parte del cabotaggio, al passaggio alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. soprattutto per la mancanza di un piano industriale mentre su questo punto lo schema proposto dal relatore è favorevole. Appare infatti assai difficile che la società Ferrovie dello Stato S.p.A. possa sostituirsi efficacemente, per esempio, alla Tirrenia, società questa che ha finora operato assai bene. Rileva poi che il problema inerente i costi del personale ovvero la differenza di retribuzione di quello delle Ferrovie dello Stato S.p.A. rispetto a quello della Finmare non tarderà a farsi sentire. Esprime infine forti perplessità sulle osservazioni relative alle società della linea internazionale. Ribadisce pertanto la necessità dell'espressione di un parere contrario affinché il Governo sia costretto a riformulare per intero il piano di riordino della società Finmare.

Il senatore CAPPELLI ritiene necessaria la ricerca di una linea di mediazione tra lo schema proposto dal relatore e le posizioni espresse dal senatore Terracini. Esprime quindi in primo luogo il proprio apprezzamento per l'ampiezza e l'approfondimento operato dal relatore nella stesura della proposta di parere, particolarmente in relazione al settore del cabotaggio, ritenendo a tal proposito assai positiva la proposta avan-

zata in merito alla partecipazione da parte delle regioni, mentre non appare del tutto sufficiente a dare rassicurazioni al Parlamento l'osservazione relativa alla necessità di un *management* di provata professionalità in questo settore. Dichiarò invece di concordare con quanto affermato dal senatore Terracini relativamente alle osservazioni sulla privatizzazione delle società della linea internazionale. Ritiene infatti che non sia possibile non prendere nessuna posizione ed appiattirsi su quella che sembra essere la linea del sindacato su questo punto. Le due società Lloyd Triestino e Italia di Navigazione, infatti, si trovano in una favorevole situazione di bilancio in questo momento solo ed esclusivamente per l'apporto di società private. Non è quindi comprensibile perchè non si debba pensare concretamente alla privatizzazione delle due società e si pensi invece ad una strada che appare difficilmente percorribile come quella del consolidamento del debito. È inoltre da rilevare che vi sono acquirenti disponibili a rilevare le due società che, senza l'ingresso dei privati, tornerebbero con quasi certezza a produrre i disavanzi di bilancio del passato. Dichiarò pertanto che se fossero accolte queste ultime osservazioni potrebbe esprimere un voto favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore PEDRAZZINI interviene per esprimere forti perplessità circa il fatto che le Ferrovie dello Stato non abbiano presentato, in relazione al rilevamento del settore del cabotaggio della Finmare, un adeguato piano industriale di sviluppo, punto questo sul quale la Commissione dovrebbe riflettere con maggiore attenzione.

Il senatore CARPINELLI, ricordando anzitutto che la Commissione è impegnata nell'espressione di un parere su un piano che poi dovrà essere attuato dal Governo, ritiene necessario soffermare l'attenzione sulla questione principale riguardante questo provvedimento ovvero il problema della smobilitazione della società finanziaria Finmare, problema nei confronti del quale tutti i soggetti interessati dall'operazione, a partire dall'IRI fino ai sindacati, sembrano favorevolmente orientati. Le Ferrovie dello Stato S.p.A. sembrano inoltre essere, in questo momento, il soggetto capace di garantire una graduale transizione alla privatizzazione del settore del cabotaggio. La Commissione deve pertanto porsi con realismo di fronte all'esame di questo problema. Diversa invece la situazione riguardante la società della linea internazionale che nel piano presentato dal Governo non è sufficientemente delineata affinché il Parlamento possa compiutamente esprimersi. Questo è il motivo per il quale il relatore propone che questa parte del piano di riordino sia ritirata e ripresentata al Parlamento con maggiori elementi di conoscenza. Il suo Gruppo esprimerà pertanto un voto favorevole sullo schema di parere avanzato dal relatore.

Prende quindi la parola il senatore BACCARINI che sottolinea in primo luogo come l'operazione di dismissione della flotta pubblica e di smobilitazione della Finmare non sarà sufficiente a risolvere i gravissimi problemi finanziari in cui versa l'IRI, società della quale fornisce i dati relativi al capitale, al fatturato e all'indebitamento e che sono tali da mostrare l'inutilità, sul piano del risanamento, dell'operazione Finmare. Ritiene invece, viceversa, che un'opera di seria privatizzazione sia

stata fin qui condotta nei confronti dell'ENI. La società Finmare quindi rappresenta soltanto il capro espiatorio di una falsa politica di privatizzazione dell'IRI condotta da una assai poco seria dirigenza di quella società. Passando quindi allo schema di parere proposto dal relatore ritiene che esso sia in gran parte condivisibile anche se esprime una fortissima preoccupazione per il passaggio del cabotaggio alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. la cui dirigenza non fornisce le necessarie garanzie a una buona riuscita dell'operazione stessa per le incapacità manifestate più volte e in occasioni diverse. Ritiene pertanto necessario inserire al punto 1 delle condizioni dello schema di parere l'osservazione che la società Tirrenia continuerà autonomamente il servizio svolto finora, per evitare che le difficoltà e le inefficienze delle Ferrovie dello Stato S.p.A. la travolgano. Quanto poi alle compagnie regionali, ritiene necessario chiarire, al punto 2, che esse debbono essere incardinate nella società Tirrenia. Se saranno accettate le osservazioni appena espresse annuncia che voterà favorevolmente sullo schema di parere proposto dal senatore Rognoni.

Il senatore DE PAOLI, dichiarando di non condividere lo schema di parere proposto dal relatore esprime forti preoccupazioni sul passaggio del cabotaggio alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. perchè ciò significa rinunciare ancora una volta ad una privatizzazione reale di settori pubblici dell'economia. Annuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore GIBERTONI esprime la propria meraviglia per il fatto che nessuno abbia toccato il problema del passaggio del settore del cabotaggio alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. soprattutto in relazione alla discutibile situazione in cui si trova la dirigenza della società stessa relativamente alle infiltrazioni mafiose nella costruzione della linea Roma-Napoli.

Ha la parola poi il senatore FALQUI che, richiamandosi all'intervento svolto nella discussione generale, dichiara di condividere molte delle osservazioni negative contenute nello schema di parere che appaiono però contraddittorie con l'espressione di un giudizio favorevole proposto dal relatore relativamente al piano di riordino della società Finmare. Ribadisce quindi di ritenere abbastanza discutibile l'idea che le Ferrovie dello Stato S.p.A. sia la società più idonea a rilevare il settore del cabotaggio della Finmare data la situazione effettiva in cui le Ferrovie dello Stato si trovano. E anche l'idea della costituzione di una nuova società suscita forti perplessità perchè lascia intravedere con chiarezza la totale assenza di una proposta concreta da parte delle Ferrovie dello Stato di un piano industriale sul quale il Parlamento dovrebbe poter esprimere i propri indirizzi di tipo politico. Anche sulle osservazioni relative alla società Almare dichiara di avere forti perplessità e il giudizio non è diverso per le società della linea internazionale in quanto le osservazioni contenute nello schema di parere dovrebbero far propendere più per un parere contrario che per una proposta di ritiro. In conclusione ritiene che la proposta di parere, più che fornire orientamenti su un piano ben strutturato, metta piuttosto in evidenza le lacune del piano stesso.

Il senatore DEMASI ritiene che il piano Finmare, così come presentato dal Governo, non possa che meritare un parere contrario. Tale posizione potrebbe cambiare se il Governo fosse in grado di dare garanzie di accettazione delle condizioni indicate dal relatore nel suo schema di parere, ma è assai dubbio che sussista tale possibilità. Pertanto, il suo Gruppo si riserva di valutare eventuali ulteriori chiarimenti in particolare sulla sorte del settore del cabotaggio, in mancanza dei quali la sua posizione resterebbe fermamente contraria.

Il relatore ROGNONI, riassumendo i termini del dibattito, fa presente che non appare nè logico nè responsabile limitarsi ad esprimere un parere contrario rimandando ogni responsabilità al Governo e oltretutto creando inevitabili disagi a migliaia di lavoratori. Occorre invece prendere atto che negli ultimi mesi è stato compiuto un notevole passo avanti fino all'elaborazione di un piano che in qualche modo movimentata la situazione. Per quanto concerne il settore del cabotaggio, del resto, si deve tener conto che le Ferrovie dello Stato sono l'unico soggetto in grado di acquistare la flotta, trattandosi di assumere un onere derivante dalle perdite di gestione di ben 1.300 miliardi. Fa appello pertanto alla Commissione affinché non sottovaluti questa realtà. Ritiene poi che le indicazioni del senatore Baccharini siano già state sostanzialmente accolte nel suo schema di parere, mentre si riserva di recepire in parte i suggerimenti del senatore Cappelli sulle linee, fermo restando che non vi sono elementi per una pronuncia definitiva da parte della Commissione. Per quanto concerne Viamare, non ritiene di dover modificare il suo schema di parere, anche perchè dare indicazioni sulle linee rischierebbe di favorire determinati armatori. Anche sulla parte relativa alla società Almare, ribadisce che la sua ipotesi di parere è aperta a varie ipotesi, inclusa quella del *management buy-out*.

Si riserva comunque di riformulare in parte il documento per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 9 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 248-261

testo già licenziato per l'Assemblea nella precedente fase procedurale

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (Finalità della legge) - 1. L'ambito di attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nel settore delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, in materia urbanistica, è disciplinato dalla presente legge».

1.3**IL GOVERNO**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, è disciplinata dalla legge.»

1.1**TERRACINI, RIANI**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, è disciplinata dalla presente legge».

1.2**PEDRAZZINI**

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

227ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

FERRARI Karl

indi del Presidente

CARPI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Antonio LONGO presidente dell'ANIA, accompagnato dal signor Sandro IACOBINI e dal dottor Michele MINIELLO.

La seduta inizia alle ore 10,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione di rappresentanti dell'ANIA

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente FERRARI Karl, ha la parola il presidente dell'ANIA, dottor Antonio LONGO. Egli ricorda le vicende che hanno dato luogo alla creazione della Nuova Tirrena, dopo che lo stato di insolvenza determinato dalla Tirrena era stato superato grazie alla liquidità del fondo per le vittime della strada e al trasferimento di risorse dall'INA alla Consap: tale operazione, in particolare, fu resa possibile grazie alla privatizzazione dell'INA e alla connessa separazione delle attività di carattere pubblicitario - le cessioni legali - che, come noto, furono attribuite alla Consap.

Circa le preoccupazioni espresse dai rappresentanti sindacali sulla cessione della Nuova Tirrena alla Toro assicurazioni, egli ritiene che esse non abbiano ragione di esistere, così come i timori per l'eventuale acquisto da parte di una impresa assicuratrice statunitense: nel primo caso, infatti, non sarebbe verosimile l'abbandono delle aree in cui opera la Nuova Tirrena proprio da parte di un acquirente che dovrebbe avere tutto l'interesse ad ampliare e sviluppare le proprie attività d'impresa.

Ritiene in ogni caso doveroso che il Tesoro favorisca al più presto la vendita della Nuova Tirrena da parte della Consap, anche per dare corso al naturale evolversi delle cessioni legali detenute da quest'ultima.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore PONTONE chiede che vengano ascoltati anche gli amministratori delegati della Toro e della Nuova Tirrena. Chiede inoltre di acquisire maggiori informazioni sulle modalità di pubblicizzazione delle offerte di acquisto sul mercato italiano e internazionale. Ritenuto quindi preferibile l'acquisto della Nuova Tirrena da parte di una impresa assicuratrice nazionale, teme che il paventato acquisto da parte della Toro si risolva in un trasferimento a quest'ultima delle attività detenute dalla Nuova Tirrena, con l'assorbimento della sua rete di vendita. Resta aperto, peraltro, il problema di garantire l'occupazione dei lavoratori interessati, specie in un contesto di attività assicurative che vedono una progressiva tendenza a trasferire al nord gran parte delle attività presenti nel Mezzogiorno.

Il senatore LOMBARDI CERRI ritiene prioritario per il paese garantire l'attività d'impresa, indipendentemente dalla sua collocazione geografica all'interno del territorio nazionale. Esprime poi dubbi e perplessità sulle modalità di privatizzazione dell'INA e, quindi, della Nuova Tirrena, anche al fine di evitare ulteriori e indesiderate concentrazioni di potere economico e finanziario.

Il senatore PERIN lamenta che le tariffe imposte dalle imprese assicuratrici nazionali sono molto più elevate di quelle registrate in altri paesi concorrenti, verosimilmente anche per far fronte all'eccessivo numero di atti illeciti che si verificano in Italia. Si sofferma, infine, sulla necessità di regole e trasparenza nel mercato.

Il senatore TURINI conferma le perplessità, già manifestate nel corso della precedente legislatura, allorchè i debiti della Tirrena furono coperti a carico dei fondi pubblici per le vittime della strada. È pur vero, peraltro, che il livello delle garanzie prestato dalle imprese assicuratrici in Italia è quanto mai aleatorio e comunque soggetto a ritardi del tutto ingiustificati.

Il senatore ZANOLETTI esprime le proprie preoccupazioni per una possibile sovrapposizione della rete di vendita della Toro assicurazioni con quella della Nuova Tirrena.

Rispondendo ai quesiti posti dai commissari, il dottor LONGO ritiene innanzitutto che le informazioni sulle modalità di vendita della Tirrena dovrebbero essere più opportunamente richieste al presidente della Consap. Non appare condivisibile, peraltro, il timore di una sovrapposizione delle reti di vendita della Toro e della Nuova Tirrena: è in ogni caso necessario che il Tesoro favorisca al più presto la vendita di quest'ultima, senza che la Consap debba necessariamente ricorrere all'offerta di acquirenti esteri i quali, come noto, già detengono il 40 per cento del mercato assicurativo italiano. Nega infine che i costi delle po-

lizzate italiane siano nettamente superiori a quelli praticati da altri assicuratori europei, salvo che per alcune peculiari realtà del Mezzogiorno, determinate dall'alto volume dei furti di autoveicoli.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

228ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(398) GARATTI e FIEROTTI. *Norme relative all'attività dei locali discoteca*

(872) GEI ed altri. *Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore ZANOLETTI propone di proseguire i lavori in sede informale.

Conviene unanime la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 16,05, viene ripresa alle ore 17).

Su proposta del relatore ZANOLETTI, la Commissione unanime decide di acquisire ulteriori elementi di carattere tecnico, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, per integrare le informazioni sugli effetti connessi all'inquinamento acustico e luminoso nelle discoteche e, nel contempo, di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Il sottosegretario MASTROBUONO si riserva di far conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

159ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE****(DOC. XXII n. 1-Bis) MANFROI ed altri. Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»***(Discussione e rinvio)*
(R162 000, C11ª, 0003ª)

Il relatore, senatore GRUOSSO, ricordate le ragioni che avevano indotto il Senato ad approvare la istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno del caporalato, chiede un breve rinvio di una settimana per l'esame della proposta di proroga in modo da approfondire meglio il lavoro svolto dalla Commissione stessa e per definire un ordine del giorno che contenga gli indirizzi per la futura attività di inchiesta.

Il primo a prendere la parola nel dibattito è il senatore MANFROI, il quale interviene, anche nella sua qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta, per sottolineare le motivazioni che hanno indotto quasi tutte le forze politiche presenti in quella Commissione a proporre una proroga di sei mesi delle sue attività. È risultato in effetti che il caporalato è un fenomeno molto più consistente e diffuso di quanto comunemente si creda; inizialmente l'indagine ha cercato di determinare le cause sociali ed economiche del fenomeno e le sue principali manifestazioni e di verificare le eventuali carenze nelle azioni di contrasto, concentrandosi soprattutto sulla Puglia. La Commissione si è imbattuta in consistenti difficoltà operative, dovendosi scontrare soprattutto con lo scarso tempo a sua disposizione e con la necessità di tener conto di un fitto calendario parlamentare nel cui ambito è stato spesso impossibile inserire sedute o programmare sopralluoghi. Anche per non vanificare il lavoro fin qui svolto, è pertanto opportuno, ed anzi necessario, concedere alla Commissione altri sei mesi di tempo perchè concluda l'inchiesta, accertando l'estensione quantitativa del fenomeno in tutte le regioni meridionali, le sue principali manife-

stazioni e i suoi collegamenti con la criminalità organizzata e elaborando proposte, anche sul piano legislativo, per meglio contrastarlo.

Il senatore PELELLA fa presente di aver poco seguito i lavori della Commissione d'inchiesta, di cui è componente, anche perchè non ha condiviso i criteri con cui i suoi lavori sono stati organizzati: priva di un programma e di obiettivi ben definiti fin dall'inizio, la Commissione ha concentrato in realtà la propria attenzione soltanto su una regione e non è riuscita a coinvolgere i suoi membri, a volte non tempestivamente informati delle iniziative intraprese. Andrebbero quindi corretti alcuni aspetti del suo funzionamento, così come andrebbero definiti con chiarezza i suoi obiettivi di indagine; è infine da approfondire il modo con cui potrà essere utilizzato il materiale accumulato per consentire alle organizzazioni sindacali di correggere i loro ritardi e le loro lacune.

Il senatore TAPPARO si dichiara a favore della proposta del relatore di rinviare alla prossima settimana l'esame del documento, al fine soprattutto di definire con il giusto approfondimento un ordine del giorno che indichi alla Commissione d'inchiesta il modo più proficuo di indirizzare i propri interventi nel secondo semestre della sua attività. Espresse quindi alcune preoccupazioni circa le conseguenze di un allargamento eccessivo delle maglie del controllo pubblico sul mercato del lavoro, che potrebbe favorire il diffondersi incontrollato, anche se in forme legalizzate, del caporalato, auspica, tenuto conto degli incerti orizzonti politici, che la Commissione d'inchiesta sia in grado di approvare un documento, ancorchè non definitivo, entro i prossimi due o tre mesi.

Il senatore ALÒ dichiara di condividere, pur essendo egli componente dell'Ufficio di Presidenza della Commissione d'inchiesta, le critiche avanzate dal senatore Pelella, ma nello stesso tempo non può non rilevare come alcuni commissari non abbiano affatto offerto il loro contributo ad una più efficace organizzazione dei lavori. Ricordato quindi l'atteggiamento di ostilità manifestato da una larga minoranza di senatori nei confronti della istituzione della Commissione, rileva la disaffezione che l'inchiesta ha incontrato in alcune parti politiche, nonostante il fenomeno del caporalato, così esteso in tante parti del Mezzogiorno, coinvolga da decine di anni decine di migliaia di aziende e centinaia di migliaia di lavoratori e costituisca dunque un oggetto di osservazione privilegiato per valutare, si può dire sperimentalmente, se la flessibilità nelle norme di collocamento, nel rapporto di lavoro e nella retribuzione, rafforzino o meno il tessuto imprenditoriale e lo sviluppo economico. Sepur molto è già stato accertato, parecchio lavoro resta ancora da realizzare e molto resta da chiarire sui motivi per cui in alcune zone e in alcune regioni il fenomeno, benchè ampiamente diffuso, non compaia affatto all'attenzione dei soggetti politici, economici e sociali locali. Quanto alla proposta di rinviare l'esame del documento alla prossima settimana, invita il relatore a ritirarla, ritenendo che essa costituisca un segnale negativo e certo controproducente per chi ha a cuore una rapida e proficua conclusione dell'inchiesta.

Il senatore NAPOLI, pur avendo espresso in altre occasioni forti perplessità sulla proliferazione delle Commissioni d'inchiesta, retaggio

della prima Repubblica, si dichiara sicuramente a favore di una immediata proroga della Commissione sul caporalato i cui lavori sono stati obiettivamente intralciati, fra l'altro, dalla concomitanza del periodo estivo con il semestre concessorio, e la cui attività auspica possa definitivamente concludersi nei prossimi due o tre mesi.

Il senatore MULAS si dichiara a favore della proposta di rinvio avanzata dal relatore e preannuncia la posizione favorevole del suo Gruppo sulla proroga di sei mesi, pur auspicando che la Commissione d'inchiesta riesca a concludere i suoi lavori anticipatamente, considerata la situazione politica che è venuta a crearsi.

Il senatore CARNOVALI manifesta il suo disaccordo sulla richiesta di rinvio avanzata dal relatore, osservando che le obiezioni vengono formulate da quelle forze politiche che non volevano la Commissione e ricordando che all'interno della Commissione d'inchiesta alcuni commissari hanno fatto di tutto perchè i lavori naufragassero, rendendo spesso difficile lo stesso raggiungimento del numero legale.

Il senatore BEDIN accoglie con favore la proposta del relatore, ritenendo indispensabile redigere un ordine del giorno che costituisca una mozione di indirizzo per l'ulteriore attività della Commissione d'inchiesta, la cui attività andrebbe meglio finalizzata anche perchè è prevedibile che le obiettive difficoltà già incontrate si presenteranno anche in futuro.

Il senatore SPISANI, osservato che tutti erano consapevoli della prevedibile necessità di una proroga poichè non era possibile espletare in sei mesi il compito assegnato alla Commissione, si dichiara a favore della proposta del relatore di rinviare la decisione alla prossima settimana in modo che sia possibile elaborare un ordine del giorno nel quale si inviti fra l'altro la Commissione a presentare comunque, entro il 31 dicembre, un documento che evidenzi lo stato dei suoi accertamenti a quella data.

Il senatore DELFINO giudica non auspicabile un'ulteriore perdita di tempo e si pronuncia perciò contro la proposta del relatore, anche perchè ritiene inopportuno approvare un ordine del giorno destinato a vincolare l'autonomia dei componenti della Commissione d'inchiesta.

Il senatore DE GUIDI rileva come la testimonianza concorde dei componenti della Commissione d'inchiesta abbia messo in mostra le difficoltà di indirizzo e di metodi di lavoro; personalmente non ritiene di essere in grado a questo punto di definire l'opportunità o meno di una proroga ed accetta pertanto la proposta del relatore di concedersi una settimana di riflessione anche allo scopo di predisporre un eventuale ordine del giorno.

Il presidente SMURAGLIA ritiene doveroso precisare come la proposta del relatore non debba essere intesa come una critica alla conduzione della Commissione.

Il relatore, senatore GRUOSSO, osserva che il dibattito ha dimostrato la necessità di un approfondimento della proposta di proroga, anche perchè la Commissione d'inchiesta non ha provveduto ad elaborare una relazione sui lavori fin qui svolti e a definire un programma per i lavori futuri. Di qui la sua proposta di un breve rinvio per recuperare quegli elementi di conoscenza utili ad elaborare un documento di indirizzo che, senza che ciò suoni a critica sul lavoro fin qui svolto o venga interpretato come una interferenza limitante l'autonomia della Commissione d'inchiesta, inviti la Commissione stessa a non circoscrivere il proprio interesse ad un'area geografica limitata e ad accelerare la propria attività.

Il presidente SMURAGLIA concede quindi la parola, in via eccezionale, ai senatori Alò e Manfroi che gliela hanno chiesta per precisare meglio la loro dichiarazione di voto sulla proposta del relatore.

Il senatore ALÒ sottolinea con forza la propria posizione negativa sulla proposta di rinvio che, se approvata, costituirebbe un segnale negativo sulla possibilità che la Commissione d'inchiesta concluda i suoi lavori, anche a causa del possibile precipitare della crisi politica, e getterebbe una luce sinistra sulle cause delle difficoltà in cui la Commissione stessa si è trovata ad operare.

Il senatore MANFROI, considerato il quadro politico che è venuto a determinarsi, dichiara che voterà contro la proposta di rinvio avanzata dal relatore e, ribadite le difficoltà operative in cui la Commissione d'inchiesta ha dovuto operare, fa presente che la Commissione non ha potuto discutere per mancanza di tempo una bozza di relazione già elaborata e che fa il punto degli accertamenti fin qui acquisiti.

Messa ai voti, la proposta del relatore di rinviare alla prossima settimana l'esame del documento viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L014 078, C11*, 0012*)

Il relatore, senatore SMURAGLIA propone di esprimere un parere favorevole alla proposta di nomina del professor Mario Bessone a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dall'articolo 13 della legge n. 335 del 1995 (riforma del sistema pensionistico).

Su tale proposta si esprimono favorevolmente i senatori DE GUIDI, BEDIN e TAPPARO e in senso negativo il senatore MULAS.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore in ordine alla nomina del professor Mario Bessone a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, alla quale partecipano i senatori BARRA, BASTIANETTO, BEDIN, CAR-

NOVALI, DE GUIDI, DELFINO, DE LUCA, GRUOSSO, MANFROI, MULAS, PELELLA, SMURAGLIA, SPISANI e TAPPARO.

Il presidente SMURAGLIA dichiara, quindi, accolta la proposta di parere favorevole con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti.

La seduta termina alle ore 17,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

17ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CAMPO

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Conversione in legge del decreto-legge 1º settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame. Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Si passa all'esame del provvedimento in titolo, il cui inizio era stato rinviato nella seduta del 18 ottobre scorso.

Riferisce favorevolmente il relatore SCRIVANI mettendo in luce che, proponendosi il disegno di legge all'ordine del giorno di sanare la grave inadempienza del nostro Paese derivante dal superamento delle quote di produzione lattiera concordate in sede comunitaria, il giudizio non può che essere favorevole.

Peraltro - prosegue il relatore - l'attenzione parlamentare andrebbe ora focalizzata sulle forme di controllo operate tanto sull'andamento delle trattative comunitarie, quanto sulla esecuzione delle relative decisioni, per evitare che nel futuro si ripertano situazioni analoghe.

Il relatore sottolinea che l'importo delle sanzioni è giunto a superare globalmente i 4 mila miliardi che, solo dopo defatiganti trattative con le istituzioni comunitarie sono stati ridotti a 3.600 ottenendo anche la rateizzazione fino al 1998. La prima rata, di 487.800 milioni, che il provvedimento in esame si propone di finanziare per il 1995 è stata comunque già trattenuta dalla Commissione europea sulle erogazioni dovute all'Italia a titolo del Fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola (FEOGA), di tal che - aggiunge il relatore - tale somma va ritrasferita all'AIMA per non penalizzare il settore produttivo nel suo complesso.

Il relatore Scrivani conclude sottolineando che vicende come quella che ha determinato il ricorso al provvedimento in esame sono del

tutto inaccettabili e che occorrerà nelle sedi proprie risalire alle cause che se ne sono rese responsabili.

Si apre il dibattito.

Il senatore DOLAZZA ritiene che la vicenda della multa per il superamento delle quote lattiere costituisca la riprova del fatto che il nostro Paese consentente a penalizzare produzioni in cui, come per gli allevamenti del bestiame da latte, raggiunge qualità eccellenti solo perchè non è capace di difendere i propri interessi allorchè le regole comuni vengono stabilite a Bruxelles. Segnala che il ridimensionamento della produzione lattiera determinerà effetti devastanti sugli allevamenti arrestando l'attività produttiva e mettendo alle corde i produttori. Pertanto, conclude il senatore Dolazza, occorrerà al più presto rinegoziare le quote assegnateci avviando una trattativa in tal senso con la Comunità.

Concorda il presidente CAMPO rammentando, peraltro, l'urgenza di definire l'esame del provvedimento in titolo che è già all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea.

Il relatore SCRIVANI assicura che la rinegoziazione tanto delle quote lattiere quanto dell'ammontare della multa comminata è già all'attenzione della Commissione di merito che intende approfondire entrambe queste questioni anche perchè - aggiunge il relatore - occorre verificare se l'Italia abbia opposto tutti i possibili mezzi di resistenza e appurare se siano effettivi i dati alla base della decisione della Commissione europea.

Il senatore VENTUCCI, premesso di condividere l'ipotesi che per la quantificazione della multa derivante dal superamento delle quote-latte sia stata utilizzata una mera ricostruzione cartacea, senza riferimento ai dati reali, sottolinea l'esigenza di una profonda ridefinizione concettuale delle priorità di produzione del nostro Paese alla luce dell'andamento complessivo degli interscambi comunitari. Pertanto, mentre occorrerebbe una scelta precisa sulle produzioni per noi più convenienti, bisognerebbe evitare di coltivare aspettative che, una volta disattese, provocano conseguenze facilmente intuibili nei settori produttivi interessati.

Conclude sottolineando che vicende come quelle sottese al provvedimento in esame derivano soprattutto dall'incapacità della pubblica Amministrazione ad essere fedele esecutrice delle indicazioni legislative, alle quali la medesima sovente si sottrae proponendone, non di rado, dissonanti interpretazioni applicative.

Il senatore DOLAZZA lamenta la mancanza di una presenza italiana forte all'interno delle istituzioni parlamentari europee: in particolare egli fa riferimento alle Commissioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ove non vi è un'adeguata partecipazione dei nostri connazionali.

Il presidente CAMPO conclude prendendo atto che dall'andamento del dibattito risulta una sicura sollecitazione al Parlamento per una

maggior presenza nelle questioni comunitarie, che dovrebbe essere riempita di contenuti concreti anche se, purtroppo, la situazione politica del momento non consente di avere certezze.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a predisporre un parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 10,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
FONTANINI

Intervengono il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Guerra, e l'Assessore alle riforme istituzionali della Regione Lazio, Daga.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B40*, 0001*)

Il presidente FONTANINI propone che per la procedura informativa all'ordine del giorno sia attivata la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato: la Commissione conviene.

Il Presidente, quindi, dopo avere comunicato che in previsione di tale richiesta è stato preventivamente accordato l'assenso del Presidente del Senato, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo interno per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato, di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(R046 003, B40*, 0001*)

Il presidente FONTANINI porge un cordiale saluto agli ospiti intervenuti, invitandoli a riferire sui problemi che attengono all'ordinamento regionale.

La dottoressa GUERRA, presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, prende quindi la parola rilevando che, col nuovo sistema elettorale, i Presidenti delle Regioni si sentono più legittimati a rappresentare le esigenze dei propri cittadini e degli enti locali e ad agire (non più quando tutto è stato preventivamente deciso) nell'ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Rilevato quindi di avere trasmesso al presidente Fontanini il testo del progetto delle Regioni per le riforme istituzionali, predisposto nel recente convegno di Caprarola, auspica che si possa creare una sorta di «tavolo delle regole» che, partendo dal basso, coinvolga Comuni e Province e porti alla definizione di un disegno di legge costituzionale da sottoporre all'assenso delle venti Regioni. Si tratta di un progetto per il quale occorre superare ostacoli partitici ed avere un segnale forte del Parlamento. Per tale motivo ritiene importante avere il sostegno di questa Commissione parlamentare, che dovrebbe diventare «l'ago della bilancia» all'insegna della concretezza.

Osservato poi che per la prima volta, grazie al Ministro competente, si è stipulato un protocollo che prevede la comune predisposizione dei decreti delegati per il trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario (tale atteggiamento del Governo non è stato gradito a livello ministeriale), la rappresentante regionale evidenzia il maggiore ruolo attribuito alle Regioni con il provvedimento collegato alla manovra finanziaria e manifesta l'insoddisfazione per quanto concerne gli aspetti fiscali: al riguardo le Regioni avevano chiesto l'attribuzione di una quota dell'IRPEF (emendamenti in tal senso ella ha inviato al presidente Fontanini).

Successivamente sottolinea la necessità di individuare cosa sia possibile fare a Costituzione vigente e si sofferma sulla potestà legislativa regionale, sottolineando che attraverso le leggi-quadro dello Stato si è cercato di riportare allo Stato le competenze spettanti nelle varie materie alle Regioni. Vi sono diversi episodi (si riferisce anche alle sentenze della Corte costituzionale) che contrastano con la sensibilità in atto esistente nel Paese verso le Regioni, che intendono muoversi e portare avanti proposte concrete.

Interviene quindi l'Assessore alle riforme istituzionali della Regione Lazio, DAGA, il quale preliminarmente pone l'accento sulla novità che caratterizza l'attuale situazione rispetto a quando non era minimamente possibile raggiungere intese o produrre documenti, stante l'instabilità politica. Superato tale vecchio assetto, si sta ora lavorando su una proposta di legge di iniziativa delle venti Regioni per una riforma istituzionale in senso federale, di cui il Parlamento dovrebbe farsi carico. Si tratta di federalismo unitario, solidale e cooperativo che serve a trasferire il potere nei punti più sensibili agli interessi dei cittadini, applicando il principio della sussidiarietà e sulla base di una intesa democratica fra Comuni e Province.

Si chiedono, prosegue l'oratore, modifiche costituzionali e, al tempo stesso, l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, attribuendo alle Regioni quanto loro spetta.

In conclusione ribadisce la decisione di proseguire portando avanti la proposta di legge dei venti Consigli regionali, finalizzata allo sviluppo della democrazia e del decentramento nel Paese.

Il presidente FONTANINI assicura che farà pervenire ai commissari la copia del documento inviato dalla presidente regionale Guerra e sottolinea che i citati emendamenti alla legge finanziaria sono stati recepiti a seguito del dibattito svoltosi in questa Commissione; si tratta di vedere cosa accadrà nella Commissione bilancio e nell'Assemblea del Senato.

Si apre quindi il dibattito sulle comunicazioni dei rappresentanti regionali.

Il deputato MALVESTITO, riservatosi di valutare le proposte contenute nel documento regionale, chiede in che misura tali proposte si differenzino rispetto ad un regionalismo spinto e ad un federalismo unitario come quello tedesco.

La presidente regionale GUERRA, premesso che a Costituzione vigente si tratta di riscrivere il decreto delegato n. 616 del 1977, sottolinea che nelle proposte di riforma della Costituzione la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dopo avere superato gli elementi di contrasto (fra questi il problema del presidenzialismo) ha espresso una posizione comune in ordine alla istituzione del Senato delle Regioni, all'adozione del criterio dell'attribuzione di specifici poteri allo Stato e dei restanti poteri alle Regioni e alla presenza delle Regioni stesse nella Corte costituzionale.

Sottolineato poi che si è anche proposto l'inserimento di un meccanismo di solidarietà per il riequilibrio per le Regioni del Sud, l'oratrice pone l'accento su precisi riferimenti al modello costituzionale spagnolo di tipo «aperto», che introduce un federalismo progressivo, in forza del quale sono le Regioni stesse che, procedendo nell'acquisizione di sempre maggiore autonomia e capacità gestionale, richiedono deleghe e trasferimenti di poteri dallo Stato federale. Si tratta di un modello interessante per la realtà italiana, caratterizzata da tre situazioni territoriali e socio-economiche diverse, all'interno delle quali si riscontrano altre differenziazioni anche di tipo istituzionale.

Un tale modello evita di sacrificare le Regioni in grado di procedere più speditamente (la provincia di Bolzano potrebbe diventare uno Stato vero e proprio prima di altre Regioni), entro un tetto massimo di federalismo.

Conclude rilevando l'entità dei fondi che affluiscono dall'Unione europea alle Regioni italiane e la discrasia derivante dall'attuale posizione delle Regioni italiane nel contesto comunitario.

L'assessore DAGA rileva le difficoltà in cui si trovano le Regioni, costrette ad operare quasi «clandestinamente» in quella che è chiamata l'Europa delle Regioni (ricorda il caso dell'Emilia Romagna che opera a livello comunitario come ospite «clandestina» di un organismo tedesco). Si tratta, egli aggiunge, di consentire alle Regioni non una propria ambasciata presso l'Unione europea, bensì una loro complessiva rappresentanza, considerata anche l'entità dei flussi finanziari fra Comunità europea e Regioni.

Il deputato UGOLINI - preso atto di quanto sottolineato dalla presidente regionale Guerra circa l'importanza del progetto di legge promosso dalle venti Regioni e sottoposto anche ai rappresentanti dei partiti - rileva che si tratta degli stessi partiti che in questi anni hanno reso impossibile la riforma istituzionale.

Detto quindi più fiducioso sulla possibilità che il progetto vada avanti ad opera dei Consigli regionali, il deputato Ugolini, pur concordando sulla considerazione secondo cui l'attuale sistema elettorale re-

gionale ha creato maggiore stabilità, richiama l'attenzione circa l'opportunità che prima si definiscano le forme di Stato e di Governo e poi a tali scelte si adeguino i sistemi elettorali.

Chiesto inoltre se le Regioni non ritengano più opportuno puntare su una modifica dell'articolo 122 della Costituzione, che darebbe loro una maggiore forza reale, l'oratore richiama l'attenzione sul rischio che potrebbe derivare in Italia dal modello federale spagnolo, favorendo il mantenimento dell'attuale divario economico e sociale, e quindi rallentando e non favorendo le riforme istituzionali.

Conclude dicendosi d'accordo sull'adozione del modello tedesco ed auspicando un rapporto continuativo ed intenso con i rappresentanti regionali.

Il senatore GUERZONI chiede se la Conferenza permanente Stato-Regioni abbia adottato il protocollo sul riassetto istituzionale previsto con il disegno di legge collegato alla finanziaria.

Richiama quindi l'attenzione sul pericolo di un continuo logorio e spreco di energie in ordine alle iniziative di riforma che proliferano in varie sedi, senza poi giungere a risultati concreti, anche a causa della fine delle legislature.

Detto preoccupato per la funzione che, fuori della Costituzione, sta assumendo la Conferenza permanente Stato-Regioni, che è organismo di coordinamento del Governo, non di riforme istituzionali che competono al Parlamento, col quale le Regioni possono venire a contatto attraverso questa Commissione (l'unica prevista dalla Costituzione), il senatore Guerzoni auspica che le Regioni, i Comuni e le Province riescano a proporre una soluzione circa i loro reciproci rapporti.

Dopo avere osservato che il disegno di legge collegato alla finanziaria contiene proposte di riforma che investono diversi Ministeri (la 1^a Commissione affari costituzionali del Senato vuole legiferare direttamente su tale materia), l'oratore pone in evidenza la contraddizione fra le competenze attribuite alle Regioni e la loro insufficiente autonomia finanziaria; chiede quale concreto progetto abbiano le Regioni circa la compartecipazione all'IVA (si tratta di un tributo con una particolare articolazione e in riferimento al quale si prospettano ipotesi di istituzione di fondo compensativo per le varie Regioni) e dichiara che probabilmente, con un sano gradualismo e sciogliendo, a Costituzione vigente, alcuni nodi concreti, si potrà facilitare la riforma costituzionale.

In ordine all'ipotesi di regionalismo forte o di federalismo a due velocità egli si dice perplesso ed auspica una comune riflessione che consenta di evitare problemi come quello che deriverebbe ad esempio nel caso in cui, in una materia come la pubblica istruzione, alcune Regioni siano in grado di procedere autonomamente mentre per altri occorrerebbe mantenere una struttura statale, con prevedibili conflittualità per quanto concerne il trattamento del personale.

Conclude rilevando la possibilità che, a partire dall'analisi del documento delle Regioni, la Commissione proceda alla predisposizione di un proprio documento, evitando di farsi «intrappolare» dalla Conferenza permanente Stato-Regioni.

La presidente regionale GUERRA, premesso che subito dopo questo intervento dovrà recarsi ad un incontro con il Presidente del Senato, fa

rilevare che le Regioni sono - come è stato rilevato - il riflesso di un sistema partitico che però è molto diluito rispetto al precedente. La nuova legge elettorale consente alle Regioni un potere di protagonismo più spiccato, anche se permangono le loro difficoltà di ufficiali pagatori del sistema-Stato, che è riuscito a penetrare fino alle Comunità montane.

Richiamata l'attenzione sul pericolo di giungere ad un punto di non ritorno (è il caso del debito pubblico) che si riflette negativamente su tutti, la Presidente rileva che sarà compito del Parlamento decidere su quale modello federale adottare: le Regioni intanto danno le loro indicazioni circa il Senato delle Regioni e la loro presenza nella Corte costituzionale, preoccupandosi delle loro concrete esigenze.

Rileva quindi che col Ministro per la funzione pubblica le Regioni hanno sottoscritto un protocollo di intesa concernente la finanziaria e la riproposizione del decreto delegato n. 616 del 1977: il protocollo è soddisfacente dal punto di vista istituzionale ma non da quello fiscale, non essendo stato ottenuto lo scorporo dell'IRPEF.

Avviandosi alla conclusione chiede il sostegno di questa Commissione nel portare avanti le riforme istituzionali; dichiara di ritenere compatibile un sistema con Regioni a due velocità, basato sulla concreta capacità gestionale ed esperienza che ciascuna Regione ha (il fondo perequativo va legato a controlli, per evitare una nuova Cassa del Mezzogiorno) e sottolinea che in materia di rapporti con gli enti locali è possibile avviare un dialogo, fermo restando che la decisione ultima spetta al Parlamento.

Il deputato DEVETAG, espresso il proprio compiacimento per la soluzione graduale in direzione di una modifica costituzionale in senso federale, pone l'esigenza di chiarire se si tratta di autonomia o di decentramento, e di stabilire il ruolo delle Comunità montane e dei comprensori.

Chiestosi quindi come si possa ipotizzare che una Provincia autonoma si trasformi in uno Stato, per il quale occorre avere un minimo di dimensione economica e territoriale, il deputato Devetag sottolinea il divario che caratterizza il Paese e che costituisce il nocciolo del problema; si dichiara perplesso circa l'ipotesi di un sistema federale di tipo spagnolo ed esprime la sensazione che si stia cavalcando un momento storico nel quale tutti protestano, il Parlamento chiacchiera, mentre i problemi non si risolvono.

Il deputato MANCA - premesso di condividere l'ipotesi del modello di Costituzione spagnola che consente la crescita progressiva con diversi livelli di autonomia in un Paese che, come l'Italia, ha già una realtà differenziata con Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale - si dichiara convinto della opportunità di riscrivere il decreto delegato n. 616, abbinando all'effettivo passaggio di competenze il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie.

Interviene quindi l'assessore DAGA il quale, auspicando ulteriori occasioni di incontro con la Commissione parlamentare per le questioni regionali, concorda sul richiamo circa il rischio di cadere in una trappola concentrando, secondo il tentativo del Governo, tutti i rapporti delle Regioni nella Conferenza permanente Stato-Regioni.

Si dice poi convinto che non spetta al Governo centrale decidere se realizzare un decentramento o un sistema di autonomie; richiama il rischio di trovarsi di fronte ad atteggiamenti di neocentralismo e sottolinea che è questa la sede propria in cui affrontare il problema della riforma istituzionale, conseguendo risultati positivi, insperabili nella Conferenza permanente Stato-Regioni.

Posta infine la necessità di conoscere quali siano gli orientamenti della Commissione e quale contributo le Regioni possano dare, l'assessore Daga evidenzia le difficoltà esistenti nel Paese in termini di partecipazione democratica e si dice convinto che sia preferibile fare in modo che le proposte regionali tengano conto delle considerazioni di questa Commissione.

Conclude rinnovando l'auspicio di ulteriori incontri.

Il presidente FONTANINI dichiara conclusa l'audizione e ringrazia i rappresentanti regionali intervenuti, assicurando che i documenti ricevuti saranno oggetto di adeguato approfondimento da parte della Commissione.

La seduta termina alle ore 19,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 9,30.

**AUDIZIONE DEL DOTTOR BRUNO CONTRADA, IN QUALITÀ DI EX DIRIGENTE
DI UNITÀ OPERATIVE DEL SISDE**
(R047 000, B65ª, 0024ª)

Il Comitato procede all'audizione del dottor Bruno Contrada al quale pongono domande il presidente Brutti, i deputati Soda, Di Muccio, Neri, Lazzati e il senatore Marchetti.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
MILANO**
(R050 001, B65ª, 0004ª)

Sulla relazione illustrata dal Presidente nella seduta di ieri, si apre un dibattito nel quale intervengono i deputati Neri, Lazzati e Soda e il senatore Marchetti.

Il Presidente pone quindi ai voti la relazione che è approvata all'unanimità dei presenti, con l'astensione del deputato Di Muccio.

Il Comitato dà poi mandato al Presidente di provvedere al coordinamento formale del testo del documento che assume il seguente titolo: «Relazione sui documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano. Rilievi e valutazioni».

Il Comitato decide inoltre che la Relazione sia resa pubblica deliberandone, a tal fine, la presentazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

La seduta inizia alle ore 14,30.

RELAZIONE SULLA MISSIONE IN ASIA (luglio 1995)
(A010 000, B33ª, 0001ª)

Su invito del presidente PROVERA, l'onorevole BERGAMO legge la seguente relazione:

«Una delegazione della Commissione, da me diretta, si è recata nello scorso mese di luglio in Vietnam e Cina, dal 17 al 31 luglio. La delegazione era composta dai membri della Sottocommissione Asia, onorevoli Agnaletti, Cecchi, Molinaro, Pampo e Provera. I parlamentari sono stati accompagnati dal consulente della Commissione, dott. Camarda, e da due dipendenti dell'Amministrazione del Senato, dott. Laurenzano e signora Della Santa. Nel corso di tutta la missione, la delegazione ha potuto avvalersi della collaborazione del dott. Cottafavi, dell'Ispettorato della Farnesina.

Siamo partiti da Roma il 17 luglio e il giorno seguente siamo arrivati, nelle prime ore della mattinata, a Hong Kong, dove siamo stati accolti dal console generale italiano, dott. De Luca. Abbiamo apprezzato molto la collaborazione del dott. De Luca e le informazioni da lui fornite, così come poi, per periodi di tempo ben più lunghi e con maggiore ampiezza di interventi, l'aiuto dell'ambasciatore italiano in Vietnam, dott. Pasquinelli e dell'ambasciatore italiano in Cina, dott. Quaroni. Nel corso di tutto il viaggio, la delegazione ha potuto rendersi conto personalmente dell'elevato impegno e delle grandi capacità professionali della diplomazia italiana, che continua ancora oggi brillantemente una illustre tradizione. Le ambasciate italiane in Vietnam e Cina hanno efficacemente cooperato nella preparazione di molti incontri, eseguendo le direttive dei parlamentari.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, 18 luglio, la delegazione si è spostata da Hong Kong ad Hanoi, dove è stata ricevuta dall'ambasciatore Pasquinelli.

La delegazione ha incontrato tra gli altri in Vietnam:

il Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale, signor LY TAI LUAN;

il Vice Ministro della pesca, signor TA QUANG NGOC, e il direttore del Dipartimento di cooperazione internazionale, sig. HO VAN HOANH;

i signori DANG VAN THAN e MAI LIEM TRUC, rispettivamente segretario generale e direttore generale del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;

il Vice Ministro dell'Agricoltura, NGO THE DAN;

il Vice Ministro degli Esteri, NGUYEN DINH BIN;

l'ing. Marroccolo, rappresentante della società Federici;

il Vice Presidente del Comitato del piano, VO HONG PHUC;

il responsabile del Ministero delle risorse idriche per la regione del Mekong;

il Vice Primo Ministro, NGUYEN KHANH;

il dott. Barbiero, responsabile ad Hanoi della organizzazione non governativa ISCOS;

il Vice Ministro dell'Industria pesante, NGUYEN XUAN CHUAN;

la direttrice della Camera di commercio di Hanoi;

i responsabili dell'ospedale di BAGIAN e del centro sanitario di NHAM SON, nella provincia di HA BAC, tra cui il signor Massimo Santillo, del gruppo volontariato civile, di Bologna;

il direttore generale della ditta Halong Fiscom di Haiphong, sig. HO THO.

Nella giornata di lunedì 24 luglio la delegazione si è trasferita a Pechino. Nel corso della sua permanenza in Cina, la delegazione è stata assistita oltre che dall'ambasciatore Quaroni e dagli altri diplomatici dell'Ambasciata, anche dal dott. Tabbò, responsabile della Unità Tecnica locale di cooperazione a Pechino. Va ricordato che Unità Tecniche Locali si trovano solo in Cina, Tunisia, Albania, Senegal ed Argentina. L'espressione "Unità Tecnica locale" appare peraltro, almeno nel caso della cooperazione in Cina, alquanto ridondante: il dott. Tabbò risulta essere l'unico funzionario assegnato a tale ufficio.

In Cina la delegazione ha incontrato, tra gli altri:

il presidente LIU SUINIAN e altri membri della Commissione Economia e Finanze dell'Assemblea nazionale;

il Vicedirettore del Dipartimento affari esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, dott. ZHU SHANQUING;

il sig. LIANG RUIHUA, vicedirettore generale del MOFTEC, il Ministero del commercio estero e della cooperazione, e la signora CHAN;

il viceministro del MOFTEC, sig. SHUN;

l'ing. Paolo Conte, rappresentante a Pechino della CTIP (Compagnia Tecnica Internazionale Progetti di Roma).

La delegazione ha anche visitato, nella città di Tianjin, a circa 100 chilometri da Pechino:

la fabbrica di tubi senza saldature, allestita dall'Italimpianti;

la fabbrica di compressori per frigoriferi, gestita congiuntamente dalla Zanussi e da una società cinese;

la fabbrica di vestiti Jin tak, gestita da GFT (Gruppo Finanziario Tessile di Torino).

La delegazione ha anche visitato a Pechino:

il pronto soccorso sanitario;

l'istituto di ricerche sul cancro, diretto dal prof. WU e finanziato anche, tramite il World Laboratory, dalla cooperazione italiana;

il CCAST, *Centre for advanced sciences and technology*, diretto dal prof. ZHOU GUANGZHAO, Presidente dell'Accademia delle Scienze. Il CCAST riceve finanziamenti, tramite il World Laboratory, dalla cooperazione italiana.

In ordine ai risultati della missione, ne va rilevata anzitutto la grande utilità. I parlamentari hanno potuto rendersi conto di persona dei risultati della cooperazione, acquisendo informazioni che ben difficilmente avrebbero potuto ottenere in altro modo. Gli interlocutori vietnamiti e cinesi si sono dimostrati gravissimi per gli aiuti italiani, che hanno rafforzato vincoli di amicizia preesistenti. In qualche caso, come nella visita ai centri sanitari in Vietnam, è stato particolarmente toccante constatare come attrezzature sanitarie, che in Italia sarebbero giudicate obsolete o comunque di scarsissima efficienza, acquistano sul posto importanza primaria e risultano indispensabili per salvare vite umane. Di grande significato è stata l'affermazione del responsabile per la provincia di HA BAC del Ministero vietnamita della sanità, il quale ha dichiarato che l'intervento degli italiani, nei comuni dove hanno operato, ha permesso un salto di circa 40 anni nel livello dell'assistenza sanitaria. Gli italiani vengono visti quindi come benefattori e minore attenzione viene portata, da vietnamiti e cinesi, alle procedure seguite per l'assegnazione dei finanziamenti e al costo della realizzazione dei progetti. A questi aspetti invece hanno assegnato grande importanza, nel corso di tutta la missione, i parlamentari italiani, i quali hanno reiteratamente attirato l'attenzione dei loro interlocutori sulla assoluta necessità che le somme stanziare dal Parlamento e dal Governo italiani a favore dei popoli del Terzo Mondo vadano effettivamente a loro beneficio e siano evitati assolutamente fenomeni di malversazione e di concorrenza sleale.

Ripetutamente i parlamentari italiani hanno chiesto ai loro interlocutori - in maniera talora non del tutto esplicita, allo scopo di non urtare una certa naturale suscettibilità - quali informazioni avessero sui criteri di assegnazione dei progetti e su eventuali deviazioni che si fossero verificate. A queste domande sono giunte risposte in maniera alquanto diretta e chiara da parte vietnamita ed invece in termini più argomentati e talora elusivi da parte cinese. Le risposte però sono state in definitiva facilmente interpretabili ed a carattere univoco. Gli interlocutori vietnamiti e cinesi hanno fatto intendere che le ditte italiane incaricate della esecuzione dei progetti sono state scelte sempre da parte italiana e non si può escludere che si siano verificate deviazioni (quelle stesse sulle quali hanno indagato la Procura di Roma e la Corte dei Conti). In Vietnam particolarmente illuminante è stata una dichiarazione raccolta al Comitato del Piano (che in sostanza è l'organismo che assicura la distribuzione degli aiuti internazionali, coordinando i diversi Ministeri). Un assistente del dottor VO HONG PHUC, vice presidente del Comitato del piano, a un certo punto, nel momento culminante di

un colloquio a più voci che ha avuto anche momenti di tensione, ha invitato tutti alla franchezza ed ha dichiarato che da parte vietnamita, nell'ambito dei rapporti con gli organismi italiani di cooperazione, ci si concentrava soprattutto nell'impegno di ottenere le risorse e di veder realizzati i progetti. L'esponente vietnamita ha dichiarato che il problema dei rapporti tra le ditte italiane ed i politici italiani non era di loro competenza e comunque essi non potevano intervenire in alcun modo.

In Cina, la più salda strutturazione dell'apparato istituzionale e burocratico cinese ha impedito che si arrivasse a dichiarazioni altrettanto inequivocabili, ma anche qui in definitiva gli interlocutori cinesi hanno compreso che da parte italiana vi è ora una ben più vigile attenzione al rispetto delle procedure. E qualche ammissione sugli errori del passato in definitiva è arrivata. Particolarmente significativo l'ultimo di una lunga serie di colloqui con il dott. LIANG e la signora CHAN, del MOF-TEC. Il dott. LIANG, vicedirettore generale, ha ricordato i grandi successi della cooperazione italiana in Cina, invitando a non drammatizzare i piccoli problemi che possono essere sorti in passato e sottolineando che in Cina sono state emanate di recente normative rigorose per prevenire e combattere la corruzione. Esprimendosi poi per riferimenti indiretti e talora in maniera pressochè criptica, Lian ha anche ammesso implicitamente che in passato qualche procedura poco corretta può esserci stata, ma che in futuro si cercherà di non ripetere l'errore. Le precise parole del dott. Liang, nella traduzione italiana della signora Chan, sono state: "Adesso da qualche tempo stiamo bene attenti a procedere solo attraverso gare. Comunque il criterio di procedere mediante pressioni di questo o di quello non è utile". La signora ha ripetuto due volte: "non è utile".

La missione compiuta dalla delegazione in Cina e Vietnam non solo è stata utile ai fini specifici della inchiesta della nostra Commissione, ma - non sembri immodestia rilevarlo - può aver avuto anche un significato politico a carattere più generale. Basti ricordare, ad esempio, che in Vietnam da tre anni non arrivava una delegazione ufficiale italiana. Anche se la delegazione ha sempre sottolineato di essere espressione del Parlamento e non del Governo italiano, è inevitabile che gli interlocutori abbiano visto in essa una rappresentanza dell'Italia *tout court*. Essi quindi hanno continuamente rilevato l'assoluta necessità che gli interventi della cooperazione italiana continuino. E la delegazione italiana, se sto interpretando bene il pensiero dei suoi membri, è arrivata in definitiva alla stessa conclusione.

La cooperazione italiana con il Vietnam e la Cina deve continuare a svilupparsi per motivi che sono al tempo stesso politici, economici e soprattutto umanitari.

Non desti scandalo la compresenza di motivi di tre tipi diversi. È evidente che, oltre a finalità di tipo umanitario che si giustificano da sole, la cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo può bene, ove siano rispettate determinate condizioni, essere finalizzata a favorire la stabilità politica, lo sviluppo democratico e l'apertura al libero mercato.

Ed è anche corretto constatare che un rapporto di cooperazione ampio e prolungato con un paese in via di sviluppo ha quasi sempre delle ricadute molto positive per la presenza italiana nello stesso paese,

anche sotto il profilo economico. Naturalmente va evitato in maniera categorica di prendere misure a sostegno esclusivamente di una determinata impresa italiana, ammantandola di belle frasi sulla cooperazione internazionale, quando in realtà è dubbio persino il beneficio che il paese del Terzo Mondo può trarre dal presunto progetto di cooperazione.

Diverso è il caso se tutti i progetti di cooperazione siano effettivamente e prioritariamente finalizzati allo sviluppo del paese destinatario, grazie anche al loro inquadramento in un organico programma-paese. In tal caso è del tutto ragionevole e legittimo attendersi che nel periodo medio-lungo vi siano delle ricadute positive anche sulla economia italiana. È addirittura inevitabile che, quando la cooperazione italiana con un paese è stata quantitativamente rilevante e si è prolungata per molti anni, si sviluppino profondi rapporti di complementarità con l'economia italiana e si aprano quindi nuovi mercati alle nostre aziende.

Ebbene, la motivazione di tipo economico è particolarmente presente nella cooperazione con Vietnam e Cina. Entrambi i paesi - pur a livelli ben differenziati, essendo il Vietnam molto più povero e disorganizzato - sembrano essere nella fase iniziale di un forte sviluppo economico. Rinsaldare i rapporti oggi - anche in competizione con altre nazioni occidentali che cercano di conquistare spazio su questi nuovi mercati - significa assicurarsi una duratura presenza in futuro. In entrambi i paesi - ma forse il fenomeno è più evidente in Vietnam - alcuni importanti progetti di cooperazione sono stati pressochè ultimati, con ingenti spese da parte italiana, ma resta da realizzare un'ultima *tranche* di lavori, per la quale l'Italia si era inizialmente impegnata, promettendo un finanziamento a dono. A seguito però della legge n. 412 del 1991, che ha imposto per gli interventi a dono l'obbligo della gara - obbligo che la Farnesina di fatto non è in grado oggi di assolvere - questi progetti sono bloccati, a causa della abolizione della parte a dono. In termini economici e politici sembra però assurdo condannare alla inattività le considerevoli spese già effettuate per il rifiuto di finanziamenti ulteriori, che, pure essendo di per sé considerevoli, non sono molto rilevanti rispetto alle somme già erogate. Una situazione di questo tipo si riscontra nel caso, ad esempio, del progetto per l'acquedotto di Saigon, affidato alla Ditta Federici. Si è tentato di sfuggire alle difficoltà, tramutando il dono in un credito di aiuto, ma la programmazione vietnamita si è rivelata talmente poco flessibile da non permettere il passaggio entro breve tempo dall'una all'altra procedura di cooperazione, cioè dal dono al credito di aiuto.

È probabile che la soluzione più realistica consista in una nuova disposizione legislativa del Parlamento italiano, prevedendo che la legge n. 412 del 1991 non si applichi ai progetti allora già deliberati. D'altra parte è agevole constatare che nel 1991 il legislatore ha erroneamente ommesso di considerare la cosiddetta "copertura amministrativa" e cioè la concreta situazione operativa nella quale si sarebbero trovati coloro che erano chiamati ad applicare la nuova legge.

La legge n. 412 avrebbe dovuto esonerare i progetti già in corso di attuazione, per un periodo transitorio, dall'obbligo delle gare per i doni: intervenire oggi significa semplicemente porre rimedio ad una svista del passato.

Per quanto riguarda in particolare il progetto dell'acquedotto di Saigon, della ditta Federici, si è naturalmente ben consapevoli del fatto che

sulla questione sono in corso indagini della Magistratura. Tali indagini devono proseguire ed arrivare alla loro giusta conclusione, ma non appare ragionevole ipotizzare un blocco del progetto in attesa dell'esito del procedimento giudiziario.

Nel caso del Vietnam va poi anche rilevata, per quanto concerne in generale le relazioni economiche con l'Italia, una curiosa contraddizione. In anni passati, in un periodo di sostanziale isolamento del Vietnam sulla scena internazionale, vi era una forte presenza dell'Italia in Vietnam. Oggi invece, in una fase di forte sviluppo economico del paese e con la possibilità di fruttuosi investimenti, l'Italia ha una presenza in Vietnam minore rispetto ad altri paesi con cui siamo soliti confrontarci. L'Italia si colloca agli ultimi posti tra gli investitori esteri, mentre come controparte commerciale ha occupato nel 1993 il terzo posto fra i paesi europei, dopo Germania e Francia. Va ricordato che il Vietnam nutre ancora oggi molta gratitudine per l'Italia. A livello popolare, l'Italia gode di una spontanea e sincera simpatia che fa apprezzare in generale ciò che è italiano. Vi sono quindi tutte le condizioni per una maggiore presenza in Vietnam delle aziende italiane, le quali peraltro dovrebbero abbandonare un atteggiamento di eccessiva prudenza. Molte volte la delegazione ha constatato che le aziende italiane operano allorchè sono assistite dalla Cooperazione, per poi tirarsi indietro e cedere il posto ad aziende di altri paesi occidentali, magari proprio per la gestione di iniziative originariamente realizzate con i fondi della Cooperazione italiana.

Naturalmente l'area di intervento e le finalità della cooperazione devono essere ben distinte rispetto a quelle delle imprese. Particolarmente in paesi come Cina e Vietnam - che stanno sperimentando uno sviluppo economico caratterizzato da una forte corsa agli investimenti privati, attirati dalla prospettiva di buoni guadagni - la cooperazione deve orientarsi, in conformità anche alle direttive OCSE, verso settori prioritari che però non comportino prospettive di lucro, lasciando all'iniziativa privata tutte quelle attività da cui possa scaturire un profitto monetario. Come esempi di settori nei quali la Cooperazione è naturalmente chiamata ad intervenire, si possono indicare la sanità e la formazione di base, aree queste in cui i governanti cinesi e vietnamiti sembrano approfondire un impegno relativamente ridotto, per effetto del concentrarsi della attenzione e delle risorse nello sviluppo della produzione materiale.

Nella sanità e nella formazione va quindi incanalato prioritariamente l'impegno della cooperazione, ma è bene sottolineare che deve trattarsi di formazione effettiva. Non può tacersi a tale riguardo che uno dei progetti di cooperazione più suscettibili di valutazione negativa è apparso alla delegazione un progetto di fantomatica "formazione sindacale" in Vietnam, gestito dalla ISCOS, una organizzazione non governativa legata alla CISL. Con tutte le necessità che presenta un paese come il Vietnam non sembra proprio ragionevole assegnare carattere di priorità e una risorsa pari a 830 milioni in un anno solo, alla formazione di sindacalisti. Se le stesse somme venissero spese, ad esempio, per contrastare la mortalità infantile, certamente il risultato positivo finale sarebbe superiore. Desta poi sconcerto notare che la stessa ISCOS gestisce progetti di cooperazione con una latitudine pressochè illimitata di intervento, occupandosi - ad esempio - anche di costruzioni ferroviarie in

Mozambico. Può sorgere il sospetto, in casi come questi, che l'assegnazione dei progetti abbia inteso favorire più l'ente esecutore che il paese beneficiario. Sento la personale necessità, dopo ciò che io e il Presidente Provera abbiamo visto negli ospedali (per modo di dire, ospedali), di protestare vivamente contro questo sperpero di denaro pubblico, a scapito di questioni urgentissime. Pensate, colleghi, che il dott. Barbiero dell'ISCOS percepisce uno stipendio mensile spropositato. Ovviamente questa vicenda dovrà essere ulteriormente approfondita e a questo punto sollecito nuovamente il Presidente ad insistere con la DGCS per l'invio dei fascicoli relativi alle ONG sindacali, con tutti i progetti finanziati. Al momento, per i dati a nostra conoscenza, sappiamo che la organizzazione non governativa Progetto Sud, della UIL, ha gestito progetti per i quali sono stati impegnati finanziamenti ammontanti a L. 52.200.399.700, di cui 39.357.486.490 erogati; l'ISCOS, della CISL, L. 72.584.666.200 impegnati, di cui 63.056.961.725 erogati; Progetto Sviluppo, della CGIL, L. 45.913.165.000 impegnati, di cui 34.147.504.660 erogati.

Nel dare conto dei risultati della missione in Asia, corre infine l'obbligo di sottolineare la forte impressione suscitata nei membri della delegazione da quanto si è potuto vedere in Cina. Pur con tutti gli enormi problemi - politici, economici, sociali ed umani - che ancora devono essere risolti, la Cina dà l'impressione non certo di un paese del terzo mondo, ma di un paese che sta vivendo un convulso processo di rapidissimo sviluppo economico. Sorge il dubbio se sia ancora corretto continuare a considerare la Cina, cioè la Cina che abbiamo visto, un paese sottosviluppato. E appare d'altro verso ragionevole l'ipotesi che gli interventi della Cooperazione italiana siano anche una sorta di pedaggio da pagare per entrare in un mercato nuovo e stabilire più salde relazioni con quella che tra qualche tempo potrebbe diventare una superpotenza economica, una delle architravi del nuovo ordine politico ed economico internazionale. Già oggi la Cina è uno dei paesi che maggiormente hanno beneficiato della Cooperazione italiana, per una erogazione complessiva che dovrebbe superare i mille miliardi di lire. E la robustezza dell'apparato burocratico cinese ha probabilmente fatto sì che gli interventi della Cooperazione italiana siano stati molto più produttivi che in altri paesi. Peraltro, gli stanziamenti della Cooperazione italiana in Cina costituiscono quasi poca cosa rispetto al volume degli scambi commerciali italo-cinesi. E tali scambi comportano un saldo attivo a favore dell'Italia, se si considerano - come è corretto fare - congiuntamente la Repubblica Popolare di Cina e Hong Kong, poichè già ora Hong Kong svolge nel commercio internazionale un ruolo di porta di ingresso privilegiata per il territorio cinese. Anzi, a questo proposito, è opportuno sollecitare il Ministero degli Esteri a rafforzare e potenziare gli uffici consolari di Hong Kong, da cui si potrebbe facilmente ottenere grandi risvolti positivi per le imprese e per l'economia italiana, anche turistica.

Se ancora oggi le statistiche ufficiali più diffuse assegnano alla Cina un prodotto interno lordo *pro capite* di poco più di 400 dollari annui - e quindi per tale verso la Cina sembrerebbe rientrare nell'elenco dei 25 paesi più poveri del mondo - altri indicatori economici danno segnali ben diversi. Alcuni indicatori sociali di base della Cina - durata della vita, alfabetizzazione, numero di medici per abitanti - sono simili a quelli di paesi con un reddito pro capite espresso in dollari anche cinque volte più alto.

Recenti stime di fonte OCSE - basate non sul PIL *pro capite* espresso in dollari ma sulla parità del potere di acquisto, porterebbero a delle conclusioni sorprendenti. La Cina, con un quinto della popolazione mondiale, sarebbe già in realtà la seconda o la terza più grande economia del mondo e, se l'attuale tasso di sviluppo dovesse mantenersi agli attuali livelli per i prossimi quindici o venti anni, entro il secondo decennio del prossimo secolo potrebbe diventare - tenuto conto della sua popolazione a quel momento ulteriormente cresciuta - la prima potenza economica mondiale».

Sulla relazione svolta dall'onorevole BERGAMO, intervengono il presidente PROVERA ed i commissari PORCARI, PERIN e TORLONTANO. Interviene nuovamente anche l'onorevole BERGAMO.

Infine, su proposta del Presidente, la Commissione, all'unanimità, dichiara di condividere le valutazioni politiche espresse nella sua relazione dall'onorevole Bergamo e di ritenere proficua la missione svolta in Asia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E, IN PARTICOLARE, SULLE MISSIONI PROGRAMMATE
(A007 000, B33*, 0017*)

L'on. GRITTA GRAINER illustra le finalità della programmata missione in Africa e dà conto del lavoro preparatorio già effettuato.

Sull'argomento intervengono i commissari PORCARI, BERGAMO, BRUNETTI, TORLONTANO e il presidente PROVERA.

La Commissione, infine, su proposta del Presidente, delibera di effettuare la prevista missione in Mozambico, Eritrea, Etiopia e, ove sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, in Somalia.

Il presidente PROVERA interviene quindi sulla missione in America Latina, già deliberata in passato, e sui criteri della composizione della delegazione.

Intervengono i commissari PORCARI e PUGLIESE.

L'on. CANESI illustra le finalità della missione in America Latina e dà conto dei preparativi già effettuati.

Intervengono i commissari BRUNETTI, GRITTA GRAINER, PERIN, PORCARI, PUGLIESE, OLIVO e il presidente PROVERA.

Su invito del Presidente, interviene anche il consulente della Commissione, maggiore D'Agostino.

(Su invito del Presidente, i consulenti lasciano l'Aula).

Il presidente PROVERA ricorda che era stata già sottolineata dai commissari l'opportunità di pervenire ad una riduzione del numero dei consulenti.

Sull'argomento intervengono i commissari PUGLIESE, PORCARI, OLIVO e GRITTA GRAINER.

Il presidente PROVERA comunica infine che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di rinunciare alla collaborazione dei dottori Anelli, Falcone, Frascione, Napolitano, Nicotra e Patroni Griffi. Porge loro, a nome di tutta la Commissione, i più vivi ringraziamenti per l'aiuto dato allo svolgimento dei lavori.

La seduta termina alle ore 18,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2132) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396 recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 5ª Commissione sull'utilizzo in difformità della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: non ostativo)

Il relatore DE MARTINO Guido dà conto della disposizione che consente l'utilizzo di risorse incluse nell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di provvedere al risanamento della laguna di Orbetello. In proposito, egli ha consultato in via informale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Cardia. Ritiene, comunque, che non vi siano ragioni ostative, per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione.

(2203) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PERLINGIERI propone di confermare il parere, favorevole con osservazioni, reso sul precedente decreto, di contenuto identico.

La Sottocommissione concorda.

(2112) Rattifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(Doc. XXII, n. 23) DI ORIO ed altri - Ricostituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con la deliberazione 4 ottobre 1994.

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il documento in esame, ricorda il parere favorevole reso sulla proroga della Commissione d'inchiesta, e ritiene che, quanto alla ricostituzione dell'organo, non vi sia alcunchè da osservare.

Concorda il PRESIDENTE, e la Sottocommissione conviene di trasmettere un parere non ostativo.

(1853) BARBIERI ed altri - Norme per la produzione della canapa tessile

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole, sul quale conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

54° Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1° Commissione:

(1743) ZACCAGNA: Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari: parere favorevole

(2026) DE NOTARIS: Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari: parere favorevole

alla 12° Commissione:

(Doc. XXII, n. 23) DI IORIO ed altri: Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con la deliberazione 4 ottobre 1994: parere favorevole

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 1995

75° Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(2132) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di richiedere alla 1ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nell'articolo 13.

Alla data odierna la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario VEGAS raccomanda l'espressione di un parere favorevole.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2189) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore COPERCINI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge che dispone il differimento di termini in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione. Per quanto di competenza, si deve segnalare che il testo contiene diverse norme suscettibili di rilevanti effetti finanziari, su alcune delle quali la Commis-

sione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere contrario.

Si segnala in particolare il comma 6 dell'articolo 1, che dispone il collocamento fuori ruolo di 12 magistrati per la segreteria dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura. In proposito, occorre rilevare che tale collocamento potrebbe comportare oneri se i posti lasciati vacanti venissero coperti (come è consentito, non esistendo alcun divieto di assunzione per il personale della magistratura).

Si segnala poi il comma 11-*quinquies* dell'articolo 5, che prevede l'applicazione retroattiva del canone ricognitorio annuo dovuto per la concessione di beni demaniali ai sensi della legge n. 390 del 1986. Dalla disposizione derivano infatti minori entrate per effetto del previsto annullamento della sentenza di accertamento dell'obbligo del concessionario di pagare canoni superiori alla misura stabilita dalla suddetta legge.

Si segnala infine il comma 5-*bis* dell'articolo 2, concernente le graduatorie dei supplenti nelle accademie e nei conservatori. Tale disposizione deriva dall'approvazione di un emendamento del Governo su cui la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario, ma che è stato modificato nel corso dell'esame in Assemblea. Occorre verificare se anche la nuova formulazione sia suscettibile di comportare oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che sul comma 6 dell'articolo 1 possa essere espresso un parere di nulla osta, nel presupposto che i posti lasciati vacanti restino non coperti.

Per quanto riguarda il comma 11-*quinquies* dell'articolo 5, fa presente che la perdita di gettito derivante dall'applicazione retroattiva del canone in questione rappresenta una mera eventualità.

Quanto al comma 5-*bis* dell'articolo 2, ritiene che possa essere espresso un parere di nulla osta nel presupposto che la disposizione non comporti effetti sulle assunzioni e non determini quindi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, nel presupposto che i posti di cui al comma 6 dell'articolo 1 siano lasciati vacanti, e che il comma 5-*bis* dell'articolo 2 non comporti nuove assunzioni.

La seduta termina alle ore 9,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

**(1ª - Affari costituzionali)
(2ª - Giustizia)**

Giovedì 26 ottobre 1995, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 26 ottobre 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (2157).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2162).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2179) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

III. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).

- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante integrazioni alla Tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, relativo alla disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività, subordinate al rilascio di autorizzazioni o atti equiparati.

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per il documento:

- DE NOTARIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile (Doc. XXII, n. 20).

DIFESA (4*)

Giovedì 26 ottobre 1995, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione dei responsabili della programmazione finanziaria e della gestione contabile del Ministero della difesa.

BILANCIO (5*)

Giovedì 26 ottobre 1995, ore 9,30, 15,30 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (2157).

e seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e relativa Nota di variazioni

- al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998 (2019 e 2019-bis).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996 (Tabb. 1 e 1-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) (2156).
- e connesso voto della Regione Piemonte n. 42.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*)

Giovedì 26 ottobre 1995, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di riordino del gruppo Finmare.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (2132).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Giovedì 26 ottobre 1995, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero-caseario (2169) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BARBIERI ed altri. - Norme per la produzione della canapa tessile (1853).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2179) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 26 ottobre 1995, ore 10 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizioni di rappresentanti dell'ISVAP.
